

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE MENORES EXTRANJEROS
EN ITALIA Y ESPAÑA.

(desde un punto de vista romanista)

THE RIGHT TO EDUCATION AND INTEGRATION OF MINORS FOREIGNERS IN
ITALY AND SPAIN.

(from a Romanist point of view)

DIRECTORA: Prof. Doctora Carmen Jiménez Salcedo

DOCTORANDA: Carmela Zaffino

22 de febrero de 2022

TITULO: *El derecho a la educación y la integración de menores extranjeros en Italia y España. (Desde un punto de vista romanista)*

AUTOR: *Carmela Zaffino*

© Edita: UCOPress. 2022
Campus de Rabanales
Ctra. Nacional IV, Km. 396 A
14071 Córdoba

<https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/>
ucopress@uco.es

AGRADECIMIENTOS

Alla mia Tutor, sensibile e gentile Profesora Carmen Jimenez Salcedo, Director del mio lavoro di ricerca va un ringraziamento speciale per essermi stata vicina, per la sua infinita disponibilità e tempestività ad ogni mia richiesta, per avermi guidata e motivata in questi anni.

A mia madre che ha sempre creduto in me e mi ha sostenuta e non mi ha fatto mai mancare la giusta parola di incoraggiamento.

Ad entrambi i miei figli che sono motivo di vita e di orgoglio per me e che mi hanno dato la forza e il coraggio per completare questo percorso.

Alla mia cara amica e collega Catia, che è stata un modello da seguire. Grazie per i tuoi aiuti e consigli preziosi.

Un ringraziamento va anche ai due ragazzi, Cristina e Fidele. che ho intervistato per la loro pazienza e disponibilità.

Indice

Resumen en español conforme al art. 51.2 del Reglamento 57/2020 de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdobap. 4

Introduzione p. 13

Capitolo I

Dalla cultura per l'educazione nella Roma antica, all'integrazione dei minori stranieri e l'educazione multiculturale

I.1. L'educazione nell'antica Roma p. 21

I.2. La supremazia del modello ellenistico p. 22

I.3. I principi di umanesimo nel diritto romano p. 24

Capitolo II

La condizione giuridica del minore straniero

II.1. Le caratteristiche del fenomeno migratorio: flussi forzati nel mondo e in Europa..... p. 26

II.2. Gli effetti delle politiche europee per i migranti nel 2016 p. 29

II.3. La tutela a livello internazionale dei minori stranieri non accompagnati..... p. 31

II.4. Definizione di MSNA e la normativa a livello internazionale p. 32

A. La convenzione di Ginevra (1951) p. 33

B. La Convenzione di New York (1989) p. 35

II.5. Analisi del quadro legislativo che regola l'accoglienza nell'unione europea: Regolamento di Dublino e la Convenzione di Schengen..... p. 39

A. Il regolamento di Dublino p. 39

B. La Convenzione di Schengen p. 43

II.6. Il minore nello spazio comunitario, il quadro legislativo che regola l'accoglienza nell'Unione europea per MSNA..... p. 45

II.7. Le norme di diritto dell'Unione europea a tutela dei minori non accompagnati provenienti da paesi terzi p. 47

Capitolo III

Il quadro legislativo dei minori stranieri in Italia e in Spagna

III.1. La condizione giuridica del minore straniero in Italia	p.	58
A. Il minore in Italia	p.	58
B. Le tutele dei minori stranieri in Italia.....	p.	61
III.2. La condizione giuridica del minore straniero in Spagna.....	p.	68
A. Il minore in Spagna.....	p.	68
B. Le tutele dei minori stranieri in Spagna	p.	73

Capitolo IV

Il diritto all'educazione del minore straniero in Italia

IV.1. L'inclusione e l'accoglienza dei minori migranti	p.	78
IV.2. Il diritto all'istruzione	p.	79
IV.3. Una scuola di valore per tutti	p.	83

Capitolo V

Il diritto all'educazione del minore straniero in Spagna

V.1. L'accoglienza dei minori migranti	p.	89
V.2. Il modello di accoglienza in Andalusia.....	p.	93
V.3. Comparazione tra i due sistemi di accoglienza in Italia e in Spagna	p.	97

Capitolo VI

La metodologia della ricerca

VI.1. Quale metodologia per la ricerca in educazione	p.	101
VI.2. La Grounded Theory.....	p.	102
VI.3. L'impianto teorico della Grounded Theory	p.	105
VI.4. Intervista minore migrante: intervista a Fidele	p.	106
VI.5. Questionario minore migrante: domande fatte a Fidele.....	p.	108
VI.6. Intervista minore migrante: intervista a Cristine	p.	110
VI.7. Questionario minore migrante: domande fatte a Cristine	p.	110

Conclusioni	p. 112
Bibliografia	p. 115
Sitografia	p. 128

RESUMEN EN ESPAÑOL CONFORME AL ART. 51.2 DEL REGLAMENTO 57/2020 DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Este trabajo de investigación trata sobre la inmigración y los menores migrantes, la tesis aborda el tema bajo diferentes aspectos legales, sociológicos, educativos. El estudio documenta el fenómeno social de la migración que estamos viviendo, específicamente se trata de los menores migrantes, quienes a partir de este nuevo siglo se han convertido en los protagonistas del tema, y lamentablemente cada vez más nos enteramos de que los menores son víctimas en su vida. viajes. de esperanza. El tema de la migración siempre me ha fascinado, pero el impulso por profundizar en el tema vino de una conferencia, donde se abordó el problema. Era 2016, el año en el que un número récord de inmigrantes aterrizó en Italia y se creó un clima de emergencia perenne. Por otro lado, yo mismo (soy un profesor de apoyo) para mi profesión me he encontrado a menudo enfrentando las numerosas dificultades que se presentan cuando un menor extranjero ingresa a la escuela. Lamentablemente, he sido testigo de numerosos episodios de incomodidad por parte de los menores, ya que a menudo se los coloca en la clase sin tener un conocimiento mínimo ni del idioma italiano ni de nuestras reglas. De ahí mi interés y la necesidad de conocer en profundidad el derecho a la educación de los menores extranjeros y su aplicación.

Elemento característico que se ha observado, dentro del flujo migratorio, es el aumento significativo del número de extranjeros menores de 18 años. Los menores extranjeros son una parte importante de estos movimientos migratorios, incluso en Italia hay muchos niños y niñas, niños y niñas tanto de países de la UE como de países no europeos, que llegan a este país después de un largo y difícil viaje. Así es como Save Children expresa su derecho:

“Estos menores tienen el derecho, no siempre reconocido, a ser tratados como tales, por encima de cualquier otra consideración ligada, por ejemplo, a su condición de migrante. Además, los adultos tienen el deber de protegerlos de cualquier forma de abuso, violencia o maltrato” (artículos 19,32,34,35 y

36CRC71)¹.

El fenómeno migratorio se estudia tanto en Italia como en muchos países europeos y se incluye en el contexto de la pedagogía multicultural, que postula en sus principios la defensa del hombre y el reconocimiento de la persona humana, independientemente del sistema cultural al que pertenezca.

El objetivo de la investigación en este trabajo consiste en la originalidad y novedad del tema tratado en la tesis doctoral, es decir, ilustrar si el sistema educativo italiano es capaz de eliminar la brecha cultural en la que se encuentra el menor extranjero en Italia. Para verificar la validez de mi tesis, me propuse conocer la realidad actual de los menores extranjeros en Italia y las buenas prácticas escolares, a la luz de la legislación sobre necesidades especiales y todos los problemas inherentes a la inclusión de menores extranjeros en las escuelas italianas.

En el primer capítulo se hace un excursus histórico, se examina el sistema educativo en Roma antiguo, ya que es a partir del estudio del pasado que se forma el conocimiento. Desde Roma vienen los principios educativos y humanísticos que han influido en nuestra cultura.

A la luz de estos principios, el problema de la educación se analiza en particular para menores. De hecho, ya existían institutos en la antigua Roma, subvencionados por la caridad de los aristócratas, que cuidaban de los niños huérfanos. De hecho, en la antigüedad encontramos los modelos culturales que han inspirado a nuestra sociedad y los principios que regular. En la antigua Roma, la educación y crianza de los menores era una institución fundamental exactamente como hoy, todo esto está atestiguado por numerosos hallazgos arqueológicos (instrumentos de escritura, tablillas de cera, etc.) y fuentes epigráficas monumental y literario. Algunas peculiaridades se destacan en la educación romana, ante todo el carácter aristocrático de la educación, es decir, los valores que expresa son también los límites sociales que posee la educación romana como la paideia griega, de hecho la educación era un derecho exclusivo de los ciudadanos y la población libre².

¹ Save the Children, (2009) Annual Report.

² De Leon Lázaro, G., (2013), Le educación en Roma. *Anuario jurídico y económico*

En el Capítulo II se examinaron las características del fenómeno migratorio, se observó que el número total de migrantes forzosos superó los 71 millones a fines de 2015 (Solicitantes de asilo, refugiados, desplazados y apátridas bajo la protección del ACNUR y refugiados palestinos y desplazados internos)³. Los datos difundidos por la agencia de refugiados de Naciones Unidas muestran que 65,3 millones de personas están involucradas en el fenómeno migratorio, producto de guerras, persecuciones, violaciones de derechos humanos.

Se intentó proporcionar un marco general de reglas internacionales sobre la migración infantil y, por lo tanto, se definieron en detalle las reglas vinculantes para los Estados y los comportamientos que deben adoptar.

Al examinar las reglas del derecho internacional general que se ocupan del trato de los extranjeros presentes en el territorio de un estado, la reconstrucción de una disciplina internacional de la migración, vinculante para todos los estados, sigue siendo difícil. El asunto en cuestión cae dentro del dominio reservado a los estados individuales, que pueden establecer libremente la regulación. Primero se identificó la definición de UASC a nivel internacional, luego se tomaron en consideración dos tratados internacionales, en cuanto a extranjeros y menores, “La Convención de Ginebra” (1951) y “La Convención de Nueva York” (1989). Pasamos de la legislación internacional a la legislación europea con un análisis del marco legislativo que regula la recepción en la Unión Europea con el “Reglamento de Dublín” y el “Convenio de Schengen”.

La investigación continuó con el menor en el ámbito comunitario con la legislación que regula la acogida en la Unión Europea de UASC, y también se examinó la normativa de la Unión Europea para la protección de menores no acompañados de terceros países.

El capítulo III define el concepto de menor en Italia según el código civil italiano y la condición jurídica del menor extranjero en Italia. El principio del derecho de asilo fue incluido por los padres de nuestra Constitución entre los primeros 12 artículos de la Constitución carta, es decir, entre las que contienen los principios fundamentales. El estado italiano también determina la situación jurídica del

esecurialense, (46), 469-482.

³ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro studi e Ricerche IDOS.

extranjero. En la década de los 90, en Italia, el fenómeno migratorio tuvo un fuerte aumento, con un aumento exponencial de los migrantes en el país, por lo que fue necesario regular el fenómeno con la promulgación de la ley (n. 39/90 o legge Martelli), con lo que se han sentado las bases para una política más orgánica en el campo de la inmigración. Se avanza en el concepto de acogida, con la promulgación en 1998 de la Ley Turco-Napolitano, que tiene como objetivo proponer un nuevo modelo para la resolución del problema. Posteriormente, la ley Bossi-Fini n. 189 del 30 de julio de 2002 en la nueva ley la orientación hacia el proceso de integración, que estaba presente en la ley anterior, cambia y modifica en un sentido restrictivo hacia los inmigrantes.

En España, la protección jurídica de los menores se deriva de la ratificación de importantes tratados internacionales, como la “Convención de Derechos del **Niño**” de la ONU de 20 de noviembre de 1989, firmada el 30 de noviembre de 1990. Esta fecha es significativa, ya que marca el inicio del cambio de política hacia los menores, revelando un mayor atención a sus necesidades y reconociendo mayores salvaguardias. En cumplimiento de los principios constitucionales, y a la luz del nuevo rumbo señalado en los últimos años, se ha desarrollado un profundo proceso de innovación en el ordenamiento jurídico español en materia de menores que ha llevado a la promulgación en 1996 de una ley de protección de menores, la “Ley orgánica” 1/1996 de 15 de enero. La ley pretendía resolver los problemas que surgieron en la aplicación de la Ley 21/1987 mediante la agilización y aclaración del procedimiento, con el fin último de que el menor nunca esté indefenso ni desprotegido en ningún momento.

El capítulo IV “El derecho a la educación de los menores extranjeros en Italia” examina la inclusión y acogida de los menores migrantes. Para analizar en profundidad el fenómeno migratorio, es necesario resaltar varios problemas intrínsecos, en relación a la inclusión en la escuela, que de hecho impiden la realización e integración de esa parte más pobre y más débil de la humanidad. El enfoque, es decir, la inclusión y acogida de los niños migrantes en nuestra realidad se convierten así en objetivos básicos, y en ello la función de las instituciones educativas es de fundamental importancia. El derecho a la educación está consagrado en nuestra constitución en el artículo 34, y en el contexto de la

migración, este derecho está garantizado para todos los menores presentes en Italia, independientemente de su situación legal, (por lo tanto, incluso si es irregular) por la Ley Consolidada de Finanzas. 286/98, art. 38. El fenómeno migratorio debe abordarse mirando, en primer lugar, los múltiples aspectos de los que los menores son expresión. En este caso, estamos hablando de una dimensión personal, relacional, cultural, socioeconómica, organizativa, es decir, factores completamente distintos a los que están acostumbrados los menores extranjeros. Consistentemente el concepto de derecho / deber a la educación, por lo tanto, asigna responsabilidades a las instituciones educativas que deben hacer accesible a todos (desde la educación infantil en adelante) el acceso a los diferentes niveles de educación, y garantizar el derecho al estudio, especialmente entre los recién llegados y los más vulnerables (menores no acompañados, solicitantes de asilo, etc.).

El quinto capítulo trata sobre el derecho a la educación de los menores extranjeros en España y su acogida. Después de una larga dictadura hipercentralista (1939-1975) y una transición pacífica a la democracia (1975-1979), España participó en el proceso de europeización y experimentó profundas transformaciones sociales⁴. La Constitución española de 27 de diciembre de 1978, al igual que la italiana, sitúa la protección de los menores entre sus principios fundamentales, y no existen normas sobre inmigración dada la poca relevancia del fenómeno migratorio en el momento histórico de su elaboración. A pesar de ello, en el artículo 13 se reconoce un número limitado de derechos fundamentales a los extranjeros residentes en el territorio; El primer párrafo del artículo establece el reconocimiento de la igualdad sustancial entre los ciudadanos españoles y los ciudadanos de terceros países, en cuanto al goce de los derechos fundamentales y libertades constitucionales garantizados por la propia Constitución, en los términos establecidos por la ley y los tratados internacionales⁵. Las políticas migratorias se introdujeron de forma lenta y no sistemática. Estas premisas están en el origen de fuertes similitudes entre los casos español e italiano tanto en el entorno regulatorio como en relación con el proceso de descentralización y la

⁴ Moreno, L., & Salido, O. (2006). *Famiglia e Welfare. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)*.

⁵ Furia, A. (2011). Migrazioni e discorso securitario. La tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Spagna. *Confluenze. Rivista di studi Iberoamericani*, 3(1), 17-42.

inevitable diferenciación regional que produce⁶. La realidad de la multiculturalidad nos hizo reflexionar y reconocer que España hoy es un país con un fuerte aumento de la pluralidad cultural, y nos instó a reexaminar la mayoría de los juicios aplicados en la teoría política, como fronteras, ciudadanía, soberanía, derechos de grupos e individuos, pluralismo, tolerancia, democracia, representación política⁷. La política de integración se basa en un acuerdo entre las partes implicadas, exigiendo una cierta tolerancia y apertura hacia las diferencias de los diferentes grupos de inmigrantes y, al mismo tiempo, la asunción de las normas y valores que sustentan la convivencia democrática en el país. Sociedad para formar parte de los inmigrantes. Los elementos que caracterizan el protagonismo de la sociedad civil, la predicción de objetivos y las intervenciones son de largo plazo⁸. Además, la política de integración de los inmigrantes no es idéntica para todo el territorio, esta es una de las características fundamentales de la gestión de los modelos de integración de los extranjeros en la sociedad española.

En el VI. El capítulo describe la metodología de investigación que se utilizó en la tesis para la investigación en el campo educativo. A través de la investigación, se realiza el conocimiento, que se construye a través de un método científico. Mediante la comprensibilidad, la transparencia y la posibilidad de control, permite lograr resultados confiables y verificables. La investigación debe realizarse de acuerdo con parámetros rigurosos, mediante la formalización de los pasos para la construcción del conocimiento⁹. Existen varios métodos mediante los cuales se puede realizar la investigación. En la investigación empírica podemos distinguir la investigación observacional con intervención y la investigación cualitativa de la investigación cuantitativa¹⁰. En educación, enfocándose en métodos de investigación cualitativos y cuantitativos y queriendo comparar estas dos

⁶ Venditto, B., & Caruso, I. (2009). *I flussi migratori: Immigrazione in Europa: analisi della legislazione*.

⁷ Naval-Duran, C. (2007). *L'educazione alla cittadinanza in Spagna*.

⁸ Gil Araujo, S. (2010). *Las argucias de la integración. Políticas migratorias, construcción nacional y cuestión social*. Madrid: IEPALA Editorial.

⁹ Pellegrini y Vivianet, M. vivanet, G., Trincherò & R, (2018), Gli indici di effect size nella ricerca educativa. Analisi comparata e significatività pratica. *Journal of Educationalm Cultural and Psychological, Studies (ECPS Journali)*, (18), 275-309

¹⁰ Semeraro, R. (2011). L'analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione. *Italian Journal of educational research*, 97-106.

tipologías diferentes, se puede decir que en el primer caso, la investigación se desarrolla en el desarrollo de la interpretación de los datos que emergen de la realidad investigada. En el segundo caso, el objetivo es probar teorías. En la investigación cualitativa¹¹, el enfoque está en los datos experimentales y el análisis inductivo, en la investigación cuantitativa la tendencia es hacia la estandarización de datos. En la mayor caracterización de la investigación cualitativa conviene enfatizar que “la investigación cualitativa es una actividad situada, que coloca al observador en el mundo”¹² que los fenómenos son examinados en su contexto histórico teniendo en cuenta la realidad en la que se desarrollan y dependen de la dimensión temporal que caracteriza el proceso de investigación. Con referencia a las técnicas (observación, entrevistas, etc.), se destaca que los datos que se derivan de su uso son principalmente del análisis de textos escritos, cuya actividad consiste en el procedimiento definido de análisis de contenido. Como parte de mi trabajo de investigación doctoral, recopilé dos entrevistas biográficas, y la metodología utilizada está inspirada en la Teoría Fundamentada constructivista.

La sociedad actual se define como una “sociedad de complejidades” de hecho se caracteriza por cambios bruscos, en los que la migración y el éxodo implican diversos y graves problemas. Las migraciones, en particular, son el resultado de procesos de construcción social multidimensionales y complejos, por lo que no es fácil caracterizarlas como fenómenos empíricos y objetivamente medibles¹³. Poniendo la complejidad como un elemento a partir del cual partir, la migración de menores se concreta en un entramado dinámico y contradictorio: “es en esta perspectiva que la elección de Grounded Theory en la interpretación constructivista propuesta por Kathy Charmaz¹⁴ representa una buena elección, acorde con el proceso y la recurrencia del fenómeno investigado”¹⁵.

A esto le siguen las entrevistas con dos menores extranjeros y mis conclusiones

¹¹ De Ketele, J. (2010). Le recherche scientifique en éducation: Quels critères de qualité? *Education Science & Society*, 21-39.

¹² Denzin & Lincoln, 2005

¹³ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro studi e Ricerche IDOS.

¹⁴ Charmaz K., (2008), Grounded theory as an emergent method. *Handbook of emergent methods*, 155, 172.

¹⁵ Semeraro, R. (2011). L'analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione. *Italian Journal of educational research*, 97-106.

extraídas a la luz de mis estudios y mis experiencias de vida. El debate educativo sobre el multiculturalismo que se ha abordado entre los investigadores tiene como objetivo superar el concepto de políticas de emergencia y tiene como objetivo examinar sistemáticamente la recepción. En primer lugar, se deben tomar acciones para mejorar las prácticas de inclusión, las cuales deben ser tratadas de manera orgánica, a fin de implementar el principio constitucional del derecho a la educación. La ciencia pedagógica, en la parte que se ocupa de la educación intercultural, en un intento de dar respuesta a las diversas necesidades y diferentes realidades educativas, tiene como objetivo Implementar la normativa sobre educación multicultural. El objetivo de esta acción es la calificación del sistema escolar en contextos multiculturales en una lógica de sistema y cooperación interinstitucional, con el objetivo de ofrecer herramientas compartidas, útiles para promover la integración escolar de alumnos de origen migratorio.

¿Cuáles pueden ser las ideas operativas para mejorar la inclusión de los niños migrantes en la escuela y en nuestra sociedad? Hay varios puntos en los que se deben tomar medidas. En primer lugar, es necesaria la implicación de todos los implicados en los procesos educativos: profesores, responsables escolares, familias, asociaciones, voluntariado para mejorar la inclusión y la buena escolarización. Se requieren más inversiones en todas aquellas situaciones críticas que necesitan más ayuda.

La presencia de niños extranjeros en nuestra sociedad es ahora un hecho estructural. Es urgente elaborar una estrategia ad hoc bajo el aspecto didáctico, es necesario desarrollar programas de formación abiertos al diálogo y la cooperación disponibles para los procesos de integración, con los que involucrar a todos los protagonistas del proceso educativo. También es útil la preparación de documentos escolares e información en el sitio en los idiomas de las comunidades presentes, involucrando familias extranjeras integradas. La atención al nivel del idioma es sin duda un primer compromiso que la escuela debe hacer para no crear focos de desventaja y marginación para los estudiantes extranjeros en comparación con el resto de la clase. En cada escuela, es necesario formar grupos preparatorios para los recién llegados que no conocen el idioma y las reglas de nuestra escuela, los menores dentro del grupo harán parte del plan de estudios y al

mismo tiempo aprenderán el idioma italiano. También es necesario emitir una disposición legislativa que prevea cursos específicos para menores extranjeros en todas las escuelas.

Introduzione

Questo lavoro di ricerca si occupa di immigrazione, e di minori migranti, la tesi affronta l'argomento sotto i diversi aspetti giuridici, sociologici, educativi. Lo studio documenta il fenomeno sociale della migrazione che stiamo vivendo, nello specifico si occupa di minori migranti, i quali a partire da questo nuovo secolo, sono diventati i protagonisti della questione, e purtroppo sempre più spesso apprendiamo che i minori sono vittime nei loro viaggi della speranza. Il tema della migrazione mi ha sempre appassionato, ma la spinta ad approfondire l'argomento è scaturito da una conferenza, dove veniva affrontata la problematica. Era il 2016, anno in cui in Italia si arrivò a cifre record di sbarchi di immigrati e si era creato un clima di perenne emergenza. D'altronde, io stessa (sono una docente di sostegno) per la mia professione mi ero spesso trovata ad affrontare le numerose difficoltà, che si verificano al momento dell'ingresso a scuola di un minore straniero. Ho assistito, purtroppo, a numerosi episodi di disagio da parte dei minori, poiché spesso vengono inseriti nella classe senza avere una minima conoscenza né della lingua italiana, né delle nostre regole. Da qui è nato il mio interesse e l'esigenza di conoscere in modo approfondito il diritto all'educazione del minore straniero e la loro applicazione.

Elemento caratterizzante che si è osservato, all'interno del flusso migratorio, è l'incremento rilevante del numero degli stranieri con età inferiore ai 18 anni. I minori stranieri sono una parte importante di questi movimenti migratori, anche in Italia sono tanti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze provenienti sia da paesi comunitari sia al di fuori dell'Europa, che arrivano in questo paese dopo un lungo e difficile viaggio. Così viene espresso da Save Children il loro diritto:

“Questi minori hanno il diritto, non sempre riconosciuto, ad essere trattati come tali, al di sopra di ogni altra considerazione legata, ad esempio al loro status di migrante. Inoltre gli adulti hanno il dovere di proteggerli da qualsiasi forma di abuso, violenza o maltrattamento”. (artt. 19, 32, 34, 35 e 36 CRC71)¹.

Il fenomeno migratorio è studiato sia in Italia sia in molti paesi europei ed è

¹ Save the Children, (2009). *Annual Report*.

inserito nell'ambito della pedagogia multiculturale, che postula nei suoi principi la difesa dell'uomo e il riconoscimento della persona umana, a prescindere dal sistema culturale di cui fa parte.

Obiettivo della ricerca in questo lavoro, consiste nell'originalità e nella novità dell'argomento da me affrontato nella tesi di dottorato, cioè illustrare se il sistema di istruzione italiano è in grado di eliminare il gap culturale in cui si trova il minore straniero in Italia. Per poter verificare la validità della mia tesi mi sono proposta di conoscere la realtà attuale dei minori stranieri in Italia e le buone pratiche scolastiche, alla luce della normativa sui bisogni speciali e tutte le problematiche inerenti all'inserimento dei minori stranieri nella scuola italiana.

Nel primo capitolo si fa un excursus storico, si esamina il sistema educativo nella Roma antica, poiché è dallo studio del passato che si forma la conoscenza. Da Roma provengono i principi educativi e di umanesimo che hanno influenzato la nostra cultura.

Alla luce di questi principi si analizza il problema dell'educazione in particolare dei minori. Infatti già dalla Roma antica esistevano degli istituti, sovvenzionati dalla carità degli aristocratici, che si occupavano dei bambini orfani. Nell'antichità, infatti, troviamo i modelli culturali che hanno ispirato la nostra società e i principi che la regolano. Nella Roma antica, l'istruzione e l'educazione di minori, era un'istituzione fondamentale esattamente come oggi, tutto ciò è attestato da numerosi reperti archeologici ritrovati (strumenti di scrittura, tavolette di cera ecc.) e fonti epigrafiche monumentali e letterarie. Nell'educazione romana si evidenziano alcune peculiarità, innanzi tutto il carattere aristocratico dell'istruzione, cioè i valori che esprime sono anche i limiti sociali che l'educazione romana possiede come la paideia greca, infatti l'istruzione era esclusivo diritto dei cittadini e della popolazione libera².

Nel II capitolo sono state esaminate le caratteristiche del fenomeno migratorio, si è osservato che il numero complessivo dei migranti forzati ha superato i 71 milioni alla fine del 2015 (Richiedenti asilo, rifugiati, sfollati e apolidi sotto la

² De Leon Lázaro, G., (2013), Le educación en Roma. *Anuario jurídico y económico escurialense*, (46), 469-482.

protezione UNHCR e rifugiati e sfollati interni palestinesi)³. I dati resi noti dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, evidenziano che sono 65,3 milioni di persone coinvolte nel fenomeno migratorio, come risultato di guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani.

Si è cercato di fornire un quadro generale delle norme internazionali in materia di migrazione minorile e dunque sono state definite nel dettaglio, quali siano le norme vincolanti per gli stati e quali comportamenti debbano essere adottati dagli stessi.

Nell'esaminare le norme di diritto internazionale generale che si occupano del trattamento dello straniero presente sul territorio di uno stato, la ricostruzione di una disciplina internazionale delle migrazioni, vincolante per tutti gli stati, è tuttora difficile. La materia in questione rientra nell'ambito di dominio riservato ai singoli stati, i quali possono liberamente stabilire la regolamentazione. Per prima cosa si è individuata la definizione di MSNA a livello internazionale, poi sono stati presi in considerazione due trattati internazionali, per quanto riguarda gli stranieri e i minori, "La convenzione di Ginevra" (1951) e "La Convenzione di New York" (1989). Dalla normativa internazionale si è passati a quella europea con un'analisi del quadro legislativo che regola l'accoglienza nell'unione europea con il "Regolamento di Dublino" e la "Convenzione di Schengen".

La ricerca è proseguita con il minore nello spazio comunitario con la normativa che regola l'accoglienza nell'Unione europea per MSNA, sono state, inoltre, esaminate le norme di diritto dell'Unione europea a tutela dei minori non accompagnati provenienti da paesi terzi.

Nel III capitolo viene definito il concetto di minore in Italia secondo il codice civile italiano e la condizione giuridica del minore straniero in Italia. Il principio del diritto d'asilo è stato inserito dai padri della nostra Costituzione tra i primi 12 articoli della carta costituzionale, cioè tra quelli che contengono i principi fondamentali. Lo stato italiano determina inoltre, la posizione giuridica dello straniero. Negli anni "90", in Italia, il fenomeno migratorio ha avuto un serio incremento, con un aumento esponenziale dei migranti nel Paese, si è reso quindi necessario, regolamentare il fenomeno con l'emanazione della legge (n. 39/90 o

³ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro studi e Ricerche IDOS.

legge Martelli), con la quale sono state poste le basi per una politica più organica nell'ambito dell'immigrazione. Si fanno dei passi avanti nel concetto di accoglienza, con la promulgazione nel 1998 della legge Turco-Napolitano, che punta a proporre un nuovo modello per la risoluzione della problematica. In seguito, la legge Bossi-Fini n.189 del 30 luglio 2002 nella nuova legge l'orientamento verso il processo di integrazione, che era presente nella legge precedente cambia e la modifica in senso restrittivo nei confronti degli immigrati. In Spagna la tutela giuridica ai minori deriva dalla ratifica di importanti trattati internazionali, come la "Convención de Derechos del Niño" dell'ONU del 20 novembre 1989, firmato il 30 novembre 1990. Questa data è significativa, in quanto segna l'inizio del cambiamento della politica nei confronti dei minori, rivelando una maggiore attenzione ai loro bisogni e riconoscendo maggiori tutele. In osservanza ai principi costituzionali, e alla luce del nuovo indirizzo indicato negli ultimi anni, si è sviluppato un profondo processo di innovazione nell'ordinamento giuridico spagnolo in materia di minori che ha portato all'emanazione nel 1996 di una legge per la protezione dei minori, la "Ley orgánica" 1/1996 de 15 de enero. La legge ha cercato di risolvere le problematiche sorte nell'applicazione della legge 21/1987 attraverso lo snellimento e la chiarificazione dei procedimenti, con il fine ultimo che il minore non sia mai indifeso o non protetto in nessun momento.

Nel capitolo IV "Il diritto all'educazione del minore straniero in Italia" viene esaminata l'inclusione e l'accoglienza dei minori migranti. Per analizzare in modo approfondito il fenomeno migratorio occorre porre in evidenza diverse problematiche intrinseche, in relazione all'inserimento nella scuola, che di fatto impediscono la realizzazione e l'integrazione di quella parte di umanità più povera e debole. Il focus, cioè inclusione e l'accoglienza dei minori migranti nella nostra realtà diventano così degli obiettivi basilari, e in questo la funzione delle istituzioni educative è di fondamentale importanza. Il diritto all'istruzione è sancito nella nostra costituzione nell'art.34, e nel contesto migratorio questo diritto è garantito per tutti i minori presenti in Italia a prescindere dalla loro situazione giuridica, (quindi anche se irregolari) dal T.U. 286/98, art. 38. Il fenomeno migratorio deve essere affrontato guardando, innanzi tutto, ai molteplici aspetti di cui sono

espressione i minori. Si parla, in questo caso, di dimensione personale, relazionale culturale, socio-economica, organizzativa, cioè di fattori completamente diversi da quelli a cui i minori stranieri sono abituati. Coerentemente il concetto di diritto/dovere all'istruzione, pone pertanto, delle responsabilità alle istituzioni scolastiche che devono rendere fruibile a tutti l'accesso ai diversi livelli di istruzione (dall'educazione prescolare in avanti), e garantire il diritto allo studio, soprattutto fra i neoarrivati e i più vulnerabili (minori non accompagnati, richiedenti asilo, ecc.).

Nel V capitolo viene trattato il diritto all'educazione del minore straniero in Spagna e la loro accoglienza. Dopo una lunga dittatura ipercentralista (1939-1975) e una transizione pacifica alla democrazia (1975-1979), la Spagna ha partecipato al processo di europeizzazione ed ha avuto profonde trasformazioni sociali⁴.

La Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, come quella italiana pone tra i suoi principi fondamentali la protezione dei minori, e non sono previste norme in materia di immigrazione data la poca rilevanza del fenomeno migratorio nel momento storico della sua redazione. Nonostante ciò nell'articolo 13, sono riconosciuti agli stranieri residenti nel territorio un numero ristretto di diritti fondamentali; il primo comma dell'articolo sancisce il riconoscimento di un'uguaglianza sostanziale tra cittadini spagnoli e cittadini di Paesi terzi, in merito al godimento dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali garantite dalla Costituzione stessa, secondo i termini stabiliti dalla legge e dai trattati internazionali⁵. Le politiche migratorie sono state introdotte solo lentamente e in modo non sistematico. Queste premesse sono all'origine di forti similitudini tra il caso spagnolo e quello italiano sia per quanto riguarda l'ambito normativo che in relazione al processo di decentramento e all'inevitabile differenziazione regionale che esso produce⁶. La realtà del multiculturalismo ci ha fatto riflettere e riconoscere che la Spagna oggi è un paese con un forte aumento di pluralità culturale, e ci ha sollecitato a riesaminare la gran parte dei giudizi applicati nella

⁴ Moreno, L., & Salido, O. (2006). Famiglia e Welfare. *Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)*.

⁵ Furia, A. (2011). Migrazioni e discorso securitario. La tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Spagna. *Confluenze. Rivista di studi Iberoamericani*, 3(1), 17-42.

⁶ Venditto, B., & Caruso, I. (2009). *I flussi migratori: Immigrazione in Europa: analisi della legislazione*.

teoria politica, come le frontiere, la cittadinanza, la sovranità, diritti dei gruppi e degli individui, pluralismo, tolleranza, democrazia, rappresentazione politica⁷. La politica di integrazione si fonda su un accordo tra le parti implicate, richiedendo una certa tolleranza e una apertura nei confronti delle differenze dei diversi gruppi di immigrati e, al contempo, l'assunzione delle norme e valori che sostengono la convivenza democratica nella società da parte degli immigrati. Gli elementi che caratterizzano il protagonismo della società civile, la previsione degli obiettivi e degli interventi sono a lunga scadenza⁸. Inoltre la politica di integrazione degli immigrati non è identica per tutto il territorio, questa è una delle caratteristiche fondamentali della gestione dei modelli di integrazione degli stranieri nella società spagnola.

Nel VI. Capitolo si descrive la metodologia di ricerca che è stata usata nella tesi per l'investigazione nell'ambito educativo. Attraverso la ricerca si realizza il sapere, che si costruisce attraverso un metodo scientifico. Mediante la comprensibilità, la trasparenza, e la possibilità di controllo, essa permette di raggiungere risultati attendibili e verificabili. La ricerca deve essere condotta secondo dei parametri rigorosi, attraverso la formalizzazione dei passaggi per la costruzione della conoscenza⁹. Diversi sono i metodi con cui può essere condotta la ricerca. Nella ricerca empirica possiamo distinguere la ricerca osservativa con intervento e la ricerca qualitativa da quella quantitativa¹⁰. In educazione, focalizzandosi sui metodi di ricerca di tipo qualitativo e quantitativo e volendo comparare queste due diverse tipologie, si può dire che nel primo caso, la ricerca si dispiega nello sviluppo di interpretazione dei dati emergenti dalla realtà indagata. Nel secondo caso lo scopo è quello di testare teorie. Nella ricerca qualitativa¹¹ l'attenzione si pone sui dati esperienziali e ad analisi di tipo induttivo, nella ricerca quantitativa la tendenza è alla standardizzazione dei dati.

⁷ Naval-Duran, 2007.

⁸ Venditto, B., & Caruso, I. (2009). *I flussi migratori: Immigrazione in Europa: analisi della legislazione*.

⁹ Pellegrini y Vivianet, M. Vivianet, G., Trincherò & R. (2018). Gli indici di effect size nella ricerca educativa. Analisi comparata e significatività pratica. *Journal of Educationalm Cultural and Psychological, Studies (ECPS Journali)* (18), 275-309.

¹⁰ Semeraro, R. (2011). L'analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione. *Italian Journal of educational research*, (97-106.)

¹¹ De Ketele, J. (2010). *Le recherche scientifique en éducation: Quels critères de qualité?* *Education Science & Society*, 21-39.

Nella maggiore caratterizzazione della ricerca qualitativa occorre sottolineare che “la ricerca qualitativa è un’attività situata, che colloca l’osservatore nel mondo”¹² che i fenomeni vengono esaminati nel loro contesto storico tenendo conto della realtà in cui si svolgono e sono dipendenti dalla dimensione temporale che caratterizza il processo di ricerca. In riferimento alle tecniche (osservazione, interviste, ecc.), si evidenzia come i dati derivanti dal loro uso siano prevalentemente da analisi di testi scritti, la cui attività consiste nella procedura definita di analisi del contenuto. Nell’ambito del mio lavoro di ricerca dottorale ho raccolto due interviste biografiche, e la metodologia utilizzata è ispirata alla Grounded Theory costruttivista.

L’attuale società è definita come “società delle complessità” infatti è contraddistinta da repentini cambiamenti, nella quale le migrazioni, gli esodi comportano diverse e gravi problematiche. Le migrazioni, in particolare, sono il frutto di processi di costruzione sociale multidimensionali e complessi, quindi non è facile connotarle come fenomeni empirici e oggettivamente misurabili¹³. Ponendo la complessità come elemento da cui iniziare, la migrazione di minori prende corpo in una rete dinamica e contraddittoria:” è in questa prospettiva che la scelta della Grounded Theory nell’interpretazione costruttivista proposta da Kathy Charmaz¹⁴, rappresenta una buona scelta, coerente con la processualità e la ricorsività del fenomeno indagato”¹⁵.

Seguono le interviste con due minori stranieri e le mie conclusioni tratte alla luce dei miei studi e dalle mie esperienze di vita. Il dibattito educativo alla multiculturalità che è stato affrontato tra i ricercatori, vuole superare il concetto di politiche emergenziali e si pone come scopo di esaminare in modo sistematico l’accoglienza. In primo luogo occorre agire al miglioramento delle pratiche di inclusione e che bisogna affrontare in modo organico, per attuare il principio costituzionale del diritto allo studio. La scienza pedagogica, nella parte che si occupa di educazione interculturale, nel tentativo di rispondere alle varie esigenze

¹² Denzin & Lincoln, 2005.

¹³ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro studi e Ricerche IDOS.

¹⁴ Charmaz K., (2008), Grounded theory as an emergent method. *Handbook of emergent methods*, 155, 172.

¹⁵ Semeraro, R. (2011). L’analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione. *Italian Journal of educational research*, (97-106).

e delle diverse realtà educative si pone l'obiettivo di implementare le normative sull'educazione multiculturale. Obiettivo di questa azione è la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali in una logica di sistema e di cooperazione interistituzionale, con l'obiettivo di offrire strumenti condivisi, utili a promuovere l'integrazione scolastica degli alunni con background migratorio.

Quali possono essere gli spunti operativi per migliorare l'inclusione dei minori migranti nella scuola e nella nostra società? Sono diversi i punti dove bisogna agire. Si necessita, innanzitutto, il coinvolgimento di tutti gli attori dei processi educativi: docenti, dirigenti scolastici, famiglie, associazioni, volontariato affinché si possa migliorare l'inclusione e la buona scuola. Si chiedono maggiori investimenti in tutte quelle situazioni critiche che necessitano di maggiore aiuto.

La presenza dei ragazzi stranieri nella nostra società è ormai un dato strutturale. È urgente predisporre una strategia ad hoc sotto l'aspetto didattico, occorre sviluppare programmi di formazione e aperti al dialogo e alla cooperazione disponibile ai processi di integrazione, con i quali coinvolgere tutti i protagonisti del processo educativo. Utile anche la predisposizione dei documenti scolastici e le informazioni sul sito nelle lingue delle comunità presenti, coinvolgendo le famiglie straniere integrate. L'attenzione al piano linguistico è sicuramente un primo impegno che la scuola deve prendersi per non creare sacche di svantaggio e marginalizzazione degli alunni stranieri rispetto al resto della classe. In ogni scuola, è necessario formare dei gruppi preparatori per i nuovi arrivati che non conoscono la lingua e le nostre regole scolastiche, i minori all'interno del gruppo svolgeranno una parte di curriculum e nello stesso tempo impareranno la lingua italiana. Occorre inoltre l'emanazione di una norma legislativa che preveda in tutte le scuole dei percorsi mirati per i minori stranieri.

Capitolo I

Dalla cultura per l'educazione nella Roma antica, all'integrazione dei minori stranieri e l'educazione multiculturale

I.1. L'educazione nell'antica Roma

“La storia dell'educazione è oggi un contenitore di molte storie dialetticamente interconnesse e interagenti accumulate dall'oggetto complesso “educazione” se pure messo sotto lenti diverse e differenziato nella sua metodologia. Non solo: anche i metodi (le lente, per così dire) hanno caratteri preliminarmente differenziati in modo da dare ad ogni ambito d'indagine la sua autonomia/specificità, da riconoscerlo come “territorio” dell'indagine storica”¹⁶. Nell'antichità, infatti, troviamo i modelli culturali che hanno ispirato la nostra società e i principi che la regolano. Nella Roma antica, l'istruzione e l'educazione di minori, era un'istituzione fondamentale esattamente come oggi, tutto ciò è attestato da numerosi reperti archeologici ritrovati (strumenti di scrittura, tavolette di cera ecc.) e fonti epigrafiche monumentali e letterarie¹⁷. La società romana era una dominata da una élite aristocratica e culturalmente maschilista. Infatti la scuola primaria era impartita per tutte le classi sociali, ma alle ragazze non era permesso l'accesso alle scuole superiori, era consentito solo i maschi appartenenti alla classe sociale degli aristocratici¹⁸.

Sin dall'antica Grecia è stata sentita l'esigenza di educare i figli e per questo i genitori erano anche disposti a pagare un buon maestro che fosse in grado di istruirli. L'educazione può essere intesa come un filo che collega le generazioni tra loro e che tuttavia consente alla società di subire dei cambiamenti, e ciò in relazione alla rigidità degli insegnamenti oppure riferiti alla maggiore tolleranza”. Un filo che a volte allenta a volte si tende perché l'atteggiamento dei padri in certe

¹⁶ Cambi, F. (2003). *Manuale di storia della pedagogia*. Roma-Bari: Gius. Laterza & figli SPA.

¹⁷ La Penna, A. (1990). *Education and Culture in Ancient Rome*. Firenze: Casa editrice La nuove Italia.

¹⁸ Balaci, M., & Onitiu, A. (2013). Historical and anthropological perspective upon ancient education. In A. V., *Applied Social Sciences: Education Sciences*.

culture è più tollerante e in altre più esigente e rigoroso”¹⁹.

L’educazione e la cura dei figli, come altri elementi che formano la cultura e la civiltà romana non sono un elemento statico, ma subiscono le trasformazioni che subisce Roma nel corso della sua storia. L’istruzione nella Roma antica è stata condizionata dalla cultura ellenica in due aspetti: da una parte perché la cultura romana è stata influenzata in tutti gli aspetti dell’organizzazione politica; dall’altra parte si raffigura nell’organizzazione del sistema educativo e nel tipo di società e nella forma di stato a cui appartiene. Invero si possono distinguere diverse fasi evolutive nel sistema scolastico romano che sono aderenti al periodo storico a cui appartengono.

Nell’educazione romana si evidenziano alcune peculiarità, innanzi tutto il carattere aristocratico dell’istruzione e l’elemento urbano dei contenuti, cioè i valori che esprime sono anche i limiti sociali che l’educazione romana possiede come la paideia greca, infatti l’istruzione era esclusivo diritto dei cittadini e della popolazione libera²⁰.

I.2. La supremazia del modello ellenistico

Il confronto tra il modello educativo greco e il modello romano tradizionale, “catoniano” aveva riconosciuto la supremazia del modello ellenistico, Roma era di fatto diventata bilingue, Plutarco e Quintiliano avevano contribuito alla diffusione dei due idiomi, essi divulgheranno le loro idee riguardo l’educazione che la famiglia degli Scipioni aveva già adottata per i propri figli. Nei decenni tra il III-II a.C. inizia l’evoluzione del modello educativo sotto l’influenza greca e mediorientale. I nuovi programmi di studio, formulati con un’impronta più liberale, prevedono lo studio della retorica, della filosofia, della ginnastica, della danza e di alcune discipline artistiche.

Nasce così l’esigenza, tra le nuove classi emergenti dei cavalieri e dei nuovi ricchi, di un’educazione migliore per i propri figli²¹. Sull’esempio di quelle che erano le famiglie più nobili e aristocratiche di Roma iniziano ad essere molto

¹⁹ Storoni Piazza, A. M. (1991). *Padri e figli nella Grecia antica*. Roma: Armando.

²⁰ De Leon Lazaro, G. (2013). Le educacion en Roma. *Anuario Juridico y Economico Escorialense*, XLVI.

²¹ Frasca, R. (1991). *Donne e uomini nell’educazione a Roma*. Firenze: La Nuova Italia.

richiesti i maestri di pittura e disegno, insieme a quelli di danza e musica²². Si tratta di un fatto abbondantemente documentato a partire dalla fine della repubblica. Tuttavia, non si conosceva in quel periodo che l'insegnamento di discipline come la danza o la pittura potessero essere un valido supporto per le disabilità. Appare chiaro che nessuno se ne sia accorto né prima né dopo, solo i familiari del piccolo Pedio²³, particolare che assume le caratteristiche di un episodio unico nel suo genere. Sono pochissimi gli elementi che conosciamo, ma contestualizzati al periodo socio-culturale e pedagogico del tempo fece scalpore, tanto è vero che Plinio definisce "celebre" e "presa da uomini illustri" la decisione di fare studiare l'arte della pittura a Quinto Pedio, nipote di Quinto Pedio ex console e trionfatore e indicato da Cesare dittatore quale coerede di Augusto, il quale era muto e quindi minorato sin dalla nascita. Pur essendo morto in giovane età il piccolo Pedio, ebbe modo di fare "grandi progressi in quell'arte". La scelta del padre di fare studiare l'arte della pittura ebbe grande importanza nella riduzione del grave handicap per le ripercussioni a livello educativo. Plinio, conoscendo la cultura e i comportamenti dei romani considera questa storia degna di essere raccontata. Pedio ebbe modo di dimostrare le buone capacità pittoriche, ma soprattutto di liberarsi in parte della sua disabilità. Questo episodio rimane un unicum pedagogico, per la prima volta un genitore decide di affidare a un maestro di pittura la cura dell'handicap del proprio figlio. Il fatto ha notevole rilevanza se collocato nel contesto socio culturale e pedagogico di quel periodo, emergono due elementi, aver voluto recuperare un bambino in difficoltà, e l'innovazione attraverso l'insegnamento della pittura. Infatti è noto, che la nascita di un bambino a Roma come in tutto il corso della storia non implicò sempre il suo accoglimento in famiglia. Era nella facoltà del pater familia decidere in tal senso, quindi assumersene a tutti gli effetti la paternità. L'uso dell'esposizione dei neonati era molto radicato sia in Grecia sia a Roma. Il padre manifestava la propria volontà alla puerpera e agli astanti sollevando il bambino da terra. Non si conosce esattamente quando furono istituite le prime scuole regolari. Plutarco indica come data il 250 a.C. Prima di quel periodo i ragazzi ricevevano la loro educazione a

²² Plinio. (s.d.). *Natural historia*, 35,135.

²³ Frasca, R. (2010). Pedio, Mutus Puer. La disabilità nell'antica Roma. La dislessia e i disturbi specifici di apprendimento. *Annali della pubblica istruzione*, 99.

casa. I giovani più poveri erano istruiti dai genitori, invece i ragazzi provenienti da classi più agiate venivano educati da maestri scelti tra gli schiavi liberati, scelti tra i prigionieri di guerra, generalmente di origine greca che erano più colti²⁴.

I.3. I principi di umanesimo nel diritto romano

Principi di umanesimo nella società romana si ritrovano negli istituti di carità e sussistenza e nell'educazione dei poveri. Ben note erano le condizioni degli schiavi, trattati duramente dai loro padroni. Occorre ricordare, "A lode però dell'umanità"²⁵, che ci sono numerosi esempi sia nella società greca che in quella romana, di adozione di misure di carità per aiutare gli indigenti. Lo storico legislatore Caronda scrisse nelle sue leggi che era un'azione lodevole dare aiuto ai bisognosi. Nell'impero romano era prevista l'assistenza sanitaria gratuita per i più poveri. Particolare attenzione meritavano i figli dei cittadini bisognosi da parte dell'imperatore Nerva, il quale ordinò che fossero sostenuti a spese dello stato. L'ideale di cultura fondato sull'umanitas e sui principi euristici della bellezza e dell'equilibrio intesi come armonia, che si rivelava nelle proporzioni, nella quiete, nella sintesi equilibrata sia nell'arte sia nel pensiero, trovano applicazione nella tutela dei ragazzi di ogni nazionalità. Il diritto romano trovava rimedi e tutele a tutte le situazioni che potessero generare uno squilibrio all'ordine costituito, quindi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento stesso²⁶. La cura ventris è sicuramente un esempio di una particolare forma di curatela nel diritto romano. Per cura ventris si può intendere curatela del ventre, del nascituro, ovvero una forma di protezione predisposta dall'ordinamento a favore di chi non è ancora nato, qualora la figura del pater familias venga a mancare. Nel diritto privato romano, oltre alla cura furiosi ed alla cura prodigi, vi sono altre forme di cura: oltre alla cura impuberis ed alla cura ventris, la più nota è la cura minorum XXV annis, un istituto sorto in epoca classica tramite l'attività del pretore, per consentire una maggiore partecipazione del minore stesso alla vita commerciale. Infatti, ancorché sui iuris, al minore erano riconosciute diverse tutele, le quali, se

²⁴ Montanelli, I (2011). *Storia di Roma*. Milano: Rizzoli.

²⁵ Morichini, C. L. (1869). *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma*. Roma: Ed. Stabilimento Tip. Camerale.

²⁶ Brutti, M. (2011). *Il diritto privato nell'antica Roma*. Torino: Giappichelli.

applicate, avrebbero reso estremamente rischioso per una controparte intrattenere rapporti d'affari con il minore stesso²⁷. Considerando che gli studi giuridici del mondo romano hanno posto in evidenza elementi inconfondibili dei loro principi di umanesimo e di tutela verso tutti i soggetti più fragili, in particolare di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, quindi maggiormente bisognosi di tutele.

Possiamo ritenere che i principi di tutela dei minori sono insiti nella cultura romana, e che occorre conoscere il passato per non dimenticare le nostre radici.

²⁷ Vai, F. (2013). *Finalità e possibili riletture della cura ventris*. Padova.

Capitolo II

La condizione giuridica del minore straniero

II.1. Le caratteristiche del fenomeno migratorio: flussi forzati nel mondo e in Europa

Nel 2015 nel mondo ogni minuto 24 persone sono state costrette a lasciare la propria casa: 34.000 in media al giorno. Il numero complessivo dei migranti forzati ha superato i 71 milioni alla fine del 2015 (Richiedenti asilo, rifugiati, sfollati e apolidi sotto la protezione UNHCR e rifugiati e sfollati interni palestinesi)²⁸. I dati resi noti dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, evidenziano che sono 65,3 milioni di persone coinvolte nel fenomeno migratorio, come risultato di guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani. Il Ministero del governo ha diffuso i dati relativi all'immigrazione via mare, ciò ha permesso di dare la giusta dimensione del fenomeno. Si possono, inoltre, comparare i dati italiani con quelli spagnoli così da poter fare alcune ipotesi sul funzionamento dei controlli via mare²⁹.

In questi ultimi anni, si è fatta sempre più rilevante una categoria particolarmente vulnerabile di migranti: i minori migranti, accompagnati o meno nel loro percorso migratorio, che rappresentano oltre la metà (51%)³⁰ delle persone richiedenti protezione, tra i migranti forzati di cui sono disponibili i dati anagrafici.

Nel 2016 sono morte in mare 5022 persone che cercavano di raggiungere l'Europa, mai nella storia ne erano morte così tante. Questo drammatico record dovrebbe muovere le coscienze e le politiche degli europei, invece spesso ci si trova davanti a politiche antimigrazione³¹. Invece spesso si è più reattivi davanti ad altri record, come quello degli arrivi in Italia, che già ad ottobre hanno superato i numeri del 2015.

L'Unione Europea, davanti a questo scenario confuso e tragico, continua a

²⁸ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro Studi e Ricerche IDOS.

²⁹ Coslovi, L. (2007). *Brevi note sull'immigrazione via mare in Italia e in Spagna*. CeSPI, Rome.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Caponio, T. (2006). *Città italiane e immigrazione. Discorso pubblico e politiche a Milano, Bologna e Napoli* (pp. 9-304). Il Mulino.

mostrare la sua incertezza politica, su un argomento che divide stati e popoli, ma che viene troppo spesso usato a fini demagogici ed elettorali³².

A marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra la Turchia e l'Unione Europea, gli arrivi in Grecia si sono praticamente bloccati, e gli arrivi di migranti via mare si sono concentrati in Italia, dove il 2016 è diventato l'anno con il maggior numero di persone arrivate via mare³³.

Nel 2015 circa un milione di persone ha attraversato il Mediterraneo. Si tratta del dato più alto di sempre, pensate che erano 216 mila nel 2014, 60 mila nel 2013 e 22 mila nel 2012. Di questo milione di persone, 856 mila sono sbarcate in Grecia e 153 mila in Italia³⁴.

Secondo i dati Unhcr, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 sono sbarcate in Europa 361.678 persone, di cui 181.405 in Italia e 173.447 in Grecia.

Si tratta di un dato inferiore del 64% rispetto a quello del 2015, quando erano arrivate appunto un milione di persone. C'è da dire però che il 2015 è stato un anno record; i migranti arrivati nel 2016 hanno eguagliato in numero quelli arrivati tra il 2011 e il 2014 compresi. A dicembre 2016 sono sbarcate sulle coste del Mediterraneo diecimila persone, contro le 118 mila di dicembre 2015³⁵.

La differenza è tutta nei flussi verso la Grecia, che si sono quasi azzerati dopo l'accordo con la Turchia e la chiusura della rotta balcanica. Sono circa 1.600 le persone arrivate in Grecia a dicembre 2016. In Italia nel 2015 arrivarono 153 mila persone. Nel 2016 181 mila, il 18% in più. Se fino a settembre il numero di arrivi era in linea con quello dell'anno precedente, da ottobre c'è stata una svolta quando si è superato il numero di arrivi di tutto l'anno 2015. Novembre ha confermato il trend, mentre a dicembre il numero di arrivi del 2016 (8.300 persone) è stato leggermente inferiore a quello del 2015 (9.600) Afghanistan (12%) e Nigeria (10%)³⁶. Il numero di siriani e afgani è tuttavia crollato dopo 2016, visto che i migranti provenienti da questi due paesi arrivavano quasi

³² Ambrosini, M. (2010). *Richiesti e respinti: l'immigrazione in Italia: come e perché* (Vol. 687). Il Saggiatore.

³³ Ambrosini, M. (2016). La regolazione dell'immigrazione in Italia e nell'Europa meridionale: tra sovranità nazionale, mercato e diritti umani. *Sociologia del lavoro*.

³⁴ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro studi Ricerche IDOS.

³⁵ Bisogno, E. (2008, dicembre). *Quali dati ufficiali sull'immigrazione straniera in Italia: molte sfide, alcune priorità*. *Statistical Conference*. Roma: Istat.

³⁶ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro Studi e Ricerche IDOS.

esclusivamente in Grecia, dove non riesce ad arrivare più quasi più nessuno³⁷.

I paesi di provenienza dei migranti, più rappresentati su scala europea, sono Siria, l'Afghanistan, l'Iraq, Kosovo e Albania (vedi tabella n. 1)

Tabella n. 1

UNIONE EUROPEA. Principali paesi d'origine dei richiedenti asilo (2011-2015)									
	2011		2012		2013		2014		2015
Afghanistan	28.160	Afghanistan	28.020	Siria	50.435	Siria	122.115	Siria	368.400
Russia	18.325	Russia	24.290	Russia	41.485	Afghanistan	41.370	Afghanistan	181.360
Pakistan	16.265	Siria	24.115	Afghanistan	26.200	Kosovo	37.895	Iraq	124.905
Iraq	15.230	Pakistan	19.785	Serbia	22.375	Eritrea	36.925	Kosovo	72.465
Serbia	14.105	Serbia	19.055	Pakistan	20.815	Serbia	30.840	Albania	67.740
Totale	309.820	Totale	336.015	Totale	435.385	Totale	626.710	Totale	1.321.600

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Eurostat

In Italia sbarcano soprattutto persone provenienti da paesi africani³⁸. Le provenienze più rappresentate nei circa 181 mila migranti arrivati nel 2016 sono: Nigeria (21%), Eritrea (12%), Guinea, Gambia e Costa d'Avorio (7%), Senegal (6%), Sudan e Mali (5%).

Ad arrivare in Italia sono stati soprattutto uomini (71%), con una considerevole fetta di minori non accompagnati, in continua crescita (il 16% degli arrivi)³⁹.

La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia (il 68%) ma ci sono arrivi via mare anche in Calabria (17%), Puglia (7%), Sardegna (5%) e Campania (3%)⁴⁰.

La lettura di questi dati ci fa riflettere e identificare le caratteristiche che assumeranno i flussi migratori nel breve futuro. Innanzi tutto la globalizzazione del fenomeno, nei fatti la migrazione è diventata un fenomeno globale negli ultimi decenni. Sono ormai molti i paesi dai quali si muovono gli immigrati. La causa

³⁷ Valbruzzi, M. (2018). *L'immigrazione in Italia tra realtà, retorica e percezione*. I. Mulino, 67(5), 789-795.

³⁸ Piras, R., & Zanda, F. (2019). *Migrazioni e rimesse: un'analisi dei determinanti a livello regionale*.

³⁹ Conti, C., Orchidea, A., & Arigoni, I. (2003). *Migrazioni post-moderne: il caso dei flussi Est-Ovest. Siamo pochi o siamo troppi*, 303-336.

⁴⁰ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione*. Roma: Centro Studi e Ricerche IDOS.

dei loro movimenti ha diversa ragione e può identificarsi nelle motivazioni economiche, sociali o culturali⁴¹. Tutto ciò ha condotto ad un aumento esponenziale della migrazione per fattori emergenziali come guerre civili, disastri ambientali, povertà, persecuzione e altri motivi hanno portato le persone di molti continenti a rischiare l'insicurezza e a sacrificare considerevoli risorse finanziarie nel tentativo di garantirsi un futuro migliore. Altro elemento distintivo del fenomeno migratorio è la femminilizzazione dell'immigrazione, in molti paesi sta crescendo notevolmente il numero delle donne che lasciano il loro paese per cercare altrove migliori condizioni di vita⁴².

II.2. Gli effetti delle politiche europee per i migranti nel 2016

Vista la grande emergenza derivata dall'enorme massa di arrivi, si è giunti all'accordo tra Turchia ed Unione Europea. L'impegno del governo turco ha (quasi) azzerato il flusso di migranti che approdava sulle isole greche dalle coste turche.

Purtroppo, nel 90% dei casi si parla, di persone provenienti dal teatro di guerra della Siria, oppure dall'instabilissimo Afghanistan e dall'Iraq funestato da decenni di guerre e terrorismi.

Risulta chiaro, che l'Europa non ha la volontà di applicare delle misure migratorie che permettano un ingresso regolamentato dei richiedenti asilo, spezzando così anche il commercio illegale dei migranti⁴³.

Le persone che vengono ospitate in questi campi di accoglienza non ricevono un buon trattamento, così come è stato dimostrato da molti reportage. Molti migranti sono stati condotti nel campo di Idomeni, i quali, dopo la chiusura della rotta balcanica, vivono come "prigionieri dell'Europa"⁴⁴.

La crisi migratoria ha sommato a tutte le problematiche già esistenti una enorme questione amministrativa. La difficoltà nel controllo dei flussi migratori ha messo

⁴¹ Mertens, O. (2006), *Immigrazione e politica di asilo di Germania e Paesi Bassi*.

⁴² D'Amato, G., Kamm, MG, & Cattacin, S. (2001). *Migrazioni in un contesto di globalizzazione. Forum svizzero per gli studi sulla migrazione*. Neuchâtel.

⁴³ Barba Navaretti, G. (2014). *I flussi migratori mostrano come cambia la geografia economica dell'Europa*.

⁴⁴ Acierno, M., Baracchi, A., Barel, B., Cherchi, R., Ferrero, M., Gnes, M., ... & Savio, G. (2019). *Immigrazione, asilo e cittadinanza*. P. M. della Rocca (Ed.). Maggioli.

a dura prova il sistema per l'identificazione, l'accoglienza e rimpatrio dei migranti nei paesi europei maggiormente esposti a quei flussi. In Italia, come in Grecia, sono i due stati chiamati a salvaguardare la sicurezza e la libera circolazione nell'area Schengen e a controllarne le frontiere esterne anche per conto dei partners europei. Tutto ciò in mancanza di adeguata condivisione degli oneri da parte della comunità europea. In un periodo storico caratterizzato da minori tutele sociali, dall'impoverimento dei ceti medi e, dalla rivalutazione dei nazionalismi, si diffondono e sostengono politiche di "chiusura"⁴⁵.

Idomeni è il più grande campo profughi della Grecia, si può definire "la Dachau dei nostri giorni" così è stata chiamata dal ministro dell'interno greco Panagiotis Kouroubilis.

Una grande distesa di tende posta lungo la ferrovia al confine con la Macedonia. Qui prima c'era un valico che consentiva l'accesso verso l'Europa occidentale. Il confine ora è pattugliato dai militari e c'è una recinzione di metri e metri di filo spinato.

Da questa parte del confine vivono accampate dodicimila persone, il 40 per cento di loro sono bambini.

Con la promessa di ricorrere ai ricongiungimenti familiari, poi del campo ci sono circa seicento donne incinte, secondo Medici senza frontiere. Molte viaggiano da sole o con i figli. I mariti sono partiti prima di loro per raggiungere l'Europa, sono rimasti intrappolati nelle maglie della burocrazia europea.

La maggioranza appartiene alla classe media, ha una buona formazione scolastica: nel loro paese gestivano negozi, ristoranti, erano insegnanti, artigiani, impiegati, medici, sarti.

Prima della guerra, avevano un buon tenore di vita, per questo è ancora più difficile accettare di aver perso tutto e di essere costretti a vivere nella miseria in una periferia dimenticata dell'Europa. In Turchia, invece, la sfida dell'accoglienza a quasi tre milioni di profughi siriani appare molto complicata, con conseguenze negative sulla qualità dell'accoglienza stessa.

Dall'accordo di marzo le politiche europee in tema di migrazioni sono praticamente

⁴⁵ Savino, M. (Ed.). (2017). *La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: diagnosi e prospettive*. Editoriale scientifica.

ferme e la "relocation" e la ripartizione, dei migranti va avanti molto lentamente. Il programma straordinario adottato (Decisioni del Consiglio 2015/1523/UE e 2015/1601/UE) per la redistribuzione dei migranti da Grecia e Italia verso altri paesi europei non è stato realizzato⁴⁶. Praticamente, in un anno, delle 160 mila persone che dovevano essere redistribuite, ne sono state rilocate solo tremila, obiettivo che doveva essere raggiunto entro settembre 2017. Appare, quindi, evidente il fallimento di questa politica. Il tema dei migranti sarà naturalmente in cima all'agenda europea anche per il 2018.

II.3. La tutela a livello internazionale dei minori stranieri non accompagnati

In questo paragrafo si cercherà di fornire un quadro generale delle norme internazionali in materia di migrazione minorile e dunque definire più nel dettaglio, quali siano le norme vincolanti per gli stati e quali comportamenti debbano essere adottati dagli stessi.

Nell'esaminare le norme di diritto internazionale generale che si occupano del trattamento dello straniero presente sul territorio di uno stato, la ricostruzione di una disciplina internazionale delle migrazioni, vincolante per tutti gli stati, è tuttora difficile⁴⁷. La materia in questione rientra nell'ambito di dominio riservato ai singoli stati, i quali possono liberamente stabilire la regolamentazione inerente all'ingresso, al soggiorno, al respingimento, all'espulsione e all'estradizione dello straniero. Ciò nonostante gli stati sono ugualmente liberi di sottoscrivere accordi più stringenti, tramite la stipulazione di accordi internazionali bilaterali e multilaterali, con gli Stati contraenti⁴⁸. In passato, l'obbligo giuridico nei confronti dello straniero rientrava nella potestà giuridica dello Stato, ed era tradizionalmente esercitata attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e alla repressione di atteggiamenti dannosi nei confronti del soggetto dei suoi beni⁴⁹. Oggi tale competenza è diventata sovranazionale, in quanto "*Nessun Stato può chiudere totalmente le frontiere agli stranieri, anzi la regola è che la*

⁴⁶ UNHCR-Relocation: il programma per la redistribuzione di richiedenti asilo stenta a decollare. (s.d.). Tratto da unhr.it.

⁴⁷ Campiglio, C. (2010). *Disciplina delle immigrazioni: limiti internazionali*. A cura di G. Cordini, Mucchi Editore: Modena.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Conforti, B. (2006). *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica: Napoli, 207.

*circolazione degli individui da uno stato ad un altro Stato è libera, salvo limitazioni e condizioni”*⁵⁰. Di fatto occorre riconoscere che non è un obbligo giuridico, ma si tratta fondamentalmente di una adesione ai principi di protezione, della persona umana in quanto tale, accolti dalla comunità internazionale. La difesa dei diritti umani è infatti divenuta un principio fondante delle Nazioni Unite, sancito in tutte le dichiarazioni riguardanti i diritti dell’uomo. A livello internazionale la salvaguardia di tali principi, aspira alla tutela e alla garanzia di un nucleo di diritti inalienabili per tutto il genere umano senza vincoli di cittadinanza, in ottemperanza con il principio di non discriminazione e delle istanze umanitarie. Come afferma Nascimbene⁵¹, i diritti dell’uomo *“devono essere riconosciuti a ciascun individuo, indipendentemente dallo Stato di appartenenza e a prescindere dalla regolarità del soggiorno”*.

II.4. Definizione di MSNA e la normativa a livello internazionale

Quando si parla di MSNA (Minore Straniero Non Accompagnato) non esiste una definizione univoca a livello internazionale. Tuttavia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati⁵², definisce il minore straniero non accompagnato come: *“il minore al di sotto dei 18 anni di età, a meno che, ai sensi della Legge applicabile al minore, la maggiore età sia raggiunta prima, che è separato da entrambi i genitori e che non è sottoposto alla tutela di un adulto che, in base alla Legge o alla consuetudine, sia responsabile a farlo”*.

Diverse sono le categorie a cui i minori migranti possono appartenere: i minori nati in un paese diverso da quello dei genitori regolarmente soggiornanti; i minori che entrano regolarmente nel paese di destinazione per potersi ricongiungere ai genitori; i minori che arrivano irregolarmente nel paese di destinazione per ricongiungersi ai genitori o ad altri parenti; i minori che entrano irregolarmente nel paese di destinazione insieme ai genitori; minori che transitano da un paese in previsione di dirigersi verso altri paesi; i minori vittime di tratta; e i minori che

⁵⁰ Monaco, R. (1971). *Manuale di diritto internazionale*. Torino.

⁵¹ Nascimbene, B. (1999). L’incorporazione degli accordi di Schengen nel quadro dell’Unione Europea e il futuro ruolo del comitato parlamentare di controllo. *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*. 3(4).

⁵² UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR). (1994). *Refugee Children: guidelines on protection and care*. UNHCR.

arrivano irregolarmente nel paese di destinazione, dopo aver affrontato il viaggio senza nessun adulto di riferimento. Nel Commento Generale n. 6 del Comitato per i diritti dell'infanzia⁵³, relativo al trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati fuori dal loro paese d'origine, si definisce i minori stranieri non accompagnati: *“I bambini (art. 1 della Convenzione 1989) che sono stati separati da entrambi genitori o da altri parenti, e che sono privi delle cure di un adulto, che per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità”*⁵⁴. Il Commento menziona un'ulteriore categoria di minori: i bambini separati. *“Si intendono minori non accompagnati: i bambini che sono stati separati da entrambi i genitori o dagli adulti che, per legge o per consuetudine, si sono presi cura di loro, ma non necessariamente da altri parenti. “Perciò potrebbero essere bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia. Dunque la categoria dei minori separati può comprendere un più ampio numero di minori stranieri, comprendendo anche i minori relativamente accompagnati.*

L'UNHCR riporta come il termine “separato”, piuttosto che “non accompagnato”, per porre in evidenza e quindi necessario a far comprendere il problema essenziale affrontato da questi minori, ossia l'assenza di protezione e di cura da parte di un adulto responsabile⁵⁵.

A. La convenzione di Ginevra (1951)

Nel quadro delle fonti di diritto internazionale, inerente alla tutela del rifugiato si trova la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che successivamente è stata integrata con un protocollo aggiuntivo, adottato a New York il 31 gennaio 1967.

Importante fonte normativa per la protezione dei richiedenti asilo, la convenzione di Ginevra ha anche definito la nozione di rifugiato dal punto di vista del diritto internazionale. In base a tale convenzione, per rifugiato si intende la persona che si trova fuori dal paese di cui è cittadino (se apolide, del paese di residenza abituale), che temendo a ragione di poter essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue

⁵³ COMITATO PER I DIRITTI DELL'INFANZIA. (2005). *Commento Generale n. 6. Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati*, www.unicef.it.

⁵⁴ “Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia”. (1989, 20 Novembre).

⁵⁵ SEPARATED CHILDREN IN EUROPE PROGRAMM (SCEP). (2004). *Statement for good practise*. Third Edition.

opinioni politiche, e che non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di quel paese⁵⁶.

Sono questi gli elementi che delineano la figura del rifugiato politico in senso stretto, ma nello stesso tempo e riflettono in misura rilevante il contesto storico in cui sono stati adottati⁵⁷. Infatti la Convenzione è stata redatta dopo la seconda guerra mondiale, per la necessità di risolvere il problema dei rifugiati in Europa.

La Convenzione conteneva due limitazioni: una di natura temporale “a seguito degli avvenimenti verificatisi anteriormente al primo gennaio 1951”; l'altra di natura geografica, giacché gli Stati potevano – al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla Convenzione – interpretare le parole “avvenimenti verificatisi anteriormente al primo gennaio 1951” o come avvenimenti verificatisi “in Europa” ovvero come verificatosi “in Europa o altrove”.

Dall'inizio della decolonizzazione: lotte armate, guerre civili, calamità naturali e situazioni di povertà endemica e insostenibile nel mondo, hanno provocato un nuovo flusso di rifugiati dalle zone di crisi dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina verso i paesi limitrofi e quelli industrializzati.

Il fenomeno dei rifugiati si è manifestato in prevalenza fuori dall'Europa.

Si trattava dei rifugiati economici o rifugiati de facto, destinati a restare fuori dalla tutela della Convenzione⁵⁸.

Per questa ragione si è resa necessaria una integrazione alla prima versione della Convenzione di Ginevra ed è stato approvato un protocollo aggiuntivo il 31 gennaio 1967 a New York nel quale vengono eliminati i caratteri temporali e geografici.

In seguito, la Convenzione che regola aspetti specifici della questione dei rifugiati in Africa, adottata nel 1969 dall'Organizzazione per l'unità africana, oggi Unione Africana, e la Convenzione sullo status dei rifugiati negli Stati arabi, adottata dalla Lega degli Stati arabi nel 1994, hanno proposto una definizione di rifugiato più ampia rispetto a quella data dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Inoltre a causa di numerosi conflitti e dei molteplici mutamenti politici ed economici il

⁵⁶ Art. 1. A Convenzione di Ginevra del 1951. (s.d.). *Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato*.

⁵⁷ Ferrari, G. (2004). *La convenzione sullo status dei rifugiati. Aspetti storici*.

⁵⁸ *Ibidem*.

concetto di rifugiato ha avuto un'estensione, grazie all'azione dell'UNHCR che ha ampliato il proprio mandato a tutte le persone che varcano le frontiere e che nei loro paesi origine non sono tutelati dai loro governi.

Nel 1967 le sezioni A e B dell'art. 1 hanno pertanto subito una modifica sostanziale con il Protocollo aggiuntivo relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 4 ottobre.

Ha disposto che la definizione di cui all'art. 1 della Convenzione debba essere intesa come se le parole "a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1 gennaio 1951" fossero omesse e ha inoltre stabilito che il Protocollo debba applicarsi senza alcuna limitazione geografica, fatte salve però le dichiarazioni restrittive già rese in sede di ratifica e non modificate successivamente.

La Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo di New York del 1967 relativi allo status di rifugiato rappresentano gli strumenti di diritto internazionale più importanti sulla protezione dei rifugiati e delle persone in cerca di asilo⁵⁹.

Ad essi hanno aderito 133 Paesi nel mondo, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiati nel 1954 e solo nel 1990 ha eliminato la limitazione geografica che consentiva solo ai cittadini europei di presentare la domanda di asilo.

B. La Convenzione di New York (1989)

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child), è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989⁶⁰.

La convenzione è nata dall'armonizzazione di diverse esperienze giuridiche e culturali, nella quale vengono enunciati in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e le bambine del mondo.

Nella prima Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 nel riaffermare il principio di eguaglianza già espresso dalla Dichiarazione universale dei diritti

⁵⁹ Sigillo M, Intrivici, M. (2009). *Il diritto d'asilo: il quadro italiano ed europeo*.

⁶⁰ La Convenzione di New York è stata adottata ed aperta alla sottoscrizione, ratifica ed adesione con Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 44/25 del 20 novembre 1989. È entrata in vigore il 2 settembre 1990, conformemente all'art. 49.

dell'uomo del 10 dicembre 1948, si riconosce la specificità della condizione del fanciullo.

Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo l'articolo 25, comma 2, il quale sarà poi inserito nel preambolo della Convenzione del 1989, esplicita che: *la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza e che tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale*⁶¹.

La convenzione è formata da 54 articoli e da tre protocolli opzionali, che si occupano nello specifico dei bambini in situazioni di guerra, dello sfruttamento sessuale dei minori e della procedura per avviare un reclamo.

I principi fondamentali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza enunciati nella Convenzione sono garantiti a tutti i minori.

Prevedono la non discriminazione (art. 2), i minori sono tutelati senza alcuna distinzione in relazione alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

L'interesse superiore del minore (art. 3) deve essere sempre tutelato. In ogni provvedimento, legge, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, la priorità è l'interesse superiore del minore e la sua tutela.

È riconosciuto il diritto inviolabile alla vita, alla sopravvivenza e il diritto allo sviluppo del bambino (art. 6).

Gli stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili, per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche attraverso la cooperazione tra gli Stati⁶². Un importante sistema di controllo è stato realizzato sull'operato degli Stati, è prevista, infatti, la presentazione di un rapporto periodico per la rendicontazione sull'attuazione del rispetto dei diritti dei bambini sul proprio territorio. Il diritto all'ascolto delle opinioni del bambino/adolescente è previsto nell'art. 12.

Tutti i minori hanno il diritto ad essere ascoltati in tutti i procedimenti decisionali che li riguardano, e gli adulti hanno il dovere corrispondente di tenere in adeguata considerazione le loro opinioni.

In tutto il mondo è stata riconosciuta l'importanza della tutela dei minori e la

⁶¹ www.ohchr.org – 12/12/2014.

⁶² Cossutta, M. (1993). *Dai diritti dell'uomo ai diritti del fanciullo*. in *La protezione del fanciullo*.

convenzione è il trattato con il maggior numero di ratifiche, sono 196 gli Stati che hanno ratificato la convenzione. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad oggi presentato al Comitato sui Diritti dell'Infanzia quattro Rapporti. La Convenzione sui diritti dei bambini nasce dall'evoluzione del concetto espresso, dalle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, dove è stato affermato che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate:

“I principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo riguardano tutti gli esseri umani, quale che sia il loro sesso, la loro razza, le loro origini, le loro fedi religiose, la loro età. Anche i fanciulli quindi, in quanto esseri umani, “dispongono di tali diritti come ogni altra persona...”⁶³.

L'esigenza di un testo consacrato ai fanciulli, come appunto la Convenzione dell'ONU, è la conseguenza di un'analisi, di una ricerca specifica sul tema dell'infanzia, che viene considerata nella sua specificità e peculiarità, che si sviluppa nell'intento di realizzare e puntualizzare la tutela dei minori, al di là di una visione globale e astratta dei diritti dell'uomo in generale. Nasce l'esigenza di lavorare allo sviluppo delle condizioni necessarie per l'ottenimento dei mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.

“La sua particolarità sta proprio nella sua incapacità e nella sua vulnerabilità, caratteristiche che si concretizzano in bisogni particolari, nell'inconsapevolezza delle sue necessità, nell'impossibilità di far valere i suoi diritti: in quanto “adulte en devenir”⁶⁴. Inoltre: “ha bisogno di una protezione particolare che deve tradursi innanzitutto in un rafforzamento dei diritti umani tradizionali (le regole poste a tutela dei diritti umani devono aiutare il fanciullo a crescere ed accompagnarlo nel suo diritto a diventare un uomo) e nell'affermazione di diritti specifici e propri del suo stato di “Infans” (disposizioni sull'adozione, sui diritti al gioco e a crescere in un ambiente sano...)”⁶⁵.

Una speciale protezione, necessita che sia dedicata al fanciullo con l'obiettivo di

⁶³ Raccomandazione n. 1065 adottata il 6 ottobre 1987 “Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa,” 39^a sessione ordinaria.

⁶⁴ Defossez- Dekewer, F. (2001, Janvier). «*Les Droits de l'Enfant, collection «Que sais-je?»*», Presses Universitaires de France, VI^{ème} Edition. Paris, 4.

⁶⁵ Bossuyt, M. (1990). *La Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant. RUDH*. vol. 2, n. 4, 142-143.

preservare il suo avvenire, vegliando ad un suo sano e completo sviluppo fisico, intellettuale, morale e sociale:

“i diritti espressamente attribuiti al fanciullo rappresentano solo una piccola parte delle attenzioni di cui egli ha bisogno e devono essere interpretati nel senso più ampio”⁶⁶.

“All human beings are vested human rights and fundamental freedoms. However, there are categories of weaker persons permanently living in worse specific as compared with other people, assistance and protection, situations than the others. Therefore ...persons require additional and frequently including addition illegal protection”⁶⁷.

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e a un’assistenza particolare.

Ha identificato la famiglia come unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, che deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita.

È stato riconosciuto che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione.

Bisogna preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.

La promulgazione della *Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia*, denominata anche *Convenzione di New York*, segna un traguardo importante nella tutela dei diritti dei minori, infatti, per la prima volta si ha uno strumento vincolante di diritto cogente in materia.

La Convenzione, riconosce al fanciullo una serie di diritti civili e prevede anche una serie di diritti economici, sociali e culturali. Il documento stabilisce i minimi standard per un’adeguata tutela dei diritti del fanciullo, imponendo agli stati

⁶⁶ Cfr. Cossutta, M. (1993). *Dai diritti dell’uomo ai diritti del fanciullo*, in *La protezione internazionale dei diritti del fanciullo*. Proxima Scientific Press. Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell’Uomo, Dossier n .22, Trieste, 277.

⁶⁷ Lopakta, A. (1991). *Convention on the rights of the child*. *Droit Polonnais Contemporain*, n. 85, 21.

ratificanti l'obbligo di assicurare ai fanciulli il pieno godimento dei suoi diritti, applicando politiche adeguate allo sviluppo delle sue facoltà⁶⁸.

II.5. Analisi del quadro legislativo che regola l'accoglienza nell'unione europea: Regolamento di Dublino e la Convenzione di Schengen

A. Il regolamento di Dublino

Nel 1957 viene firmato il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, il quale entra in vigore nel 1958, e che contiene norme sulla libera circolazione delle persone, ma non sono state inserite tra le competenze comunitarie le regole di ingresso nei Paesi comunitari di cittadini di stati terzi, né il diritto d'asilo. In quel periodo, il diritto d'asilo e la condizione degli stranieri erano considerati di competenza dello Stato e venivano regolati nel quadro delle relazioni tra gli Stati con accordi bilaterali⁶⁹.

L'esigenza di una strategia per il coordinamento delle diverse posizioni degli Stati in materia di immigrazione è stata realizzata con l'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo del 1986.

In quel tempo fu riconosciuta di fondamentale importanza la gestione del flusso migratorio all'interno dello spazio europeo, tuttavia la possibilità di concedere asilo e il riconoscimento dello status di rifugiato restavano sempre legate alla regolamentazione dei singoli Stati.

Solo nel 1990 a Dublino viene firmata la convenzione sulla "Determinazione dello stato competente per l'esame di un' domanda di asilo presentata in uno degli Stati Membri delle Comunità Europee", per l'armonizzazione delle norme.

Nel 1997 è entrata in vigore la Convenzione di Dublino, allo scopo regolamentare in modo uniforme la competenza ad esaminare le domande di asilo dei cittadini dei Paesi terzi all'ingresso in uno degli Stati comunitari che aderiscono alla Convenzione di Schengen⁷⁰. La Convenzione di Dublino prevede la possibilità che un cittadino straniero, che presenta la richiesta di asilo in uno Stato

⁶⁸ Mascia, M. (1987). I diritti dell'infanzia dalla Dichiarazione al progetto di convenzione internazionale: contributo italiano. *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 121-138.

⁶⁹ Monaco, R. (1971). *Manuale di diritto internazionale pubblico*.

⁷⁰ Morandi, N. (2005). *La normativa comunitaria sul diritto di asilo. Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 1000-1018.

dell'Unione, può essere in un secondo momento trasferito in un altro Stato UE in quanto considerato responsabile (in base alle norme scritte sulla convenzione) per l'esame della domanda e per il riconoscimento dello status di rifugiato.

In base a tali norme lo Stato legittimato ad esaminare la richiesta di asilo è quello che ha già riconosciuto come rifugiato un membro della famiglia del richiedente (sono membri della famiglia i figli minorenni non sposati, il coniuge, il padre e la madre se il richiedente è un minore), ovvero al richiedente asilo al quale è stato rilasciato un permesso di soggiorno in corso di validità, oppure quando il richiedente asilo è entrato irregolarmente, provenendo direttamente da un paese non membro dell'UE.

In assenza di questi elementi accertati, lo Stato che si fa carico della domanda e dell'accoglienza è il primo in cui il rifugiato arriva.

Poiché il flusso migratorio ha registrato un notevole aumento, nel 2003 la Convenzione è stata sostituita dal Trattato di Dublino II, poi modificato nel 2013 e rinominato Dublino III. La Convenzione è stata rivista e integrata, infatti nel 2003 sono stati introdotti criteri più precisi per la gestione di minori ed è stato riaffermato come principio fondamentale il rispetto dell'unità familiare⁷¹.

Nel 2013 è stata introdotta la possibilità che uno Stato rifiuti di trasferire un rifugiato nello Stato deputato a occuparsene nel caso in cui quest'ultimo gli possa riservare «un trattamento disumano e degradante».

Il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato è stato reso più trasparente, cioè lo Stato ha l'obbligo di tenere informato il rifugiato dei vari passaggi della sua pratica, quindi tenere conto delle sue necessità attraverso dei colloqui personali.

Attualmente i cittadini extracomunitari che fuggono dai loro Paesi perché in guerra o perseguitati per diversi motivi che possono essere di natura politica o religiosa, possono chiedere il riconoscimento di rifugiato solo nel primo Stato dell'unione europea in cui arrivano. Inoltre non si può fare più di una richiesta di asilo contemporaneamente in più di un Paese membro dell'UE⁷².

⁷¹ Benedetti, E. (2010). *Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*. CEDAM: Padova, 208-209.

⁷² Gestri, M. (2010). *Immigrazione e asilo nel diritto dell'Unione Europea*, a cura di Cordini G., Modena: Mucchi Editore.

La norma è stata fatta per evitare un aumento incontrollato di richieste di asilo.

Il sistema di riconoscimento degli immigrati attraverso la schedatura delle impronte digitali e l'inserimento dei suoi dati in un database europeo (Eurodac) consente un controllo incrociato, così da poter rilevare una doppia richiesta di asilo, in questo caso il profugo viene rimandato al Paese di prima accoglienza. Il richiedente asilo non può fare domanda se abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o contro l'umanità, abbia compiuto un grave crimine di diritto comune fuori dal paese di accoglienza, e anche colui che si sia reso colpevole di azioni contrarie ai principi delle Nazioni Unite⁷³.

Innanzitutto occorre rilevare che le regole dei trattati di Dublino non sono più adeguate al momento storico che stiamo vivendo, sono rimaste praticamente le stesse da 25 anni, perché le norme di Dublino erano state concepite immaginando un flusso regolare di migranti e una sostanziale collaborazione e uno standard comune da parte di tutti gli Stati membri.

Di conseguenza, i richiedenti asilo che hanno dei legami familiari sarebbero stati trasferiti nei paesi competenti e quelli senza particolari legami sarebbero stati accolti nei paesi di frontiera.

In questi ultimi anni il numero dei migranti è aumentato in modo esponenziale e non prevedibile negli anni 90. Tra i milioni di migranti presenti in Europa, vi è una minoranza composta da minori stranieri non accompagnati, che hanno raggiunto l'Unione europea (UE) già dai primi anni novanta⁷⁴.

È dall'inizio del nuovo millennio, che si è avuto un aumento costante del numero di MSNA, e la Commissione europea ha riconosciuto come la migrazione di minori stranieri non accompagnati *“non fosse un fenomeno passeggero, ma una caratteristica di lungo periodo delle migrazioni nell'Unione europea”*⁷⁵.

Questo nuovo fattore ha messo in discussione la norma, considerata da molti ormai anacronistica, cioè l'obbligo di registrarsi nel primo paese di arrivo, dove il richiedente asilo è obbligato a chiedere lo status di rifugiato, senza poter andare in

⁷³ Nascimbene, B. (2008). *Il futuro della Politica europea di asilo*. ISPI.

⁷⁴ Campani, G. e Salimbeni, O. (2006). *La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa*. Franco Angeli: Milano.

⁷⁵ COMMISSIONE EUROPEA. (2012, 28 September). Mid-term report on the implementation of the Action Plan on Unaccompanied Minors. *Report from the European Commission to the Council and the European Parliament*. COM (2012) 554.

un altro paese se lo desidera.

L'applicazione di questa norma ha creato una grave situazione di emergenza umanitaria, poiché ha finito per congestionare i centri di accoglienza dei Paesi di frontiera dell'Unione Europea come l'Italia e l'Ungheria, creando da una parte una situazione di grave disagio per i profughi che vorrebbero stabilirsi in altri Paesi come la Germania, la Gran Bretagna o la Svezia, ma non possono; dall'altra i Paesi di frontiera che non riescono ad accogliere e gestire i migranti in arrivo, ma sono costretti a trattenerli, registrarli ed ospitarli. È evidente come negli anni la maggior parte dei rifugiati che entra in Europa illegalmente e senza documenti cerca di non farsi identificare nel primo paese in cui entra perché è meno ricco di paesi dell'Europa settentrionale dove gli stranieri sono diretti e dove vogliono stabilirsi.

I migranti che sono arrivati nel 2015 in Grecia e in Italia, fino ad agosto, sono rispettivamente 160mila e 110mila.

Nella maggior parte dei casi non hanno voluto farsi identificare, ed hanno proseguito il loro viaggio verso il nord.

Questa situazione ha messo in enorme difficoltà le prime autorità greche ed italiane, che si sono trovate a dover offrire rifugio e assistenza temporanea a decine di migliaia di persone, che nello stesso tempo non volevano farsi riconoscere, cosa che invece le autorità erano tenute a fare, proprio secondo il trattato di Dublino.

Se il rifugiato riesce a raggiungere la Germania o la Svezia senza farsi identificare questi Paesi sono obbligati ad indagare sul tragitto seguito per fin lì, e a rimandarlo nel primo paese in cui è entrato.

Può accadere che, per gravi situazioni umanitarie, il trattato di Dublino venga sospeso, come il caso della Germania, quando ha fatto sapere che avrebbe offerto accoglienza a tutti i siriani a prescindere dalla loro precedente provenienza.

Il trattato di Dublino è di difficile applicazione per i paesi di prima accoglienza, perché spesso la richiesta del principio dell'unità familiare è disatteso, perché di difficoltosa applicazione⁷⁶.

⁷⁶ AMNESTY INTERNATIONAL. (2006). *Invisibili. Minori migranti detenuti all'arrivo in Italia*. Torino: EGA Editore.

Infatti, poiché i migranti arrivano senza documenti di riconoscimento, la regola è che la parentela deve essere provata attraverso il test del DNA. Tutto ciò porta ad una notevole perdita di tempo, perché occorre trovare il parente che già si trova in Europa e fare il test anche a lui.

Di conseguenza le procedure per il riconoscimento durano diversi mesi, in cui il rifugiato deve aspettare senza poter fare nulla, e in questo periodo è totalmente a carico dello Stato perché non può ottenere un permesso di lavoro.

Nel maggio del 2015, la commissione europea ha pubblicato la “European Agenda on Migration” nella quale ha ammesso che le norme di Dublino “non stanno funzionando come dovrebbero”.

I consigli che vengono dati per il miglioramento della situazione si limitano a rafforzare la collaborazione tra gli Stati, con la creazione di un unico database di impronte digitali il cosiddetto Eurodac.

Si chiede, inoltre, di applicare regole più severe per i minori non accompagnati, e la salvaguardia efficace dei diritti dei minori all’interno delle politiche interne ed esterne degli Stati membri. Si suggeriva di valutare ed eventualmente rivedere le norme di Dublino⁷⁷.

Nuove proposte sono state avanzate per risolvere il problema dei migranti: cioè l’introduzione di un sistema definitivo di quote per distribuire i rifugiati in tutti i Paesi dell’U.E., e una revisione delle norme di Dublino.

B. La Convenzione di Schengen

Nel quadro normativo europeo che si occupa di protezione delle frontiere si inserisce la convenzione di Schengen, che è stata firmata nel percorso per giungere alla piena realizzazione di una Comunità Europea.

Si può definire, infatti, la convenzione di Schengen come una cooperazione rafforzata all’interno dell’Unione europea, che prevede una zona di libera circolazione tra i paesi che ne fanno parte.

La convenzione di Schengen è un accordo tra alcuni Stati della comunità Europea e non ha come oggetto il controllo delle persone, l’Accordo di Schengen, prevede

⁷⁷ Bova, M., Carletti, C., Furia A., Cervini Le Fevre, E M. e Zambrano, V. (2014). *Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo*. Seconda edizione riveduta e aggiornata. Torino: Giappichelli Editore.

una zona di libera circolazione tra i paesi che ne fanno parte, cioè si ha l'abolizione delle frontiere tra i paesi che aderiscono alla convenzione⁷⁸.

Ciò nonostante i paesi che hanno sottoscritto la convenzione possono per motivi eccezionali chiudere le frontiere, senza tuttavia uscire dalla convenzione di Schengen.

Gli Stati firmatari dell'accordo possono sospendere l'efficacia di Schengen per periodo limitato e per specifici motivi. Generalmente si ricorre alla sospensione del trattato, quando si vogliono rafforzare le misure di sicurezza in occasioni di eventi importanti.

Questa sospensione della convenzione, è stata compiuta già diverse volte dall'entrata in vigore dell'accordo da parte di diversi Stati, ed è prevista dalla stessa convenzione.

Schengen prevede inoltre, una stretta collaborazione tra le forze di polizia di tutti gli Stati che ne fanno parte, lo scopo è di garantire maggiore sicurezza su tutto il territorio, gli scambi di informazioni hanno consentito la salvaguardia dei cittadini e il miglioramento della sicurezza all'interno della Comunità. La Convenzione ha preso il nome della cittadina dove è stata firmata, Schengen in Lussemburgo, il 14 giugno del 1985 da Francia, Germania e Benelux.

Inizialmente il Trattato di Schengen è nato all'interno delle leggi europee, ma fu successivamente integrato nel Diritto dell'Unione Europea a seguito del trattato di Maastricht e del trattato di Amsterdam. La firma del Trattato di Amsterdam nel 1997 ha portato all'integrazione degli accordi di Schengen nelle norme comunitarie, attraverso un protocollo addizionale.

Dal 1° maggio 1999 quindi il Consiglio dell'Unione europea è subentrato al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen, e gli Stati che divengono membri dell'Unione europea sono vincolati a recepire nella totalità le regole di Schengen, sebbene le sue disposizioni vengano applicate gradatamente⁷⁹.

In Italia l'organo preposto al controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen è il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di

⁷⁸ Nascimbene, B. (1999). L'incorporazione degli accordi di Schengen nel quadro dell'Unione Europea e il futuro ruolo del comitato parlamentare di controllo. *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*.

⁷⁹ Curti Gialdino, C. (1998). Schengen e il terzo pilastro: il controllo giurisdizionale secondo il Trattato di Amsterdam. *Rivista di diritto europeo*.

vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Il Trattato di Schengen, quindi, è un accordo internazionale che regola il controllo delle persone tra i paesi aderenti presso i quali vengono abolite le frontiere interne (e rafforzate quelle esterne). Riguardo la sospensione del Trattato di Schengen: tutti i paesi che hanno aderito all'accordo possono temporaneamente ripristinare i controlli alle frontiere qualora si presentino casi eccezionali, come una minaccia per la sicurezza, pericolo per l'ordine pubblico interno o nel caso in cui le frontiere esterne non garantiscano i dovuti controlli mettendo a rischio l'area Schengen.

Quindi, nel caso in cui un paese che ha aderito al medesimo accordo ripristina i controlli alle frontiere non attua la sospensione del Trattato di Schengen ma, bensì, lo mette in pratica⁸⁰.

Lampante al riguardo è l'esempio della Germania e della Francia che nel 2015, a seguito dell'emergenza immigrati, ripristinarono i controlli per bloccare i flussi in entrata.

II.6. Il minore nello spazio comunitario, il quadro legislativo che regola l'accoglienza nell'Unione europea per MSNA

In Europa il fenomeno migratorio si è ampiamente sviluppato, attraverso l'aumento dei flussi migratori interni ed esterni al continente. Inoltre, la crescente globalizzazione e il relativo miglioramento della rete di trasporti a livello globale hanno reso più semplice l'accesso nel vecchio continente⁸¹. La maggior parte dei migranti proviene dai paesi dell'emisfero sud del globo oppure dall'Europa orientale. Due principali flussi di migranti hanno interessato gli Stati dell'Europa: Romania e Italia; e Polonia e Regno Unito.

Sin dagli anni novanta si è distinto all'interno di questa folla di migranti una piccola parte composta da minori stranieri non accompagnati, che spesso, con enormi difficoltà e fortemente motivati, volevano a raggiungere l'unione europea.

⁸⁰ Licastro, G. (2006). *Il «codice frontiere Schengen». Diritto comunitario e degli scambi internazionali.*

⁸¹ COMMISSIONE EUROPEA (2013). *Le politiche dell'Unione Europea. Migrazione e asilo. Pubblicazioni dell'Unione Europea.* Lussemburgo.

È con il nuovo millennio, vista la notevole crescita di arrivi di MSNA, che la Commissione europea⁸² riconobbe che la migrazione di minori stranieri non accompagnati non era “*un fenomeno passeggero, ma una caratteristica di lungo periodo delle migrazioni*” e quindi necessario di regolamentazione. Il segno dell’importanza del fenomeno è l’emissione l’emanazione da parte della Commissione europea di un Piano d’azione per la salvaguardia dei MSNA.

La commissione ha fornito gli Stati membri di strumenti e politiche atte a garantire la protezione dei minori in tutti i paesi membri⁸³. Nel piano sono enunciate le soluzioni per realizzare il riconoscimento dello status di protezione internazionale, o di altro status giuridico che possa permettere al minore l’integrazione nello stato di residenza, o nel caso in cui sia previsto il ritorno volontario assistito.

Nel documento sono esposti tre livelli di protezione:

- misure preventive per la riduzione della migrazione a rischio e della tratta dei minori, fornendo in parallelo azioni per favorire la protezione nei paesi terzi all’Europa;
- aumentare la protezione grazie a garanzie procedurali (ad es. criteri uguali di accoglienza e assistenza);
- rintracciare accordi che durino nel tempo avendo in considerazione il singolo caso⁸⁴.

Ciò nonostante si rilevano delle difformità sia nella legislazione che nelle pratiche di accoglienza di alcuni Stati membri dell’Unione Europea, ciò fa sì che dei MSNA nello specifico i minori richiedenti asilo, sono spesso esclusi dal sistema di protezione e sottoposti al rimpatrio forzato.

La normativa che disciplina l’immigrazione è stata oggetto di notevoli modificazioni, rispetto al passato quando la materia in oggetto era di esclusivo dominio riservato allo Stato.

⁸² COMMISSIONE EUROPEA (2012, 28 September). Mid-term report on the implementation of the Action Plan on Unaccompanied Minors. *Report from the European Commission to the Council and the European Parliament*, COM (2012) 554.

⁸³ www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/c14d14004de3f99c85228759535ba122/Modalit%C3%A0%2Bdi%2Battuazione_21_122012.pdf?MOD=AJPERES-23/12/2014.

⁸⁴ Del Vecchio, I., Fagnoni, G., Polakovic, P. e Stelzig, M. (2014). *On the move. Unaccompanied foreign minors in the European Union*. Den Haag: Spanda, 7.

Attualmente le norme emanate dall'Unione europea concorrono a modificare e uniformare la normativa nazionale in uso degli Stati membri.

È opportuno mettere in evidenza come il vocabolo "immigrazione" non è riferito ai cittadini degli Stati membri, poiché la loro condizione giuridica è riconducibile alle norme previste per la libera circolazione all'interno dell'Europa⁸⁵.

I soggetti dell'Unione Europea, oltre ad avere possederela cittadinanza nazionale hanno la cittadinanza europea, in virtù di ciò dispongono di diritti e doveri specifici, tra cui il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno⁸⁶.

È necessario porre una distinzione tra le norme che regolano la circolazione dei cittadini dell'Unione europea e i soggetti che provengono da paesi extracomunitari.

II.7. Le norme di diritto dell'Unione europea a tutela dei minori non accompagnati provenienti da paesi terzi

In questo paragrafo verrà presa in considerazione la normativa inerente al diritto europeo a tutela dei minori non accompagnati. L'impegno dell'Unione europea, verso tale progressivo e complesso fenomeno, si può datare a partire dalla fine degli anni novanta, quando il Consiglio adottò una prima risoluzione sui minori non accompagnati⁸⁷, e si è poi palesata⁸⁸ con un insieme di leggi a carattere operativo, così come nella predisposizione di un quadro legislativo, non sempre organico.

Molte le norme che sono state emanate a tutela dei minori migranti, principalmente le materie di cui si sono occupate sono: la regolamentazione della disciplina dell'attraversamento delle frontiere esterne, la progettazione di un ambito comune europeo di asilo, e la disciplina di contrasto alla tratta di esseri umani. Le politiche e le norme migratorie adottate nei paesi che fanno parte dell'UE, è stata concretizzata in forza all'impegno manifestato dagli Stati stessi. Primo atto di questo percorso è il

⁸⁵ Gestri, M. (2010). *Immigrazione e asilo nel diritto dell'Unione Europea*, a cura di G. Cordini. Modena: Mucchi Editore, 45.

⁸⁶ La materia è regolata dalla *Direttiva 2004/38/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2009. Sul contenuto della direttiva si v. Gestri, M., *op. cit.*, 47.

⁸⁷ Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 *sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi*, 97/C 221/03.

⁸⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE, *cit.*

Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, che entrò in vigore dal 1° maggio 1999. Nel trattato fu introdotto il Titolo IV del *Trattato sulla comunità Europea* (TCE), *Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*.

Con la costituzione del Titolo IV si attua una profonda modifica in ambito comunitario di una politica che in precedenza era svolta solo a livello di cooperazione tra i governi nazionali, spostando le politiche di immigrazione e asilo dal terzo al primo posto⁸⁹.

Diversi sforzi si sono registrati per la risoluzione di un accordo comune in materia, il 15 e 16 ottobre 1999 si è arrivati così all'approvazione dal Consiglio europeo di Tampere di un "*Piano d'azione per la definizione di una politica comune dell'Unione europea in materia di asilo e immigrazione*".

In seguito la Commissione europea approvò un Programma d'azione, articolato in 10 punti, per stimolare un partenariato nel campo della *libertà, sicurezza e giustizia* identificato dal Trattato di Amsterdam. Al progetto fu dato il nome di Programma dell'Aia, trasmesso tramite Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo il 10 maggio 2005⁹⁰.

Nel programma dell'Aia si pose in evidenza l'urgenza di avviare una prassi comune in materia di asilo. Inoltre, fu necessario determinare una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e stabilire una pianificazione equilibrata relativa all'immigrazione legale e clandestina. In relazione a questo punto, la Commissione con responsabilità si impegna a combattere l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani, prima di tutto delle donne e dei bambini⁹¹.

Negli ultimi anni, è palese, come le istituzioni dell'Unione europea abbiano predisposto la loro attività politica nell'elaborazione di una progettazione comune in materia di immigrazione e asilo.

⁸⁹ Nicolini, F. (2007/2008). La competenza dell'Unione europea in materia di immigrazione. *Tesi di Laurea*. Università degli Studi di Trieste.

⁹⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 maggio 2005 COM (2005) 184, Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni: partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia*.

⁹¹ Perrino, M. P. (2010, 14 aprile). *Cittadini in miniatura. L'intervento pubblico a tutela dei minori*. www.altalex.com.

La commissione ha ritenuto alcuni punti essenziali per la realizzazione una politica migratoria europea comune a tutti gli Stati: un approccio globale nella gestione dei flussi migratori, un regime comune europeo in materia di asilo, lo sviluppo di partenariati con gli Stati di origine e di transito dei migranti, l'equo trattamento dei cittadini di Stati terzi che soggiornano legalmente entro il territorio comunitario. Inoltre c'è stato un mutamento nell'approccio a questa disciplina, da un criterio fondato sulla sicurezza e sulla riduzione dei flussi migratori a una politica più ponderata e trasparente, volta a migliorare le misure di gestione dei flussi migratori e a trasformare la migrazione in una forza positiva a vantaggio dello sviluppo⁹².

Sebbene l'intenzione più volte espressa fosse di giungere all'elaborazione autonoma di una "*Carta europea per la tutela dei diritti fondamentali del fanciullo*"⁹³ l'opzione adottata è stata quella di rafforzare gli strumenti di diritto internazionale già presenti. Per tracciare il percorso normativo in relazione ai diritti dei MSNA, occorre citare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che fu adottata a Nizza nel dicembre del 2000, chiamata anche "Carta di Nizza".

Il principio era di approvare una Carta che si ispirasse allo spirito della CEDU, nel quale fossero inclusi i diritti fondamentali da attribuire ai cittadini europei, la questione fu mossa dai capi di Stato e di governo del Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999⁹⁴. Purtroppo la Carta non fu inclusa nel Trattato del 2001, quindi fu resa priva di valore giuridico vincolante. In seguito la Carta fu inclusa nella Parte II della Costituzione europea, firmata a Roma il 29 ottobre 2004.

Nella dichiarazione sono espressi i 54 diritti fondamentali riconosciuti a tutte le persone in possesso della cittadinanza europea o che si trovino in uno degli Stati dell'Unione.

La mancata ratificata parte dei Paesi Bassi e della Francia ha fatto sì che la *Costituzione europea* non entrasse mai in vigore.

In un secondo tempo, con l'entrata in vigore del *Trattato di Lisbona* il 1°

⁹² Sintesi della legislazione dell'UE in www.europa.eu – 29/12/201438.

⁹³ Silvestri, G. (2006). Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali. *Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale*, 1.

⁹⁴ Manzella, A. (2001). *Riscrivere i diritti in Europa: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*. Il Mulino, 7-24.

dicembre 2009, la *Carta* è stata allegata al testo del *Trattato* sotto forma di *Dichiarazione*, con lo scopo di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE nei confronti degli atti adottati dalle istituzioni e dagli Stati membri nell'applicazione dei Trattati dell'Unione⁹⁵.

Particolarmente degno di nota in questo lavoro, è l'articolo 24 della Carta, intitolato Diritti del minore. In questo articolo troviamo alcuni dei diritti fondamentali che fanno parte dei principi cardine come il "diritto alla protezione e alle cure necessarie". Inoltre, è riconosciuta la libertà di esporre le proprie ragioni, che devono essere l'espressione libera delle proprie idee, in relazione al suo interesse tenendo conto della sua età e della sua maturità (art. 24, c. 1); in accordo con il principio del superiore interesse del minore tutto ciò "in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni" (art. 24, c. 2). Nell'ultimo comma si prevede il diritto del minore ad avere relazioni e contatti con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse.

Il riconoscimento del diritto all'istruzione espresso nel testo, è un'ulteriore tutela a beneficio del minore. Nell'articolo 14, si tiene comunque in considerazione, il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni sia religiose che pedagogiche. (art. 14, c. 3)

Il parlamento europeo ha ritenuto fondamentale (la tutela dei diritti dei minori, a tal scopo hanno adottato l'8 luglio 1992 la risoluzione 96 nella quale si sollecitava la presentazione di una Carta europea dei diritti dei fanciulli.

Nello specifico si chiedeva l'adozione di una Carta europea dei diritti del fanciullo che contenesse i principi enunciati nella Convenzione di New York⁹⁶.

Nella Carta dei diritti europea sono ripresi alla lettera alcuni principi fondamentali espressi nella Convenzione.

Gli Stati membri dell'Unione hanno l'obbligo di garantire tali diritti ai cittadini minori di età della Comunità europea, e a tutti i fanciulli, a prescindere dalla loro origine, i quali possono beneficiare dei diritti in materia di libera circolazione dei lavoratori e del diritto di soggiorno riconosciuti alle loro famiglie. Nell'esaminare

⁹⁵ Pinelli, C. (2008). I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurisprudenza. *Politica del diritto. Rivista trimestrale di cultura giuridica* fondata e diretta da Stefano Rodotà, 1, 45-68, doi: 10.1437/26552.

⁹⁶ Turri, G. (2017, maggio). I grandi principi europei di tutela dei minori. *Minori. Diritto e giustizia minorile*. 7-12.

l'articolo 22 della Carta europea, si evince che i diritti della Carta sono estesi altresì ai fanciulli originari di paesi terzi, i cui genitori risiedono legalmente in uno Stato membro della Comunità e ai fanciulli rifugiati e apolidi come tali che risiedano in tale Stato membro (art. 8.4). Tra i principi inderogabili sanciti dalla Carta possiamo ritrovare il principio di non discriminazione per motivi di nazionalità, filiazione, orientamento sessuale, origine etnica, colore, sesso, lingua, origine sociale, religione, credenze, stato di salute o altre circostanze, né per nessuno di questi motivi imputabile ai suoi genitori (art. 8.5)⁹⁷. A seguire viene ribadito il principio di preminenza del superiore interesse del minore, qualora non implichi un rischio o un pregiudizio per il soggetto in questione, e il diritto all'ascolto del minore fino a che la sua età e la sua maturità lo consentano (art. 8.14). Tra gli altri diritti prescritti nel testo della Carta è necessario menzionare il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 8.8); il diritto a esprimere la propria opinione (art. 8.24); il diritto a sviluppare una propria cultura, praticare la propria religione e le proprie credenze e utilizzare la propria lingua madre nel caso si trattasse di un minore straniero (art. 8.27) Particolarmente importante, è l'obbligo da parte degli Stati membri di fornire protezione e assistenza speciale ai MSNA in stato di abbandono, privati temporaneamente o definitivamente dell'ambiente familiare. La grave emergenza migratoria nell'Unione europea ha prodotto un enorme numero di leggi che riguardano i minori stranieri non accompagnati⁹⁸.

Occorre citare per primo il regolamento (CE) n. 526/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario attinente al sistema di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, chiamato Codice Frontiere di Schengen (CFS). Nel testo non sono fornite indicazioni specifiche che riguardano MSNA, ma dà importanti informazioni inerenti all'ingresso degli stranieri nell'Unione europea⁹⁹. Tuttavia il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento (UE) n. 610/2013 al fine di modificare e attivare parte del CFS⁹⁹, con l'articolo 13 del citato Regolamento (UE) in cui si contempla che gli Stati membri devono dare un addestramento particolare alle guardie di

⁹⁷ Parlamento europeo. *Risoluzione del 8 luglio 1992 (A3-0172/92) su una Carta europea dei diritti del fanciullo.*

⁹⁸ Van Bueren, G. (1998). *International documents on children*. Second edition. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 51.

⁹⁹ *Ibidem.*

frontiera per la gestione e l'individuazione di casi che coinvolgano persone vulnerabili, come minori non accompagnati e vittime di tratta di esseri umani. Occorre fare riferimento all'allegato VII del Regolamento CFS, che si occupa di diverse categorie di persone tra cui i minori, ai quali viene riservato l'articolo 6 nel quale si pone in evidenza che le guardie di frontiera debbano avere una cura particolare per i minori¹⁰⁰.

La guardia di frontiera deve accertarsi, attraverso controlli approfonditi dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il Minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti (art. 6, c. 3). Nel testo della Direttiva è posta in evidenza l'esigenza umanitaria di dare una speciale protezione ai MSNA, in quanto appartenenti a categoria di soggetti vulnerabili. Gli Stati membri, inoltre, devono dare la necessaria assistenza medica (art. 13, c. 4).

È previsto nell'articolo 16 della Direttiva l'obbligo degli Stati membri di fornire un tutore legale al minore, o nel caso fosse necessario, di un'adeguata assistenza da parte delle organizzazioni umanitarie responsabili dell'assistenza e del benessere dei minori (art. 16, c. 1)¹⁰¹.

Gli Stati membri si occupano anche di collocare i minori presso adulti appartenenti alla loro famiglia, oppure in una famiglia disposta ad ospitare il minore; o anche con la persona che si è presa cura del minore nel viaggio. Nel realizzare il collocamento dei minori viene chiesto il consenso dell'adulto e delle persone interessate, prendendo in considerazione sempre il parere del minore, in relazione anche all'età e maturità. (art. 16, c. 2). Ai minori di 18 anni è riconosciuto altresì il diritto all'istruzione al pari dei cittadini dello Stato membro (art. 14, c. 1). In seguito il Consiglio dell'Unione europea aveva accolto la Direttiva per il ricongiungimento familiare, nella quale sono indicati i presupposti necessari per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, formalizzato con l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo, al quale è permesso soggiornare legalmente allo scopo di

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ Rolla, G. (2010). La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el convenio Europeo de los derechos humanos y de la libertades. *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, 15-39.

conservare l'unità familiare (art.2 lett. d).

Di fatto la Direttiva 2003/86/CE attinente al ricongiungimento familiare, adottata dal Consiglio il 22 settembre 2003, nella quale sono contenute le disposizioni degli articoli 14 e 15 della Direttiva Protezione Temporanea, insieme alla definizione di minore non accompagnato espresso dall'articolo 2. Nel testo sono presenti un cospicuo numero di disposizioni inerenti ai minori, ma vi è un'unica norma a favore dei MSNARA, nel comma 3 dell'articolo 10 sotto il Capo V, relativo al ricongiungimento dei rifugiati. La disposizione stabilisce che nel caso in cui il rifugiato sia un minore non accompagnato, gli Stati membri possono permettere l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado ai fini del ricongiungimento familiare, o del tutore legale o di altro familiare, se assenti o non rintracciabili¹⁰².

Insieme alla disciplina del ricongiungimento familiare, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno provveduto a regolamentare la disciplina del rimpatrio attraverso la Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁰³.

Nella Direttiva Rimpatri sono state sancite le disposizioni utili per fare cessare i soggiorni irregolari, per trattenere i cittadini di Paesi terzi in attesa del loro allontanamento, oltre a fornire garanzie procedurali vulnerabili (art. 3, c. 9) per questo motivo sono meritevoli di cure e attenzioni. Nell'articolo 10 della Direttiva Rimpatri, denominato Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, si afferma la necessità di porre un'adeguata attenzione nel trattamento del MSNA, soprattutto in merito a decisioni di rimpatrio¹⁰⁴. L'esigenza di tutela del minore si deve osservare soprattutto prima di emettere una decisione di rimpatrio nei

¹⁰² Angioi, S. (2002). Cittadino, straniero e immigrato: evoluzione del concetto e dal rapporto di cittadinanza tra norme internazionali e diritto interno. *La Comunità Internazionale*, vol. 2, 83-221.

¹⁰³ Per soggiorno irregolare si intende la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro (Direttiva 2008/115/CE, art. 3, c. 2).

¹⁰⁴ Per rimpatrio si intende il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: nel proprio paese d'origine; in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato (Direttiva 2008/115/CE, art. 3, c. 3).

confronti di un minore non accompagnato, per questo motivo è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che I MSNA sono indentificati come soggetti che appartengono alla categoria di persone eseguono il rimpatrio, tenendo nel debito conto l'interesse superiore del bambino (art. 10, c. 1). Altresì, le autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il minore non accompagnato devono assicurarsi che il minore sia effettivamente affidato a un membro del suo nucleo familiare, a un tutore o a strutture di accoglienza adeguate nello Stato di rimpatrio (art. 10, c. 2). È manifesto, che si tratta di un elemento necessario per dare un'appropriata protezione e un trattamento obiettivo da parte delle autorità competenti.

Una questione molto dibattuta riguarda il trattenimento dei minori e delle loro famiglie, prevista dall'articolo 17 della Direttiva rimpatri, nella quale si prevede l'eventualità di restare nello Stato ospitante sia dei minori che delle loro famiglie, in mancanza di buone soluzioni e per un periodo di breve durata.

Generalmente ai minori è garantita una sistemazione in istituti con personale e strutture adeguate a soddisfare le necessità disoggetti della loro età (art.17, c.4), inoltre per tutti i minori in attesa di allontanamento¹⁰⁵, occorre sempre tenere presente l'interesse superiore del minore. Purtroppo, nella procedura, talvolta si sono verificati casi di detenzione illegale e trattamenti non adeguati per i MSNA, come perquisizioni corporali, sequestro di beni. Oltre a ciò, è mancata l'assistenza legale e la nomina di un tutore per lunghi periodi. Questi interventi sono in netto contrasto con la normativa internazionale ed europea, nel dettaglio l'articolo 37 della Convenzione di New York dispone che il minore ha diritto ad essere protetto da privazione illegittima o arbitraria della libertà, così come è dichiarato nel testo della Direttiva Rimpatri. In alcuni Stati membri dell'UE sono stati adottati delle norme peculiari che non consentono la detenzione di MSNA. Differente è la situazione negli Stati membri del Mediterraneo come Grecia, Italia, Malta e Spagna. Alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno firmato degli accordi bilaterali con i paesi di origine dei MSNA riguardo al loro rimpatrio assistito. Inoltre sono stati stretti accordi bilaterali in materia di accoglienza e assistenza dei

¹⁰⁵ Per allontanamento si intende l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro (Direttiva 2008/115/CE, art. 3, c. 5).

minori non accompagnati anche tra gli Stati europei.

Malgrado ciò, nella prassi si sono verificati un cospicuo numero di casi di detenzione illegale¹⁰⁶ nei paesi in cui erano stati firmati accordi bilaterali come il governo austriaco con il governo bulgaro e rumeno.

Ugualmente il governo francese e quello italiano hanno ratificato accordi bilaterali con il governo rumeno per il rimpatrio assistito dei minori rumeni non accompagnati presenti nel territorio. Molte Ong e Organizzazioni internazionali hanno espresso il loro disaccordo alla stipulazione di accordi bilaterali in materia di rimpatri senza nessuna garanzia per i minori, invece affermano che vi debba essere un accordo più ampio che deve coinvolgere tutte le istituzioni dell'Unione europea.

La direttiva 2011/36/UE¹⁰⁷ è orientata ad una visione integrata per tutto ciò che riguarda la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani. Per la prima volta le Istituzioni europee hanno fornito uno strumento legislativo di natura penalistica che stabilisce le procedure minime nella definizione delle pene e dei reati in materia, e prevede un sostegno alle vittime. Ai minori, e in particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, è appropriato dedicare cure speciali poiché la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici.

La consapevolezza della specifica situazione dei minori non accompagnati, e di tutti i soggetti vulnerabili come le donne, vittime di violenza di genere¹⁰⁸, rende quindi necessaria l'applicazione di misure particolari di accoglienza, da parte degli Stati membri, provvedendo all'applicazione delle tutele del caso¹⁰⁹. Per realizzare la tutela al minore si rende necessaria la nomina di un tutore che difenda il suo superiore interesse.

Diverse sono le soluzioni che possono essere prese in considerazione: la reintegrazione nel paese d'origine, l'integrazione nella società ospitante, il rilascio

¹⁰⁶ AMNESTY INTERNATIONAL (2006). *Invisibili. Minori migranti detenuti all'arrivo in Italia*. Torino: EGA Editore.

¹⁰⁷ Giammarinaro, M. G. (2012). *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*. 1, 15-33, DOI:10.3280/DIRI2012-001002.

¹⁰⁸ Bressanelli, C. (2016, 21 giugno). "La violenza di genere" fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito dell'art. 408 co. 3 bis cpp. *Dir. pen. cont. ristretti.it*.

¹⁰⁹ Tevere, V. (2019). Il difficile cammino verso una "tutela integrata" delle donne vittime di violenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: sviluppi normativi e perduranti profili di criticità. *Riv. Freedom Security Justice European Legal Studies*.

di uno status di protezione internazionale o di altro tipo.

Le disposizioni inserite nel Preambolo della direttiva sono riprese anche negli articoli 13 e 14, dove viene sottolineata l'esigenza di prevedere un completo recupero psico-fisico e sociale del soggetto vittima di tratta di esseri umani. Si realizza, dopo una valutazione, un esercizio dei diritti dei minori e delle politiche interne ed esterne degli Stati membri¹¹⁰.

La metodologia per il recupero, si basa su un contatto individuale, tenendo in debito conto la situazione del soggetto, della minore età della vittima, delle personali esigenze e timori (art. 14, c. 1).

Poiché alla condizione dei MSNA è dedicata particolare cura e assistenza, nell'articolo 16 sono previste specifiche misure di soccorso e sussidio per i minori vittime della tratta di esseri umani. La materia dell'articolo non differisce dai precedenti, infatti viene ribadito l'obbligo agli Stati membri di ricorrere a misure inderogabili attraverso la messa in atto di iniziative volte al sostegno e all'assistenza dei MSNA¹¹¹.

Nell'attivare le misure di assistenza non si può non tenere in considerazione l'interesse superiore del minore (art. 16 c. 2), e insieme attivare la nomina di un tutore e /o di un rappresentante legale, con l'incarico di assisterlo in tutti i procedimenti penali in cui è coinvolto (art. 16 c. 3 e 4). In aderenza ai principi espressi nell'articolo 15 relativo alla tutela delle minori vittime della tratta di esseri umani nei procedimenti penali.

Richiamando il principio del superiore interesse del minore, affermato all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali.

Occorre mettere in evidenza alcune criticità, in particolare la mancanza di dati comparabili (problema non ancora risolto), al rientro dei MSNA e i rischi di cadere nelle reti criminali o di diventare vittime di tratta di esseri umani¹¹².

¹¹⁰ Cellamare, G. (2011). *Lezioni su la disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione Europea*. Giappichelli Ed.

¹¹¹ Vassallo, P.F. (2016). Se le politiche e le prassi istituzionali favoriscono la tratta dei minori invece di combatterla. *Psicologia di Comunità*.

¹¹² Tali aspetti venivano poi specificamente affrontati nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), COM(2012) 286 def. del 19.6.2012, ove si evidenziava che i gruppi vulnerabili (tra i quali rientrano i minori non accompagnati) presentano una maggiore esposizione al rischio di cadere

È ritenuta molto importante anche la questione riguardante l'accertamento dell'età¹¹³ ritenuta fondamentale, ai fini dell'attivazione dell'insieme di garanzie ediritti spettanti ai minori. In mancanza di una disciplina dell'Unione, nei casi in cui non era possibile o inopportuno il rimpatrio, gli Stati membri erano invitati a riconoscere al minore uno status giuridico adeguato, con il rilascio di apposito permesso di soggiorno, eventualmente per ragioni umanitarie. Molto limitati erano i riferimenti alla figura del tutore in tale documento, tuttavia, si sottolineava la necessità della sua presenza nella fase della procedura di accertamento dell'età e nel caso del procedimento di rimpatrio.

Visto il notevole aumento di MSNA nel 2015, la materia in oggetto fu presa in considerazione nell'agenda comune sulla migrazione.

In correlazione, alla preminenza di attuare un organico e omogeneo sistema comune di asilo europeo, si sollecitava a prestare particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili, come i minori, e le vittime di tratta. Si prospettava di sviluppare un progetto comune per proseguire il piano d'azione sui minori non accompagnati (2011-2014).

Nella seguente comunicazione sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione del 2016, nell'allegato 6 erano, quindi, analizzate le attività in corso per la protezione dei minori migranti; Tra queste emergeva la pubblicazione del manuale sulla tutela dei minori privi delle cure genitoriali, che, sebbene fosse rivolto a migliorare i sistemi di tutela per i minori vittime di tratta, contemplava anche la situazione dei minori migranti soli.

La disposizione più rilevante è costituita dalla comunicazione del 2017 “La protezione dei minori migranti [COM (2017) 211 final]

*“Lo scopo della comunicazione è quello di «indicare una serie di azioni coordinate ed efficaci per rimediare alle carenze in materia di protezione e alle necessità pressanti che i minori devono affrontare una volta raggiunta l'Europa”*¹¹⁴.

vittime della tratta.

¹¹³ Sul tema specifico dell'accertamento dell'età si vedano E. di Napoli, Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017, in questa Rivista, n. 3.2017; Moyersoen, J. (2017). Minori non accompagnati: l'articolata ed ostica questione dell'accertamento dell'età. *Minorigiustizia*, 78 ss.

¹¹⁴ Congia, S. (2017). *I minori non accompagnati*.

Capitolo III

Il quadro legislativo dei minori stranieri in Italia e in Spagna

III.1. La condizione giuridica del minore straniero in Italia

Secondo il codice civile italiano è considerato minore colui che non abbia ancora compiuto i 18 anni.

Dall'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975 n. 39, l'art. 2 del codice civile è stato modificato stabilendo che la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno (in precedenza era fissata al compimento del ventunesimo anno)¹¹⁵.

Per l'ordinamento italiano, con la maggiore età si acquisisce la capacità di agire, da non confondere con la capacità giuridica, che si acquisisce, invece, direttamente con la nascita).

I minorenni sono sottoposti, in base alla riforma del diritto di famiglia del 2013, alla responsabilità genitoriale, istituto che ha superato il vecchio regime della potestà (sino al 1975 patria potestà) e che si applica a qualsiasi figlio riconosciuto come tale dalla legge, essendo venuta meno la distinzione tra figli legittimi, figli legittimati, figli naturali riconosciuti e figli adottati.

La responsabilità consiste nel diritto-dovere all'educazione, all'istruzione e alla tutela, nonché nella rappresentanza nell'esercizio di diritti reali sui beni di loro proprietà.

Quest'ultima funzione può essere esercitata da tutori, anche temporanei. Il minore, a partire dalla riforma del 1975, può ricorrere al giudice tutelare nel caso ritenga che i suoi genitori o tutori non stiano perseguendo i propri interessi; Al minore viene inoltre riconosciuto il diritto a provvedere autonomamente, in ragione delle sue possibilità, ai suoi bisogni essenziali.

A. Il minore in Italia

Il minore può essere emancipato, e secondo l'ordinamento giuridico italiano, è un

¹¹⁵ Torrente & Schlesinger (1990). *Manuale di diritto privato*.

minorenne che non è più soggetto alla potestà dei genitori.

L'emancipazione può riguardare solo il minore che abbia almeno sedici anni. Tale diritto è disciplinato dall'art. 84 del codice civile italiano.

Infatti il codice civile, considera minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio.

In tal caso il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell'istanza, sentito il pubblico ministero, i genitori oppure il tutore, può con decreto, ammettere il minore a contrarre matrimonio.

Contro lo stesso decreto è ammesso ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ai genitori o al tutore, agli interessati, al pubblico ministero e la corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile sul ricorso¹¹⁶.

Se trascorrono più di dieci giorni senza che sia stato proposto ricorso si parla di emancipazione. L'emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione (se il curatore non è il genitore) deve essere data dal tribunale per i minorenni su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un curatore speciale. I negozi giuridici posti in essere autonomamente dai minorenni, secondo i più recenti ordinamenti dottrinali e giurisprudenziali, non sono annullabili se relativi all'esercizio di bisogni essenziali (come per esempio l'iscrizione a un partito, a un'associazione, a un

¹¹⁶ Rescigno, P. (1975). *Manuale del diritto privato italiano*. Napoli: Jovene.

certo indirizzo di studi piuttosto che un altro dopo l'istruzione obbligatoria); sono annullabili, ma non nulli, invece, i contratti.

Per assumere la responsabilità genitoriale è necessario aver compiuto 14 anni di età, laddove per l'avevchia potestà ne occorrevano 16.

Anche i minorenni non emancipati hanno la responsabilità genitoriale sui propri figli, se riconosciuti; con il matrimonio possono ottenere l'emancipazione e quindi la capacità di agire, seppur limitata¹¹⁷.

In altri sistemi giuridici l'emancipazione può essere disposta in sede giurisdizionale su richiesta del minore. Va precisato che il concetto di maggiore età ha natura squisitamente privatistica.

Con attenzione alla minore età dei soggetti, il codice penale italiano prevede il perdono giudiziale e riduzioni di pena per minori di 18 anni e la non imputabilità di soggetti minori di 14 anni, ma questo è indipendente dalla maggiore età, tant'è che è previsto sin dal testo originario di Alfredo Rocco, risalente al 1930. Per il diritto penale, è infatti rilevante la capacità di intendere e di volere, non la capacità di agire (cioè contrarre). Tuttavia, i minorenni che commettono reati vengono giudicati dai tribunali per i minorenni e scontano le eventuali pene detentive, se rese esecutive prima del compimento dei 21 anni, in appositi penitenziari. Se il rinvio a giudizio avviene successivamente al compimento dei 21 anni, il processo si celebra dinanzi al giudice ordinario. Negli anni passati si è parlato della riforma della giustizia minorile e sulla sua efficacia. I tribunali per i minori nel modo in cui sono attualmente strutturati, si trovano a gestire la difficile situazione di coniugare il welfare sociale e il controllo sociale¹¹⁸. Dal momento che lo stato è manchevole, l'attuale impostazione dei tribunali per i minori, legittima l'uso della coercizione sui sottogruppi più svantaggiati ovvero minori migranti o rom.

Il tribunale dei minorenni è anche competente per l'affidamento dei figli in caso di separazione legale dei genitori, colpa, incapacità o altra ragione, per l'affido familiare e per l'adozione di minorenni. Per l'affidamento e l'adozione il parere del minore che abbia compiuto 12 anni è vincolante.

¹¹⁷ Ferri, G.B. (1989). Capacità e oggetto nel negozio giuridico: due temi meritevoli di ulteriori riflessioni. *Quadrim.*, 1 ss.

¹¹⁸ Frazzetto, T., Volpini, L. (2013). *La criminalità minorile*. S. Arcangelo di R. (RN).

B. Le tutele dei minori stranieri in Italia

La condizione dei minori stranieri non accompagnati è una condizione particolare, determinata dalle due parole che li identificano secondo la dicotomia di “minori” e “stranieri”. Questo insolito status si interseca, e spesso si scontra, con differenti rami del diritto: il loro essere minori stranieri, richiedenti asilo, vittime di tratta, rende complesso individuare l’articolato iter giuridico da applicare. Anche la protezione e la successiva accoglienza di questi giovani migranti richiede la partecipazione di diversi attori: soggetti giuridici, amministrativi e sociali. Tuttavia, spesso la molteplicità dei partecipanti al percorso di integrazione del minore non garantisce una presa in carico efficace¹¹⁹.

Il principio del diritto d’asilo è stato inserito dai padri della nostra Costituzione tra i primi 12 articoli della carta costituzionale, cioè tra quelli che contengono i principi fondamentali, che sono tutelati e riconosciuti nel nostro Stato, e ai quali bisogna ispirarsi nell’elaborare le nuove leggi.

Il diritto di asilo è garantito in Italia dall’art. 10 della Costituzione che recita “*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.*” Lo stato italiano determina inoltre la posizione giuridica dello straniero e cioè “*dei diritti che possono a lui competere in ordine di ingresso ed alla permanenza nel territorio dello Stato.....dalla costituzione si desume l’esistenza di due categorie di stranieri e cioè, accanto agli stranieri sforniti di particolare qualificazione, quelli che dimostrino di trovarsi nelle condizioni volute per poter richiedere l’asilo politico*” previsto dal 3°c. dell’art. 10 cost.”¹²⁰.

Altra fonte di diritto per la protezione dei minori è la “*Convenzione dei diritti del fanciullo*” Onu 1989, che impegna tutti gli Stati che l’hanno firmata, anche l’Italia, quindi, ad adottare le misure atte a rispettare i diritti dei minori espressi nella Convenzione. Lo stato italiano si impegna, quindi, ad adottare tutti i provvedimenti appropriati, affinché il minore sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione che possa essere motivata dalla

¹¹⁹ Rapporto ANCI (2007). *Minori stranieri non accompagnati*.

¹²⁰ Mortati, C. (1976). *Istituzioni di diritto pubblico*. Padova.

condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. Prima di esaminare in modo approfondito il quadro normativo italiano è utile fornire la definizione di minore straniero non accompagnato che Nell'ordinamento italiano, secondo quanto stabilito nel DPCM 535/99, art.1, comma 2, per minore straniero non accompagnato si intende.” *quei minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (d.P.R. 535/99, art. 1, c. 2)*¹²¹.

La definizione italiana di minore straniero non accompagnato si avvicina sostanzialmente a quella dettata dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/221/03) definisce all'art.1 i minori stranieri come quei “cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per loro responsabile in base alla legge o alla consuetudine” oltre che coloro che “sono rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri”

Negli anni “90”, in Italia, il fenomeno migratorio ha avuto un serio incremento, con un aumento esponenziale dei migranti nel Paese, si è reso quindi necessario, regolamentare il fenomeno con l’emanazione della legge (n. 39/90 o legge Martelli), con la quale sono state poste le basi per una politica più organica nell’ambito dell’immigrazione. Nella legge, per la prima volta, è stato stabilito il principio della programmazione dei flussi migratori e anche le procedure amministrative per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. La legge 39/90 in materia di immigrazione, si occupa innanzi tutto di regolamentare il flusso dei cittadini extracomunitari per porre dei limiti agli ingressi.

“Alle procedure di selezione previste dalla legge 943, la nuova normativa aggiunge il criterio della limitazione numerica: il Governo sarà quindi chiamato a decidere annualmente, attraverso un proprio decreto (detto «decreto flussi»), la

¹²¹ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE PUBBLICHE – DIR. GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE (2014). *Report nazionale minori stranieri non accompagnati*. Aggiornato al 31 dicembre 2014, www.lavoro.gov.it, 3.

quota massima di autorizzazioni al lavoro rilasciabili per l'anno in corso"¹²².

Inoltre si chiariscono e si danno maggiori indicazioni sulla procedura per la regolarizzazione del loro soggiorno.

Questa legge si è occupata di sanare una situazione già esistente, e in adesione al trattato di Ginevra si è impegnata a tutelare i diritti dei richiedenti asilo e degli apolidi già presenti nel territorio dello stato¹²³.

Infatti, per tutti gli immigrati extraeuropei che si trovino, alla data del 31 dicembre 1989, sotto la tutela del UNHCR è stato riconosciuto lo status di Rifugiato.

Per ottenere il riconoscimento dello status, occorre presentare la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Non è stato previsto a tale riconoscimento, nessun tipo di assistenza. È vietato l'ingresso dello straniero nel suolo italiano quando risulti, da riscontri obiettivi, che il richiedente asilo sia stato già riconosciuto come rifugiato in un altro Stato, oppure provenga da uno Stato che abbia firmato la convenzione di Ginevra. In ogni caso non è previsto il respingimento. La maggioranza degli stranieri presenti sul nostro territorio, in situazione irregolare, non commettono reati e non minacciano la pubblica sicurezza, ma diventano, adesso, soggetti perseguibili ai sensi dell'art. 10-bis¹²⁴. Non è concesso l'ingresso nel Paese al richiedente asilo che si sia reso colpevole di uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o che risulti pericoloso per la sicurezza dello stato, oppure appartenga ad associazioni terroristiche, mafiose o dedite al traffico di stupefacenti. Il rifugiato che vuole entrare nello Stato italiano, per avere riconosciuto lo status di rifugiato deve presentare istanza motivata, e per quanto possibile documentata, all'ufficio di frontiera.

Nel caso di minori non accompagnati, la richiesta della domanda viene inoltrata al tribunale dei minori competente per territorio, per l'adozione di tutti i provvedimenti adeguati al caso. Per i migranti minori di anni diciotto, che sono ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno viene richiesto o dal responsabile dell'istituto, oppure dai loro tutori. Si fanno dei passi avanti nel

¹²² Colombo, A., Sciortino, G. (2004). *Gli immigrati in Italia*, Milano: Feltrinelli, 56 sgg.

¹²³ Zincone, G. & De Gregorio, L. (2002). *Il processo delle politiche di immigrazione in Italia: uno schema interpretativo integrato*. Bologna: Il Mulino.

¹²⁴ Vassallo Paleologo, F. (2012). Lo straniero irregolare sul territorio. Aspetti di diritto penale amministrativo. *Diritto e frontiere*.

concetto di accoglienza, con la promulgazione nel 1998 della legge Turco-Napolitano, che punta a proporre un nuovo modello per la risoluzione della problematica.

*“La legge “Turco-Napolitano”, approvata nella scorsa legislatura, per la prima volta disciplinava una materia complessa come quella dell’immigrazione in un quadro coerente, cercando di incanalare il crescente flusso migratorio in argini legali che contemperassero diritti e doveri del migrante. Va subito detto che una revisione della legge sarebbe stata opportuna anche senza il cambio di maggioranza, per far tesoro dell’esperienza maturata negli ultimi anni, modificando alcuni meccanismi poco efficienti, eliminandone altri, innovando qua e là. La legge del centro sinistra, pur con le sue manchevolezze, partiva da premesse corrette: la società italiana esprime una domanda di immigrazione e questa per diversi motivi, tra i quali spicca quello demografico, si annuncia crescente. C’è bisogno di regole forti perché il flusso non straripi, generando anarchia e abusi ma garantendo, nel contempo, diritti di base, equità, assenza di discriminazione”*¹²⁵.

Questa legge che rende finalmente sistematiche e organiche le politiche migratorie, che fino ad allora erano affidate a circolari o a provvedimenti amministrativi. Mira, infatti, ad una maggiore integrazione sociale dell’extracomunitario, e si pongono maggiori garanzie e tutele per i minori.

La nuova legge, porta diverse novità in molte sue parti, ma mantiene in realtà la stessa problematicità per quanto riguarda la questione specifica dei decreti-flussi.

Legge Turco-Napolitano rispetto alla vecchia disciplina, conosciuta come legge Martelli ed alle varie disposizioni integrative e modificative del pur incompleto e frammentario quadro normativo, tenta di proporsi come legislazione di superamento della fase emergenziale.

L’impostazione della nuova legge rivela l’intento di regolamentare l’immigrazione, favorendo da un lato l’immigrazione regolare e scoraggiando l’immigrazione clandestina.

Il Governo, in ottemperanza a quanto contenuto nella delega prevista all’art. 47

¹²⁵ Livi Bacci, M. (2002). Immigrazione: nuova legge, ma quale politica? *Il Mulino. Rivista bimestrale di cultura e di politica*, 5, pp. 903-908, doi: 10.1402/4594.

comma 1 della L. 40/1998, ha emanato il D. Lgs. 286/1998, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

L'immigrato regolare può così affrontare il percorso di acquisizione della cittadinanza configurato dalla legge. Tale percorso è caratterizzato da una serie di tappe verso l'acquisizione dei diritti propri del cittadino, inclusivo del diritto al ricongiungimento familiare, del diritto al trattamento sanitario e alla salute, e del diritto all'istruzione¹²⁶.

Per contro, il clandestino diventa destinatario di un provvedimento di espulsione dallo Stato. Per la prima volta nella storia della Repubblica, si istituisce la figura del Centro di permanenza temporanea (all'articolo 12 della legge), per tutti gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile".

In seguito, la legge Bossi-Fini n.189 del 30 luglio 2002 "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*"¹²⁷, ha sostituito e modificato la legge Turco-Napolitano.

Nello spirito della nuova legge l'orientamento verso il processo di integrazione, che era presente nella legge precedente cambia e la modifica in senso restrittivo nei confronti degli immigrati.

La legge prevede infatti l'espulsione immediata degli immigrati che non posseggano un permesso di soggiorno e dei documenti validi.

Il provvedimento viene emesso in via amministrativa dal prefetto della Provincia dove viene rintracciato il soggetto e l'espulsione viene eseguita immediatamente con l'accompagnamento alla frontiera.

Tutti gli immigrati irregolari, privi di documenti di identità, vengono portati nei centri di permanenza temporanea, per l'identificazione e poi essere respinti nei loro Paesi.

È consentito l'ingresso e la permanenza, solo se il soggetto possiede un lavoro,

¹²⁶ Cataldo, F., Geraci, S., & Sisto, M., (5/2011). Bambini immigrati tutela legale e politiche socio sanitarie. *Medico e Bambino*, 306-310.

¹²⁷ Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. La legge Bossi-Fini utilizza la tecnica della cosiddetta «novella legislativa»: in altre parole, non rappresenta un nuovo testo normativo, ma introduce modifiche ed emendamenti al testo unico già vigente.

che deve essere certificato attraverso un “contratto di soggiorno”.

Agli immigrati viene rilasciato un permesso di soggiorno, che ha la durata di due anni per i contratti a tempo indeterminato, e di un anno negli altri casi. Ne consegue che la permanenza dei migranti è subordinata all’attestazione dell’esercizio di un’attività lavorativa. La nuova legge ha diminuito la durata del permesso di soggiorno da 12 a 6 mesi. Nello stesso tempo sono stati aumentati (cinque a sei) gli anni per l’acquisizione della carta di soggiorno (in seguito è stato riportato a cinque per il recepimento di una direttiva europea).

Nella nuova normativa sono ammessi i respingimenti dei migranti al paese d’origine in acque extraterritoriali, ciò in base agli accordi bilaterali firmati fra l’Italia e i paesi limitrofi, i quali, si impegnano a cooperare per impedire l’immigrazione clandestina¹²⁸.

Lo scopo è di fare in modo, che i barconi non arrivino sul territorio italiano e che i richiedenti asilo politico vengano identificati sui natanti dalle forze dell’ordine.

Sono state inasprite le sanzioni per chi favorisce l’immigrazione clandestina, reato punito con tre anni di reclusione e una multa fino a 15 mila euro per ogni persona “favorita”.

È stato introdotto con la nuova legge il rilevamento e la registrazione delle impronte digitali obbligatorio, al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Si evince, che sono state imposte restrizioni alla possibilità di tutela, ed è stato aumentato il tempo di permanenza temporanea nei centri di prima accoglienza da 30 a 60 giorni per i cittadini privi di titolo di soggiorno¹²⁹.

Più garanzie vengono invece realizzate a favore e sostegno dei minori, sia se figlio di genitori stranieri o se sia affidato ad adulti stranieri. Una particolare attenzione viene data ai minori non accompagnati attraverso l’istituzione del “Comitato minori stranieri”.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio, DPCM 535/99, venne istituito il Comitato per i minori stranieri con lo scopo di risolvere le questioni lasciate

¹²⁸ Castelli, N. (2/2003) Politiche dell’immigrazione e accesso al lavoro nella legge Bossi-Fini. *Rivista trimestrale. Lavoro e diritto*, 289-332, doi:10.1441/9660.

¹²⁹ Pepino, L. (3/2002). Legge Bossi-Fini. Appunti su immigrazione e democrazia. *Rivista Diritto, immigrazione e cittadinanza*.

scoperte dalla giurisprudenza. Ai sensi dell'art. 31 della L.40/98, successivamente annessa la D. Lsgl. 286/98, i compiti del Comitato erano "concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo¹³⁰.74 L'istituto opera nell'ambito dei minori stranieri non accompagnati, siano essi "temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato" che ad ogni modo "presenti nel territorio dello Stato". Il Comitato per i Minori Stranieri, istituito inizialmente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora operativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il comitato è formato da nove rappresentanti, di vari dicasteri, da enti e associazioni operanti nel settore, tra cui anche il Ministero della giustizia. In conformità con quanto è previsto dalla Convenzione ONU sulla tutela dei minori, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.535 del 9 dicembre 1999 sono stati definiti i compiti del Comitato minori stranieri.

I compiti, delineati dal regolamento dell'istituto, lo inquadrano nel ruolo di organismo di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori, di cooperazione e raccordo con le amministrazioni interessate, di accertamento dello status di minore non accompagnato e del relativo censimento e trattamento dei dati sensibili, di ricerca dei familiari dei minori nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi e di organizzazione del rimpatrio assistito dei minori¹³¹. Successivamente all'emanazione della legge n. 189/02, contenente al Capo II le disposizioni in materia di asilo, uno dei due posti previsti per un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative nel campo di minori stranieri non accompagnati è stato definitivamente assegnato a un rappresentante dell'ACNUR. I minori sono accolti nell'ambito dei programmi solidaristici, e sono autorizzati temporaneamente a soggiornare nel territorio dello Stato. I minori non accompagnati, che non avendo la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea e non avendo presentato domanda d'asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Si tratta, generalmente, di clandestini che hanno diritto, in quanto minori,

¹³⁰ Art. 33 T.U. n.286/98.

¹³¹ Vicari, A. (2009). *I minori stranieri non accompagnati. I minori stranieri non accompagnati*, 1000-1024.

a ricevere un trattamento differente rispetto ai clandestini adulti.

Il Dipartimento giustizia minorile, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 535/99¹³², ha emanato la circolare n. 1/2001 del 5 gennaio 2001, nella quale si richiama l'attenzione delle Direzioni dei centri per la giustizia minorile sulle seguenti disposizioni: l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comitato l'ingresso o la presenza sul territorio italiano di un minorenne straniero non accompagnato. I servizi minorili della giustizia hanno la possibilità di richiedere al Comitato provvedimenti urgenti nei confronti del minore straniero privo di assistenza e rappresentanza dei genitori¹³³. È importante, inoltre segnalare al tribunale per i minori territorialmente competente, i minori che dopo un'esperienza negli istituti penali si trovino in stato di abbandono morale o materiale, affinché le autorità giudiziarie possano emettere un provvedimento di affidamento nell'attesa di un eventuale rimpatrio. Attualmente i minori che si trovano nel circuito penale, sono reclusi negli istituti penali minorili poiché non ci sono situazioni tali da permettere di applicare situazioni alternative o sostitutive alla detenzione. La promozione dei diritti e il pieno rispetto della dignità dei minori è garantita attraverso il lavoro e la sensibilità del personale che interagisce con lui o lei, che si realizza con la possibilità di mantenere i necessari contatti con la famiglia d'origine, le persone significative, e le adeguate informazioni sui suoi diritti e doveri.

III.2. La condizione giuridica del minore straniero in Spagna

A. Il minore in Spagna

La Costituzione spagnola del 1978¹³⁴ inizia con la dichiarazione dei diritti enunciati nel Titolo I, e nel il Capitolo II continua con la proclamazione del principio

¹³² Decreto del Presidente della Repubblica n. 535 del 1999, art. 1.

¹³³ Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 dicembre 1999 n.535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, ossia il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 legge 40/98 che stabilisce: -la definizione di " minore straniero non accompagnato";-I compiti del Comitato per minori stranieri- che i rimpatri devono essere effettuati nel rispetto della legge e delle convenzioni internazionali.

Rozzi, E. (2002). *La valutazione dell'interesse del minore straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e rimpatrio. La valutazione dell'interesse del minore straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e rimpatrio*, 87-105.

¹³⁴ Vedaschi, A. (2008). Los derechos fundamentales nella costituzione spagnola del 1978. *Diritto pubblico comparato ed europeo, 1834-1861*.

di uguaglianza espresso nell'art. 14: *“Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza discriminazione alcuna determinata da ragioni di nascita, razza sesso, religione, opinione o qualsiasi altra circostanza personale o sociale”*.

“Un principio – questo – che nella graduale interpretazione fatta dal Tribunale costituzionale ha assunto un duplice significato nella prospettiva della disciplina dei diritti l'eguaglianza dell'art. 14 non è solamente un diritto soggettivo fornito di una doppia valenza, ma altresì uno dei valori che informano di sé l'ordinamento giuridico statale complessivo (art. 1, comma 1): un valore, che impone non solo limiti, ma anche obblighi ai pubblici poteri, che come già detto, per Costituzione debbono promuovere le condizioni perché l'eguaglianza degli individui e dei gruppi nei quali operano sia reale ed effettiva”¹³⁵.

Espresso il principio di uguaglianza, che dichiara questo come valore superiore dell'ordinamento e nel regime di tutti i diritti. La Costituzione spagnola va a distinguere in due sezioni i diritti in essa garantiti: nella prima parte ci sono i diritti fondamentali e le libertà pubbliche, la seconda parte è dedicata ai diritti e ai doveri degli spagnoli. Si trovano tra i diritti fondamentali, i diritti che tutelano la persona in quanto tale, poiché assicurano la sfera di autonomia individuale, la cui esistenza e protezione è essenziale alla stessa vita. Si parla in questo senso di diritto alla vita, all'integrità fisica e morale, divieto alle torture e a pene o a trattamenti degradanti, abolizione della pena di morte, ad esclusione di quanto disposto dalle leggi militari in tempo di guerra¹³⁶.

Nel capitolo III del I titolo della Costituzione spagnola sono espressi i principi basilari su cui si fonda la politica sociale ed economica dello stato, e a cui deve ispirarsi l'attività del legislatore per realizzare la protezione sociale, economica e giuridica sia della famiglia, sia dei minori all'interno della stessa. Il presupposto giuridico da cui deriva “la protezione” nasce dalla ratifica di importanti trattati internazionali da parte della Spagna, come la “Convención de Derechos del Niño” dell'ONU del 20 novembre 1989, firmato il 30 novembre 1990. Questa data è significativa, in quanto segna l'inizio del cambiamento della politica nei confronti

¹³⁵ Blanco Valdés, R.L. (1999) *Introduzione alla costituzione spagnola del 1978*. Torino: Giappichelli G.

¹³⁶ Iacometti M. (2013). *La Spagna*. In F.A. Bardusco, *Costituzioni comparate*. Torino: Giappichelli, 253-293.

dei minori, rivelando una maggiore attenzione ai loro bisogni e riconoscendo maggiori tutele.

La nuova esigenza è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo¹³⁷, che ha approvato la “Carta europea di diritti dei bambini”¹³⁸.

In osservanza ai principi costituzionali, e alla luce del nuovo indirizzo indicato negli ultimi anni, si è sviluppato un profondo processo di innovazione nell’ordinamento giuridico spagnolo in materia di minori che ha portato all’emanazione nel 1996 di una legge per la protezione dei minori, la “Ley orgànica 1/1996 de 15 de enero, de Protecciòn Juridica del Menor de modificaciònparcial del CodigoCivil y de la Ley de EnjuamientoCivil”. Il testo legislativo, che si occupa dei diritti dei minori in Spagna è stato elaborato alla fine di un lungo processo di riforme. *“Desde la aprobaciòn de la Ley Orgànica 1/1996, de 15 de enero, de Protecciòn Jurídica del Menor, de modificaciòn parcial del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil (en adelante lopjm), se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situaciòn de los menores y adolescentes, y que demandan una mejora de sus instrumentos de protecciòn jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39 ce y de los instrumentos internacionales ratificados por España, donde se establece la obligaciòn, por parte de los poderes pùblicos, de asegurar la protecciòn social, económica y jurídicade la familia, en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales*¹³⁹.

L’iter che ha condotto l’ordinamento spagnolo alla promozione di maggiori garanzie nei confronti dei minori è stato lungo e si è realizzato attraverso l’approvazione di diverse leggi. Il primo passo è stato l’approvazione della legge 11/1981, del 13 maggio, che eliminò la distinzione tra i figli nati dentro il matrimonio e quelli nati fuori dal vincolo matrimoniale, stabilì che la patria potestà dovesse essere esercitata da entrambi i genitori, ha consentito inoltre, la

¹³⁷ Ferrando, G. (2003). Le relazioni familiari nella Carta dei diritti dell’Unione Europea. *Politica del diritto*, 34(3), 347-370.

¹³⁸ Turri, G. (2/2008). I grandi principi europei di tutela dei minori. *Minori. Diritto e giustizia minorile*, 7-12.

¹³⁹ Calvo San José, M.J. (2016). La reforma del sistema de protecciòn ala infancia y a la adolescencia (Ley organica 8/2015, de junio y Ley 26/2015 de 28 de julio). *Tribuna de Actualidad*, 4, 29-39.

ricerca della paternità, e ha regolamentato il regime economico all'interno del matrimonio.

In seguito sono state promulgate le seguenti leggi che hanno garantito maggiori tutele nei confronti dei minori:

- la legge 13/1983, del 24 ottobre sulla tutela dei minori;
- la legge 21/1987 dell'11 novembre che ha modificato alcuni articoli del codice civile spagnolo e la legge di procedura civile in materia di adozioni;
- la legge organica 5/1988 del 9 giugno che si occupa di pedofilia e pedopornografia;
- la legge organica 4/1992 del 5 giugno che riforma e regola la competenza e i procedimenti dei tribunali per i minori.

Delle leggi citate la legge 21/1987 dell'11 novembre è stata quella che maggiormente ha introdotto un profondo cambiamento nel campo dei diritti dei minori. Di conseguenza l'antiquato principio di abbandono del minore si è evoluto, e ciò ha dato luogo a dei cambiamenti, innanzi tutto si è avuta una considerevole riduzione di tempi nei procedimenti per la tutela dei minori, l'approvazione di questa legge, inoltre, ha permesso alle autorità competenti di agire automaticamente in tutti i casi in cui il minore è soggetto ad abusi o abbandono.

È stato sviluppato un nuovo concetto di "adozione", considerato come elemento che partecipa alla moderna visione della famiglia¹⁴⁰. L'affidamento è visto come una inedita istituzione, che contribuisce alla protezione dei minori. Il concetto "...l'interesse superiore del minore..." è stato il principio giuridico che ha ispirato sia le azioni amministrative che giudiziarie; così sono state aumentate le facoltà del "Ministerio Fiscal" e i suoi obblighi correlati in riferimento ai minori. La legge 21/1987 pur avendo avviato notevoli innovazioni, nella sua applicazione, comunque, ha messo in luce delle lacune, prodotte dal lungo tempo trascorso per la sua promulgazione.

Infatti, diverse istituzioni pubbliche e private, le due camere del Parlamento e associazioni che si relazionano con i minori hanno richiesto al Governo l'adeguamento di questa legge alle esigenze più attuali della società. La legge n. 15

¹⁴⁰ Urena Carazo, B. (2016). *Acciones de filiacion e interés del menor: análisis tras la Ley 26/2015 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia. La Ley Derecho de Familia, Revista jurídica sobre familia y menores.*

del 17 gennaio 1996 è stata la prima risposta a questa istanza, e ha riformato radicalmente la tradizionale istituzione di protezione del minore nel Codice Civile. Il nucleo centrale di questa legge, infatti, è costituito dalla modifica degli articoli del Codice Civile¹⁴¹, che si occupa di protezione dei minori, tali norme travalicano questi limiti e realizzano un quadro giuridico di protezione dei minori che impegna tutti al rispetto di questi principi. I cambiamenti sociali e culturali avvenuti in Spagna hanno modificato lo “status sociale” del bambino, ciò ha dato un impulso alla nascita dei diritti dei bambini, che consiste nel riconoscimento ai minori ad essere “titolari di diritti” e l’acquisizione progressiva della capacità giuridica¹⁴².

Lo sviluppo legislativo post-costituzionale riflette questa tendenza, introducendo la condizione di soggetto di diritto alle persone di minore età, così il concetto di ascolto del minore è stato traslato a tutte le questioni che lo riguardano. Il concetto introduce la dimensione dello sviluppo nell’esercizio diretto dei propri diritti.

Questa legge sta riflettendo progressivamente una nuova concezione delle persone minori d’età come soggetti attivi, partecipativi e creativi, con la possibilità di modificare il proprio ambiente personale e sociale; capaci, quindi, svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nella soddisfazione delle sue necessità¹⁴³.

La scienza giuridica attuale ci permette di affermare che non esiste una differenza netta tra la necessità di protezione e le necessità in relazione con l’autonomia del soggetto. Il modo più efficace per garantire socialmente e legalmente la protezione dei minori è promuovere la loro autonomia. In tal modo essi potranno costruire progressivamente un controllo della loro situazione personale. La concezione dell’attuale legge pone i suoi fondamenti sia sui diritti dei minori sia sulla loro protezione. La legge sancisce i principi generali e stabilisce l’obbligo di intervento da parte dei servizi sociali per la tutela dei diritti dei minori. Nello stesso tempo si stabilisce un obbligo di denuncia da parte di tutti coloro che

¹⁴¹ Olalla, M. (2014). Modifiche del diritto civile contenute nel disegno di legge per la protezione dei minori. *CESCO de derecho de consumo*, 145-148.

¹⁴² Urena Martinez, M. (2015). Novedades más significativas en el Código Civil en materia de menores tras la entrada in vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. *Revista :CESCO de derecho de consumo*, 145-148.

¹⁴³ Blas Arranz, S. D. (2016). *Ley 26/2015. Novedades legislativas en torno a la protección del menor*.

vengano a conoscenza di una situazione di maltrattamenti nei confronti dei minori¹⁴⁴.

Nello specifico si prevede che devono essere tutti i cittadini a denunciare alle autorità competenti le assenze dalla scuola o la mancata frequenza.

Il rinnovamento di questa legge consiste nella distinzione tra le situazioni di grave povertà e le situazioni a rischio di violenze, che impongono un diverso grado di intervento da parte dell'ente pubblico¹⁴⁵. In alcune situazioni di rischio pur caratterizzate dall'esistenza di un pregiudizio per il minore, talvolta non raggiunge una tale gravità da giustificare l'allontanamento dal nucleo familiare¹⁴⁶. L'intervento è limitato al tentativo di eliminare i fattori di rischio. In altre situazioni in cui la gravità dei fatti consiglia l'allontanamento del minore dalla famiglia, si concreta con l'assunzione da parte degli enti pubblici della tutela del minore e la conseguente sospensione della patria potestà o l'ordinanza di tutela¹⁴⁷. La legge, inoltre, ha cercato di risolvere le problematiche sorte nell'applicazione della legge 21/1987 attraverso lo snellimento e la chiarificazione dei procedimenti, con il fine ultimo che il minore non sia mai indifeso o non protetto in nessun momento¹⁴⁸.

B. Le tutele dei minori stranieri in Spagna

In seguito con l'approvazione della Legge 26/2015 del 28 luglio sulla modificazione del sistema di protezione all'infanzia e all'adolescenza, sono stati riaffermati i principi sanciti nella Costituzione spagnola che stabilisce nell'articolo 39 l'obbligo ai pubblici poteri di assicurare la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia e in modo speciale ai minori, nel rispetto dei trattati internazionali sottoscritti che li riguardano.

¹⁴⁴ Ordàs Alòns (2016). El nuevo sistema de Protección de menores en situación de resgo o desamparo como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 26/2015 de 28 de julio. *Aranzadicivil-mercantil. Revista doctrinal*, 43-112.

¹⁴⁵ Anuario Español de Derecho Internacional Privado (2016). *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, XVI, T., 6.

¹⁴⁶ Gómez Megías, A. M. (2015). Aspectos básicos de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia. *Diario La Ley*, 24.

¹⁴⁷ Dominguez Esteve, C. (2016). *Il nuovo sistema per la tutela dei minori in situazioni di rischio o disagio: analisi critica delle ultime riforme*. Salamanca: Escuela de praticajuridica.

¹⁴⁸ Lázaro González, I. E. (2015). La reforma del Sistema de Protección a la Infancia ya la Adolescencia. TOP Familia y Sucesiones: Cuaderno Jurídico. *Artículo Monográfico*.

In particolare, di fondamentale importanza sono state due convenzioni internazionali “La dichiarazione dei diritti dei bambini”, del 1989 e la” Convenzione dei diritti delle persone disabili” del 13 dicembre 2006.

Questa legge¹⁴⁹ ha come obiettivo di introdurre le modifiche nella legislazione spagnola, utili alla protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, affinché si possa garantire una protezione uniforme in tutto il territorio spagnolo, in quest’ambito sono anche comprese le tutele ai minori stranieri e a tutti quelli che sono vittime di violenze, sono altresì regolamentati i diritti e i doveri dei minori. Le modificazioni realizzate con l’attuale legge rispondono, fondamentalmente, alle nuove urgenze scaturite dalla società in cui spesso i minori si trovano ad essere vittime di violenze.

Gli articoli 5 e 7 sono stati modificati in seguito alla ratifica della Spagna alla “*Convenzione dei diritti delle persone disabili*”, per adattarlo meglio al regolamento¹⁵⁰.

Nello stesso tempo è stato introdotto il concetto di alfabetizzazione digitale come strumento imprescindibile per fare in modo che i minori possano sviluppare un pensiero critico e partecipare attivamente nella società, nel mondo attuale che non può essere compreso senza la conoscenza delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il capitolo III nel I titolo introduce “I doveri di minori” in linea con diverse norme internazionali e anche autonome, per cui si concepisce il minore come cittadino, non solo è titolare di diritti, ma è anche titolare di doveri. In questo senso sono introdotti quattro nuovi articoli che regolano i doveri in generale dei minori in ambito familiare, e in particolare nella scuola e nella società. Sono state potenziate nell’articolo 10, le misure per agevolare l’esercizio dei diritti dei minori, e si è concertato un quadro giuridico adeguato al riconoscimento dei diritti ai minori stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale¹⁵¹. Si riconosce anche il diritto ad

¹⁴⁹ Legge 26/2015 del 28 luglio.

¹⁵⁰ García Garnica, M.D. (2017). La guarda como medida de protección de menores y personas con discapacidad tras su reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. *Anuario de derecho civil*.

¹⁵¹ San José, M.J.C. (2016). La riforma del sistema di protezione per bambini e adolescenti. (Legge organica 8/2015, del 22 giugno e Legge 26/2015, del 28 luglio). *AIS: Ars Juris Salamanticensis*, 4(1), 29-39.

ottenere la documentazione obbligatoria per avere la residenza a tutti i minori stranieri che si trovano sotto la tutela dei poteri pubblici, una volta che sia stata accertata l'impossibilità di ricongiunzione con la famiglia o il ritorno nel proprio paese di origine. Nell'art. 11 è introdotto il principio della protezione dei minori contro ogni forma di violenza: familiare, di genere, tratta e traffico di esseri umani, mutilazioni di genitali, ecc. Le autorità pubbliche, di conseguenza, sviluppano azioni per sensibilizzare la prevenzione, l'assistenza e la protezione da qualsiasi forma di abuso sui minori, formalizzando le procedure che garantiscano il coordinamento tra le autorità competenti. In stretta relazione con il precedente, nell'art. 12 si garantisce il supporto per quei minori che sono sotto la patria potestà, custodia o tutela di una vittima di genere o violenza domestica affinché possano restare con la stessa. Si introduce, la presunzione di minore età, fino a quando non è possibile stabilire la stessa. Nello stesso articolo si trovano i principi ispiratori della riforma delle istituzioni di protezione dell'infanzia e della adolescenza, si evidenziano le misure che daranno priorità a provvedimenti stabili rispetto a quelli temporanei, familiari rispetto a quelli residenziali e consensuali rispetto a quelli imposti. Si rivelano questi, principi basilari provenienti dalle linee guida sulle modalità di trattamento dei minori espresse dall'assemblea generale dell'ONU del 24/02/2010 e nei diversi documenti approvati per il Servizio Sociale Internazionale. Si rileva in questo articolo un altro elemento fondante della riforma, cioè l'obbligo per gli enti di rivedere, in termini specifici le misure di protezione adottate. In tal modo si ottiene di svolgere un controllo personale su ogni bambino o adolescente e a revisionare la misura della protezione¹⁵².

Nell'art. 13 si trovano due sezioni in relazione ai delitti contro la libertà, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani, sfruttamento dei minori. Nella quale, si stabilisce, che tutti coloro che vengano a conoscenza di questi reati, hanno l'obbligo di denunciarlo alle autorità. Si pone come requisito per poter esercitare alcune professioni o attività a contatto con minori, di non essere mai stato condannato per reati contro i minori, sempre nel rispetto degli impegni presi dalla Spagna con la ratifica degli atti durante il convegno relativo alla "Protezione dei

¹⁵² Leiva Rodríguez B. & García Garnica M.D. (2016). Analisis de las instituciones del sistema de protección de menores y su reforma por la Ley organica 8/2015 y la Ley 26/2015. *El genio Maligno: revista de humanidades y ciencias sociales*.

minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale" del 25 ottobre 2007.

In conseguenza di quanto esposto sopra, e per migliorare la prevenzione è stato creato nell'organizzazione dei registri amministrativi, che farà anche da supporto al Ministero della Giustizia, il "Registro Central de Delincuentes Sexuales" che conterrà l'identità dei condannati per delitti a sfondo sessuale e informazioni sul suo profilo genetico (DNA).

In questo modo si rende possibile il controllo di queste persone, non solo in Spagna, ma anche in altri paesi, in particolare si collaborerà con tutti i paesi dell'Unione Europea per lo scambio di informazioni. In sintonia con i principi prima citati, viene realizzata la riforma delle istituzioni per la protezione dell'infanzia e degli adolescenti e viene stabilita una più completa regolamentazione statale delle situazioni a rischio, e concetti giuridici indeterminati che, per la prima volta sono definiti in un regolamento a livello statale che fondamentalmente incorpora, come contenuto sostanziale quella stessa che la giurisprudenza e la normativa autonomamente avevano raccolto in questi anni. Pertanto, l'art. 14 disciplina l'istituzione della custodia temporanea nell'ambito delle misure di attenzione immediata, che saranno successivamente sviluppate nell'art.172 del codice civile. In relazione alla situazione di rischio e attraverso la riforma dell'art. 17 la custodia temporanea e la sua procedura, entrambe le questioni non erano regolate a livello statale, sono state sviluppate in modo integrale¹⁵³.

L'intervento appropriato da applicare e l'intervento in situazioni di rischio, in cui i minori si possono trovare, diventa di capitale importanza per salvaguardare il loro interesse superiore, evitando così che la situazione si aggravi e che si debbano prendere delle decisioni più traumatiche con un maggior costo individuale familiare e sociale, come ad esempio la separazione del minore dalla sua famiglia. Il regolamento prevede che il "modus operandi" possa essere condiviso con i genitori o altri responsabili legali, realizzando così il principio di far prevalere soluzioni consensuali a fronte di quelle imposte. Nel caso in cui rifiutano di sottoscrivere o non vogliono collaborare, si dichiarerà la situazione di rischio per

¹⁵³ Munoz García, C. (2014). Anteproyecto de la Ley de protección a la infancia: mejorar la situación de la infancia y adolescencia y garantizar una protección uniforme. *Diario la Ley*, 1, 8342.

risoluzione amministrativa, allo scopo di fornire loro informazioni su come dovrebbero agire per evitare una dichiarazione di abbandono. Una speciale rilevanza si concede all'intervento nelle situazioni di rischio prenatale o per evitare a posteriori una possibile dichiarazione di rischio o abbandono del neonato¹⁵⁴. Due sono le principali novità rispetto alla normativa dell'abbandono, nell'art. 18 viene enunciata la definizione della situazione dell'abbandono, regolata nell'art. 172 del codice civile, che stabilisce, per la prima volta in una norma di carattere statale, le circostanze che la determinano, in questo modo si introducono degli importanti chiarimenti e unificazione dei criteri per la sua dichiarazione. Si noti che nella sezione D, che stabilisce come causa per la dichiarazione di abbandono il consumo di sostanze che producono dipendenza¹⁵⁵, così come sono definite nell'organizzazione mondiale per la salute o l'associazione americana di psichiatria. Per migliorare e snellire i procedimenti nell'interesse dei minori, si è semplificata la procedura dell'accoglimento familiare, fornendola di quella residenziale anche se non vi è precedente accordo con i genitori o con i tutori, senza pregiudizio del controllo da parte loro.

¹⁵⁴ García Garnica (2017). La guarda como medida de protección de menores y personas con discapacidad tras la reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia ya la adolescencia. *Anuario de derecho civil*, 70(4), 1375-1421.

¹⁵⁵ Morales González, J.M., Costa Cabanillas, M. (2001). *Una aproximación a la violencia y el maltrato hacia la infancia en España*, 1, Número 6, 5.

Capitolo IV

Il diritto all'educazione del minore straniero in Italia

IV.1. L'inclusione e l'accoglienza dei minori migranti

La migrazione è considerato, ormai, un elemento che contrassegna la nostra società, come parte integrante. È chiaro che per esaminare il fenomeno migratorio significa porre in evidenza le diverse problematiche, che impediscono di realizzare l'integrazione di quella parte di umanità più povera e debole. In questo mare di fragilità, non si può prescindere dall'occuparsi dei minori stranieri accompagnati e non. Essi rappresentano l'estrema vulnerabilità, sia in quanto minori, che in quanto stranieri, spesso soli, che si trovano ad affrontare situazioni difficili in una terra straniera di cui non conoscono nulla¹⁵⁶. All'interno di questo processo di integrazione si innesta la scuola come elemento dinamico, che deve realizzare, in una realtà di cambiamento a livello culturale e sociale, un'armonizzazione della didattica edell'organizzazione scolastica.

Il focus, cioè inclusione e l'accoglienza dei minori migranti nella nostra realtà diventano così degli obiettivi basilari, e in questo la funzione della scuola è di fondamentale importanza.

Il concetto di integrazione si realizza attraverso un processo che viene considerato come bidirezionale, poiché sono previsti diritti e doveri sia per gli immigrati, che per la comunità che li accoglie.

In Europa sono stati sperimentati diversi modelli di inclusione, che attestano quanto sia difficile e complesso realizzare la piena integrazione dei minori migranti¹⁵⁷. Si sono sperimentati diversi metodi sul modo più incisivo, per garantire a tutti l'integrazione, e si sa che non esiste una sola risposta alla questione, ma occorre un impegno costante per giungere ad una soluzione possibile.

A fronte di un notevole flusso migratorio, nel 2007 la scuola italiana si è occupata

¹⁵⁶ Accorinti, C. (2014). *Politiche e pratiche sociali per l'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia*. Roma: CNR edizioni.

¹⁵⁷ Campani G.& Salimbeni O. (2006). *La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa*. Milano: Franco Angeli.

di fornire delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri e dare un primo avvio all'educazione interculturale¹⁵⁸.

Il documento evidenziava il repentino cambiamento che stava vivendo la scuola italiana, nello specifico si sottolineava, che la consistente presenza di alunni stranieri era un dato, oramai, connotato del nostro sistema scolastico. Il MIUR pur riconoscendo il buon lavoro fatto dai docenti nel realizzare l'integrazione dei minori stranieri, nel testo veniva sottolineata la difficoltà a cui si andava incontro e si poneva l'accento sulle diverse problematiche nascenti dall'eccessiva concentrazione di alunni stranieri in alcune scuole.

Si fa pressante per la scuola italiana l'esigenza di porsi nuovi obiettivi, trovare moderne soluzioni attraverso la professionalità dei docenti per accogliere le richieste poste dal nuovo fenomeno migratorio. In questo quadro si rende necessario sensibilizzare e migliorare le competenze degli insegnanti, sostenere la creatività delle autonomie scolastiche e attivare le iniziative con gli Enti Locali.

IV.2. Il diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione è sancito dalla nostra costituzione nell'art.34 il quale così recita:

*“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*¹⁵⁹.

Nel contesto migratorio il diritto all'istruzione nel nostro paese è garantito per tutti i minori dal T.U. 286/98, art. 38:

“I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”.

Tale diritto è garantito a tutti i minori presenti in Italia a prescindere dalla loro situazione giuridica, (quindi anche se irregolari). Siffatto principio viene confermato dall'art. 45 del D.P.R. n. 394 del 1999, e ribadito dall'art. 26 del D.lgs

¹⁵⁸ Osservatorio. N. *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*. MIUR.

¹⁵⁹ De Nova, G. (1990). *Codice civile e leggi collegate*.

n. 251\ del 2007. Secondo la legislazione italiana, l'istruzione si delinea come un diritto-dovere identico per tutti, e prevede la frequenza della scuola per almeno 10 anni. I minori stranieri non accompagnati sono titolari di questo diritto¹⁶⁰. Un ruolo fondamentale nell'istruzione e nell'apprendimento della lingua italiana è affidato al piano nazionale per l'integrazione, che si realizza attraverso dei progetti regionali finanziati dal FAMI Fondo europeo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione.

Il fenomeno migratorio deve essere affrontato guardando, innanzi tutto, ai molteplici aspetti di cui sono espressione i minori. Si parla, in questo caso, di dimensione personale, relazionale culturale, socio-economica, organizzativa, cioè di fattori completamente diversi da quelli a cui i minori stranieri sono abituati. Occorre predisporre misure adeguate alla loro accoglienza, sostegno linguistico e integrazione scolastica. Queste nuove esigenze educative comportano la necessità di predisporre nuovi percorsi progettuali specifici, che rendano possibile l'inclusione interculturale nella scuola italiana. Questi giovani stranieri che arrivano in Italia senza figure parentali di riferimento, spesso provengono da paesi dilaniati dalla guerra, o da instabilità politica, da difficoltà economiche e sociali, e hanno urgenza di accoglienza e sostegno. L'ingresso di questi adolescenti nella comunità scolastica rappresenta un momento delicato nella loro vita. Si deve considerare bene la loro condizione, lo sradicamento dal loro ambiente familiare, le difficoltà linguistiche, sociali ed economiche¹⁶¹. Similmente, così come è previsto per gli studenti con cittadinanza italiana, anche i minori possono essere iscritti a scuola in qualsiasi momento dell'anno da un tutore. I minori vengono inseriti nelle classi secondo quanto viene stabilito dal collegio docenti, che stabilisce i criteri per la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi. Le disposizioni in materia di istruzione -diritto allo studio sono riportate dall'art.45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero art. 1, comma 6, D.lgs. 286/1998). La legge n.189 del

¹⁶⁰ Pavesi, N. (Gennaio 2020). La scuola incontra i minori stranieri non accompagnati. Soggetti, compiti diritti. *Guida ISMU*. Milano: Italia Fondazione ISMU.

¹⁶¹ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti. Minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: ETS.

30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza a scuola degli alunni stranieri. Gli alunni vengono inseriti, generalmente, nella classe corrispondente all'età anagrafica, solo in alcuni casi con scelte motivate possono essere inseriti in una classe inferiore o superiore in aderenza alla norma che prevede il rispetto della loro età anagrafica. La scuola deve impegnarsi nel garantire agli studenti un percorso scolastico continuativo e completo, al fine di contenere il pericolo di dispersione scolastica.

La normativa sottolinea la necessità di valutare le competenze pregresse della lingua d'origine e le esperienze scolastiche precedenti. Occorre considerare anche la conoscenza della lingua italiana, che può risultare molto ridotta e avviare dei percorsi didattici personalizzati¹⁶². Si è osservato, che secondo una ricerca svolta dall'UNICEF¹⁶³ nel 2017 in Sicilia, che la formazione è stato un importante elemento di interesse per gli immigrati. Dalla ricerca è emerso che il 44% aveva intenzione di venire in Italia come destinazione ultima, anche per l'opportunità di studio offerta nel nostro paese e in Europa. È evidente che la mancanza di istruzione nei loro paesi è una ragione che ha spinto i minori migranti a venire in Italia e in Europa. Diverse problematiche nascono dalle Linee guida esistenti sull'accoglienza dei MSNA, infatti le strutture di prima accoglienza sono tenute ad assicurare solo l'alfabetizzazione (corso di lingua italiana) e non l'inserimento in un istituto scolastico per il conseguimento dell'istruzione secondaria di primo grado¹⁶⁴.

Tuttavia, durante la lunga permanenza dei MSNA nei centri di accoglienza, si è rilevato che un certo numero di migranti frequenta corsi di lingua italiana o le lezioni disponibili nei Centri provinciali istruzione adulti (CPIA) del Ministero dell'Istruzione per conseguire il certificato di scuola secondaria di I grado. In alcune località, specialmente quelle in cui c'è un alto numero di migranti e rifugiati, spesso non ci sono abbastanza strutture scolastiche e/o i fondi per

¹⁶² MIUR (2014). *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni*.

¹⁶³ UNICEF (2017). Disponibile online in: <https://www.unicef.org/eca/reports/children-movely-and-greece>.

¹⁶⁴ Ministero dell'Interno, UNHCR, IOM, Save the Children. *Linee guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore*. Disponibile online in: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/Linee-guida-per-strutture-prima-accoglienza.pdf>.

organizzare i percorsi educativi, in particolare per coloro che arrivano quando l'anno scolastico è già iniziato. Le scuole si vedono costrette a richiedere finanziamenti esterni per offrire corsi di lingua aggiuntivi, servizi di mediazione culturale e formare insegnanti con un approccio psicopedagogico adeguato alle problematiche dei migranti.

Nell'identica situazione si trovano alcuni centri di accoglienza, che non dispongono delle risorse necessarie per coprire i costi di trasporto per i MSNA che vogliono andare a scuola, in particolare per i centri situati in aree remote¹⁶⁵. Non sempre gli operatori dei centri e i dirigenti sono sempre adeguatamente informati rispetto alla legislazione vigente in materia di inserimento scolastico.

Nell'impossibilità di andare a scuola, i MSNA frequentano corsi di lingua italiana all'interno del centro. Spesso i volontari che insegnano non hanno le qualifiche o le opportune competenze per insegnare l'italiano a persone che arrivano da altri paesi. I corsi gestiti in maniera informale e si concentrano quasi esclusivamente su aspetti grammaticali, rendendo difficile l'acquisizione del linguaggio parlato.

Purtroppo, ancora non è stato attivato un monitoraggio specifico a livello nazionale, nel quale siano disponibili i dati inerenti all'accesso all'istruzione. Inoltre occorre censire quali sono le istituzioni che ospitano i migranti, la loro età e il genere. Questi dati potrebbero essere utilizzati per individuare i settori più utili per MSNA e ciò contribuirebbe a direzionare le risorse dove sono più opportune. La scuola si trova ad affrontare una sfida non semplice, infatti i programmi scolastici non sempre tengono conto delle esigenze dei MSNA. Le istituzioni scolastiche devono progettare un percorso in grado di costruire relazioni positive pur nelle differenze culturali. Il numero sempre maggiore di arrivi pone in essere difficoltà di tipo organizzativo e didattico alle scuole che si occupano della loro accoglienza e integrazione scolastica. Si deve inoltre porre l'accento sulle diverse esperienze vissute da questi minori, per realizzare un percorso di integrazione a misura di minore. Conoscere le difficoltà che hanno incontrato sin dalla partenza dal loro paese di origine e quelle che possono incontrare una volta arrivati in Italia. Devono essere prese in considerazione la loro storia, le violenze subite, il senso di

¹⁶⁵ Pavesi, N. (Gennaio 2020) La scuola incontra i minori stranieri non accompagnati. Soggetti, compiti diritti. *Guida ISMU*, Milano: Italia Fondazione ISMU.

abbandono vissuto, la paura di essere in un nuovo posto, la difficoltà linguistica, tutto ciò crea un senso di smarrimento non sempre facile da superare¹⁶⁶.

Coerentemente il concetto di diritto/ dovere all'istruzione, pone pertanto, delle responsabilità alle istituzioni scolastiche che devono rendere fruibile a tutti l'accesso ai diversi livelli di istruzione (dall'educazione prescolare in avanti), e garantire il diritto allo studio, soprattutto fra i neoarrivati e i più vulnerabili (minori non accompagnati, richiedenti asilo, ecc.). Diritti e doveri in campo educativo si collegano anche al ruolo dei minori stessi e delle loro famiglie (se presenti) che nell'intraprendere il percorso di integrazione, con le attività quotidiane realizzano l'appartenenza ad un contesto di residenza, come la partecipazione ad attività formative, la scolarizzazione dei figli, il pagamento di tasse e contributi, il coinvolgimento in forme di rappresentanza e volontariato, ecc. Questi comportamenti segnano, di fatto, l'inclusione in una comunità di residenti su un territorio, con i diritti e i doveri che ne derivano¹⁶⁷.

IV.3. Una scuola di valore per tutti

Quanti sono gli alunni stranieri nelle nostre scuole? Spesso si ha un'idea confusa e si pensa che siano tantissimi. Dalla lettura dei numeri, del notiziario statistico "Gli alunni con cittadinanza non italiana", elaborati e pubblicati dal MIUR - Ufficio Statistica e studi, si fa riferimento a dati aggiornati al 31/08/2018. In questi dati si rileva che gli alunni che hanno frequentato le scuole statali e non statali in Italia nell'anno scolastico 2017/2018 sono stati complessivamente 8.664.000 studenti di cui circa 842.000 con cittadinanza non italiana¹⁶⁸. Si è osservato rispetto al precedente anno scolastico, che la popolazione scolastica è diminuita (Graf. 1) complessivamente di oltre 77 mila unità, pari allo 0,9%. In particolare gli studenti italiani hanno registrato una riduzione di 93 mila unità (-1,2%) in presenza di un aumento di quasi 16 mila studenti con cittadinanza non italiana (+1,9%), per cui si ha un aumento sul totale che da 9,4% a passa 9,7%.


¹⁶⁶ Miazzi, L. (2003). Il diritto allo studio e all'identità. *L'inserimento scolastico dei minori stranieri adottati*, 1.

¹⁶⁷ Ambrosini, M. (2013). Immigrazione e cittadinanza dal basso. *Salute Persona Cittadinanza*, n. 1, 25-44.

¹⁶⁸ Borrini, C., & De Sanctis, G. (2019). *Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2017/2018*. Fonte: elaborazione su dati MIUR-Ufficio Statistica e studi. Roma: Miur-Ufficio statistica e studi.

Grafico 1

Variazione % rispetto all'anno scolastico precedente degli alunni con cittadinanza non italiana e italiana – AA.SS. 2007/2008 – 2017/2018




Nello stesso tempo i dati mostrano che la presenza di questi studenti con cittadinanza non italiana tende a stabilizzarsi. Nel decennio che va dal 2008/2009 - 2017/2018 si è avuto un incremento degli gli studenti stranieri del 33,7% (+212 mila unità) comunque un andamento di crescita molto lontano da quello verificatosi nel decennio precedente che aveva raggiunto la soglia di oltre il 500% (+500 mila unità). Possiamo osservare nel dettaglio, come gran parte degli studenti stranieri sia costituita da studenti di seconda generazione, cioè bambini e giovani nati in Italia da genitori non italiani. La frequenza scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana è vicina a quella degli italiani sia nella fascia di età 6-13 anni (intorno al 100%), corrispondente alla scuola del 1° ciclo, che nella fascia 14-16 anni, corrispondente al primo triennio di secondaria di II grado (nella quale scendono al 90%). Nell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado nella fascia di età che va dai 17 e 18 anni diversamente, il tasso di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana diminuisce fino al 65,8% rispetto al 79,7% degli studenti italiani (Graf. 2)¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Borrini, C., & De Sanctis, G. (2019). *Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2017/2018* Fonte:elaborazione su dati MIUR-Ufficio Statistica e Studi. Roma: Miur- Ufficio statistica e studi.

Grafico 2

Alunni con cittadinanza non italiana per ordine di scuola –
AA.SS. 1995/1996, 2005/2006 - 2017/2018



Non dimenticando che i dati di base utilizzati per il calcolo dei tassi possono portare ad un errore di valutazione sulla situazione effettiva della frequenza scolastica tra gli studenti con cittadinanza non italiana¹⁷⁰, poiché non viene considerata al momento la problematica del ritardo scolastico. Si vuole, mettere qui in evidenza, l'improvvisa interruzione della frequenza scolastica che avviene a 17 e 18 anni e con la conseguenza di non completare una valida formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro, per oltre un terzo degli studenti con cittadinanza non italiana¹⁷¹.

Inoltre si rileva che nelle differenze di genere l'interruzione scolastica è maggiore nei ragazzi rispetto alle ragazze, infatti l'abbandono degli studi è notevolmente inferiore passando dal 93,8% al 75,9% laddove per i diciassetenni l'indice crolla dal 91,7% al 58,2%.

Nella scuola dell'Infanzia e Primaria l'incidenza dei bambini con cittadinanza non italiana supera l'11%, infatti il settore della scuola primaria registra il maggior

¹⁷⁰ IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico Immigrazione*. Roma: Inprinting srl.

¹⁷¹ Migrants, C. e. (2019). *XXVIII Rapporto Immigrazione 2018-2019 Non si tratta solo di migranti*. Todi (PG): Tau editrice Srl.

gruppo di alunni con cittadinanza non italiana 307.818.

È anche il settore che conta il numero di alunni con maggiore aumento rispetto all'anno precedente circa 6 mila alunni in più, mentre minore è l'aumento nella scuola dell'infanzia. Si può osservare un rallentamento nella crescita degli alunni nel comparto scuola, questo fenomeno si spiega con la crisi economica che ha fatto emigrare le famiglie verso paesi più ricchi del Nord Europa oppure a fare ritorno nei paesi d'origine.

Estratto dal “XXVIII Rapporto Immigrazione 2018-2019”. *“La crescita costante, seppure limitata, degli alunni con cittadinanza non italiana si spiega anche con la presenza di una nuova tipologia di allievi, i minori stranieri non accompagnati (di cui non si conoscono i dati esatti nelle iscrizioni scolastiche). L'aumento progressivo negli ultimi cinque anni, di questi minori, con numerosi arrivi via mare, pone nuove questioni organizzative e didattiche alle scuole che si occupano della loro accoglienza”*. Nell'ambito degli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia si osserva un aumento costante, sono infatti circa 116 mila in più negli ultimi cinque anni, e rispetto all'anno precedente 30mila in più. Si rileva che nell'anno scolastico 2017/2018 gli alunni nati in Italia rappresentano il 63,1% sul totale degli alunni con cittadinanza non italiana. La quota maggiore degli iscritti si ha nella scuola dell'infanzia dove si raggiunge l'84,4%. Nella scuola primaria gli alunni con cittadinanza straniera nati in Italia toccano il 75,2%, a seguire il 56,7% nella scuola secondaria di primo grado, e con il 31,8% nella scuola secondaria di secondo grado. Si evidenzia un rilevante aumento nella scuola primaria con circa 50mila alunni in più, il dato si rileva anche negli altri livelli scolastici sia nella secondaria di primo grado che nella secondaria di secondo grado con circa 35mila alunni in più. Il 2,6% è rappresentato dai NAI (Nuovi Arrivati in Italia) così definiti nelle *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”* del Ministero dell'istruzione¹⁷², cioè alunni che hanno fatto il loro ingresso nella scuola italiana per la prima volta nell'anno scolastico 2017/2018. Sono minori che portano con sé un vissuto drammatico e con bisogni educativi speciali. Inoltre si trovano ad affrontare una serie di nuove situazioni, innanzitutto

¹⁷² MIUR (2014). *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*. Roma: Miur.

dal problema di comunicare in una nuova lingua, tanto più difficile quando non provengono da paesi neolatini. I NAI sono talvolta adolescenti o preadolescenti ciò significa, che spesso hanno già fatto un percorso scolastico nel loro paese e devono adattarsi al diverso contesto scolastico, spesso molto diverso nei programmi scolastici, nel metodo educativo dei docenti, e in tutte quelle che sono le regole dell'organizzazione scolastica, nonché nel sistema di valori culturali impliciti nella nostra società. L'elemento che attesta la difficoltà e la disparità nel percorso scolastico per i minori con cittadinanza non italiana è il ritardo scolastico rispetto all'età. Pur come è stato raccomandato nel documento dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del Ministero dell'istruzione¹⁷³.

Il numero degli alunni presenti nelle istituzioni scolastiche è molto diverso tra il nord e il sud d'Italia, ma anche tra città e città della stessa regione, o addirittura tra scuole e scuole della stessa città. L'elemento del maggiore o minore numero della presenza dei minori stranieri nella scuola implica un insieme di problematiche non indifferente per quanto attiene al processo di integrazione. Occorre innanzi tutto rilevare come in un ampio numero di istituzioni scolastiche il 18,6% del totale, è totalmente assente la presenza di alunni stranieri.

La percentuale è particolarmente significativa per le regioni del sud d'Italia, nello specifico: la Sardegna (41,5%), la Campania (36%), la Sicilia (35,7%). Sono circa 3000 istituti sul totale delle scuole italiane corrispondenti al 6% del totale di tutte le istituzioni scolastiche, dove la presenza degli alunni di cittadinanza non italiana superano per il 30%. Queste scuole con intensa popolazione scolastica di origine non italiana hanno delle percentuali particolarmente alte in Emilia Romagna (quasi il 14%), Lombardia (12%), Veneto (10%).

Nel sud le percentuali sono minori, infatti in regioni come Puglia, Campania, e Sicilia sono meno 1% le scuole con una consistente presenza di alunni con cittadinanza non italiana. Altri elementi da evidenziare sono il numero e la posizione territoriale delle scuole dove il numero degli alunni con cittadinanza non italiana raggiunge il 50%. Esaminando l'anno scolastico 2017/18 sono

¹⁷³ MIUR (2015). *Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura. Dieci attenzioni e proposte*. Roma: Miur.

complessivamente 673 le istituzioni scolastiche che superano il 50% delle quali 398 scuole dell'infanzia 210 scuole primarie,30 secondarie di primo grado e 35 secondarie di secondo grado. Si rileva che sono totalmente 18 scuole in meno rispetto all'anno scolastico precedente. Queste scuole sono spesso situate nelle zone periferiche della città, in contesti sociali a rischio emarginazione, luoghi dove esistono numerose emergenze di grave povertà sociale e culturale. Sono state denominate, in alcune ricerche sociologiche, come scuole frequentate prevalentemente da alunni stranieri¹⁷⁴.

Nelle indicazioni dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura si raccomanda di prevenire la segregazione scolastica e di evitare eccessive concentrazioni di alunni con origini migratorie. Tutto ciò per attenuare le preoccupazioni dei genitori italiani sulla qualità dell'apprendimento con la conseguente decisione di trasferirli iscriverli in scuole nelle quali la presenza di stranieri sia minore¹⁷⁵. Da una ricerca effettuata a Milano, città multietnica la scuola insieme ad altre agenzie educative che si occupano di minori migranti, si è posta in senso critico per eliminare le problematiche educative e realizzare un valido inserimento dei minori migranti. Il dibattito ha condotto alla ricerca di risposte adeguate alla sfida sulla formazione di questi bambini. In una grande città come Milano quasi un quarto dei minori residenti provengono da paesi con elevato sviluppo demografico. La scuola dell'obbligo fornisce a questi futuri cittadini, la possibilità di sviluppare le loro capacità e di integrarsi. Purtroppo a frenare questo processo è il distanziamento sociale di cui sono vittime i minori stranieri, come i bambini residenti nelle periferie. Si è rilevato che la scuola invece di ridurre le differenze sociali e le differenze culturali, le amplifica e le radicalizza¹⁷⁶.

Il testo evidenzia come la fuga degli italiani verso le scuole private, abbia determinato la ghettizzazione dei migranti. Gli elementi posti in evidenza nel volume sono utili ai genitori, agli insegnanti e alle istituzioni, per stimolare un dibattito pubblico informato e consapevole.

¹⁷⁴ MIUR (2015). *Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura. Dieci attenzioni e proposte.*

¹⁷⁵ Pacchi, C. & Ranci, C. (2017) *White flight a Milano. La segregazione sociale ed etnica nelle scuole dell'obbligo.* Milano: Franco Angeli

¹⁷⁶ *Ibidem.*

Capitolo V

Il diritto all'educazione del minore straniero in Spagna

V.1. L'accoglienza dei minori migranti

Dopo una lunga dittatura ipercentralista (1939-75), una transizione pacifica alla democrazia (1975-79), e una partecipazione al processo di europeizzazione dopo il suo ingresso nella Cee (1986), la Spagna ha subito grandi e profonde trasformazioni sociali¹⁷⁷.

Esaminando la Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, si pone in evidenza tra i suoi principi fondamentali la protezione dei minori.

Nella Costituzione spagnola non sono previste norme in materia di immigrazione data la poca rilevanza del fenomeno migratorio nell'esatto momento storico della sua edazione.

Nonostante ciò nell'articolo 13, sono riconosciuti agli stranieri residenti nel territorio un numero ristretto di diritti fondamentali; il primo comma dell'articolo sancisce il riconoscimento di un'uguaglianza sostanziale tra cittadini spagnoli e cittadini di Paesi terzi, in merito al godimento dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali garantite dalla Costituzione stessa, secondo i termini stabiliti dalla legge e dai trattati internazionali¹⁷⁸.

La definizione di minori non accompagnati contenuta nell'art. 1 della Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, è stata usata dalla Spagna, la quale non ha adottato nessuna definizione specifica nella propria legislazione e considera "menor extranjero no acompañado".

"Il cittadino di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giunge nel territorio degli Stati membri non accompagnato da un adulto per esso responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per esso responsabile, o il minore rimasto senza accompagnamento successivamente al suo ingresso nel territorio".

¹⁷⁷ Moreno, L., & Salido, O. (2006). *Famiglia e welfare in Spagna*.

¹⁷⁸ Furia, A. (2011). Migrazioni e discorso securitario. La tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in Italia e Spagna. *Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani*, 3(1), 17-42.

Le politiche migratorie sono state introdotte solo lentamente e in modo non sistematico.

Queste premesse sono all'origine di forti similitudini tra il caso spagnolo e quello italiano sia per quanto riguarda l'ambito normativo che in relazione al processo di decentramento e all'inevitabile differenziazione regionale che esso produce¹⁷⁹.

La realtà del multiculturalismo ci ha fatto riflettere e riconoscere che la Spagna oggi è un paese con un forte aumento di pluralità culturale, e ci ha sollecitato a riesaminare la gran parte dei giudizi applicati nella teoria politica, come le frontiere, la cittadinanza, la sovranità, diritti dei gruppi e degli individui, pluralismo, tolleranza, democrazia, rappresentazione politica¹⁸⁰.

In Spagna la *Comisión Interministerial de Extranjería* è responsabile per l'analisi e la valutazione di tutte le proposte presentate dai diversi dipartimenti ministeriali che possono avere un impatto sulla politica migratoria; al tempo stesso è stato istituito il *Consejo Superior de Política de Inmigración* con il compito di coordinare le iniziative delle istituzioni pubbliche che hanno competenza per le politiche di integrazione e accoglienza degli immigrati a livello nazionale e locale. La legge spagnola, che regola anche la politica di accoglienza e integrazione, è la Ley de Extranjería la cui genesi, iniziata nel 2000, ha registrato numerosi passaggi e modifiche successive fino ad approdare all'ultima versione definita dalla LOE.2/2009. Il testo definitivo é stato approvato il 15 aprile 2011 dal Consiglio dei Ministri¹⁸¹.

Il governo spagnolo negli ultimi anni ha rilanciato in modo significativo la pianificazione degli interventi a favore dell'integrazione degli stranieri. A partire dal 2007, la politica d'integrazione e accoglienza è stata gestita attraverso l'approvazione di una pianificazione strategica di durata triennale. Nello specifico il Piano strategico di Cittadinanza e Integrazione, che attualmente risulta

¹⁷⁹ Venditto, B., & Caruso, I. (2009). *I flussi migratori: Immigrazione in Europa: analisi della legislazione*.

¹⁸⁰ Naval-Duran, C., & Jover, G. (2008). *Istituzioni trasformate-educazione alla cittadinanza trasformata? Osservazioni sulla situazione attuale in Spagna*.

¹⁸¹ Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE núm. 307, de 23 de diciembre), por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (BOE núm. 234, de 30 de septiembre), por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (BOE núm. 279, de 21 de noviembre) y por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE núm. 299, de 12 de diciembre).

disponibile nella sua ultima versione 2007-2013¹⁸², rappresenta una cornice generale all'interno della quale si possono inserire le iniziative delle differenti amministrazioni pubbliche e della società civile. Oltre a tale pianificazione strategica, il governo spagnolo si è dotato di due strumenti di grande interesse: il Forum per l'integrazione degli immigrati e l'Osservatorio permanente sull'immigrazione¹⁸³. Il Forum (creato dal Regio decreto (490/1995) è coordinato dal Ministero del Lavoro e Affari Sociali, e il suo compito è quello di servire come canale per la partecipazione e il dialogo, in modo tale da coinvolgere l'intera società, autoctona e straniera, nella ricerca di strategie politiche e cooperative volte a migliorare l'integrazione dei migranti e la gestione delle politiche migratorie.

Per quanto riguarda la tematica migratoria, lo Stato detiene l'esclusiva autorità riguardo ai seguenti argomenti, regolati attraverso l'articolo 149 della Costituzione):

- a) Nazionalità, immigrazione, emigrazione, leggi sull'asilo;
- b) Legislazioni sul lavoro, senza pregiudicare la loro esecuzione da parte degli organi delle Comunità Autonome;
- c) Sanità: basi e coordinamento generale per la salute;
- d) Regole basilari per l'implementazione dell'articolo 27 della Costituzione che impone il diritto all'Istruzione¹⁸⁴.

Le Comunità Autonome (in base all'art. 148 della costituzione) hanno invece, tra l'altro, esclusiva competenza sugli aspetti riguardanti: a) lo sviluppo urbano e alloggio e l'assistenza sociale e condividono con lo Stato i poteri legislativi ed esecutivi in fatto di salute e igiene, lavoro e istruzione¹⁸⁵.

La mancata previsione di una politica di integrazione degli immigrati identica per tutto il territorio è una delle caratteristiche fondamentali della gestione dei modelli di integrazione degli stranieri nella società spagnola. L'integrazione degli

¹⁸² Il testo definitivo si può trovare sul sito: <http://www.parainmigrantes.info/texto-completo-del-nuevo-reglamento-de-extranjeria/>

¹⁸³ Carrillo, M. (2010). La doctrina del Tribunal sobre la definición de las competencias. Las competencias exclusivas, las compartidas y las ejecutivas. *Revista catalana de dret públic*, (1), 271-277.

¹⁸⁴ Petrovic, N. (2020). Le istituzioni regionali di fronte al fenomeno migratorio: evoluzione storica delle politiche pubbliche a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati. *Itinerari di ricerca storica*, (1), 113-134.

¹⁸⁵ Campomori, F. (2005). Le politiche locali dell'immigrazione. *Amministrare*, 35(3), 421-452.

immigrati costituisce dunque un aspetto fondamentalmente regolato e gestito a livello locale da ciascuna Autonomia in linea con la normativa generale definita dai testi normativi citati precedentemente¹⁸⁶.

Le province (in base all'articolo 31 del LBRL), grazie ai poteri conferitigli dallo Stato e dalle Comunità Autonome, coordinano i servizi municipali; offrono assistenza legale, economica e tecnica alle municipalità; provvedono ai servizi pubblici sovra-municipali; sviluppano azioni di cooperazione nella promozione di sviluppo economico e sociale della provincia.

La prima legge sull'immigrazione spagnola, la *Ley organica 7/1985*, non muta ciò che prevedeva la Costituzione nell'articolo 149.1.2 che riconosceva allo Stato piena competenza nel regolare la disciplina dell'immigrazione. Malgrado ciò, il dinamismo e l'andamento del fenomeno migratorio nel trascorso degli ultimi due decenni ha consentito una ridefinizione delle rispettive attribuzioni.

Da una parte, lo Stato mantiene la condizione giuridica dello straniero e la competenza esclusiva in materia di ingresso, e dall'altra, compete alle *Comunidades Autónomas* la concretizzazione dei diritti sociali: istruzione, sanità, assistenza sociale, alloggio e cultura, anche se per il momento la sua articolazione corrisponde *sine die* alla legge statale in un ambito di minore estensione¹⁸⁷.

Dal 1994, l'integrazione a livello statale è regolamentata dai seguenti documenti programmatici: il *Plan para la Integración Social de los Inmigrantes de 1994 (PISI)*, il *Programa Global de Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España 2001-2004 (GRECO)*, il *Plan estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI)* e recentemente il *Plan estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 (PECI)*¹⁸⁸.

Come afferma Cachón¹⁸⁹, detti documenti corrispondono tra loro cronologicamente alle diverse fasi della trasformazione della Spagna immigrata con una fase iniziale fino al 1985 che si è consolidata a partire del 2000,

¹⁸⁶ Miele, R., & Carbone, A. (2002). *Immigrazione, asilo e cittadinanza*. Sinnos editrice.

¹⁸⁷ V. sentenza del *Tribunal Constitucional*, el 28 de junio de 2010, *recurso de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)*. (BOE n. 172, 16 julio 2010).

¹⁸⁸ Il 23/09/2011 il Consiglio di Ministri spagnolo ha approvato il quarto documento programmatico per promuovere la coesione sociale degli immigrati.

¹⁸⁹ Cachón Rodríguez, L. (2008). La integración de y con los inmigrantes en España: debates teóricos, políticas y diversidad territorial. *Política y sociedad*, Vol. 45, N° 1, 205-235.

differenziandosi non solo con riferimento al flusso migratorio, ma anche ad altri fattori di carattere qualitativo conseguenti alla sua trasformazione in paese di immigrazione (1986-1999).

Solo dopo una decina di anni, inseguito all'accordo del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 1994, viene approvato in Spagna il *Plan para la integración social de los Inmigrantes (PISI)*, che è il primo documento programmatico per l'integrazione degli immigrati e per lo sviluppo di una politica attiva a carico del *Foro para la integración social de los Inmigrantes* e l'*Observatorio Permanente de la Inmigración* orientata contestualmente ad approfondire l'integrazione. Dalla prima proposta di misure emergono due aspetti positivi. Da un lato, si coglie la nuova realtà sociale della Spagna come paese di immigrazione, dall'altro, lo Stato si dimostra consapevole della mancanza di un'attenzione necessaria alle azioni di integrazione degli immigrati di fronte alla gestione del controllo dei flussi migratori¹⁹⁰.

Perciò, la definizione dell'integrazione proposta richiama un processo volto a conseguire la graduale inclusione e partecipazione degli immigrati nella vita economica e sociale del paese di accoglienza.

La politica di integrazione si fonda su un accordo tra le parti implicate, richiedendo una certa tolleranza e una apertura nei confronti delle differenze dei diversi gruppi di immigrati e, al contempo, l'assunzione delle norme e valori che sostengono la convivenza democratica nella società da parte degli immigrati. Gli elementi che caratterizzano il protagonismo della società civile, la previsione degli obiettivi e degli interventi sono a lunga scadenza¹⁹¹.

V.2. Il modello di accoglienza in Andalusia

Dal 1997 l'Andalusia ha registrato un forte aumento di flussi migratori di minori stranieri non accompagnati, che muovendosi dalla costa settentrionale del Marocco cercano di attraversare lo Stretto di Gibilterra. Nonostante dell'aumento dei controlli, il flusso di minori è continuato a salire fino al 2003, per poi alla fine,

¹⁹⁰ Solanes Corella, A. (2011, dicembre). El buen inmigrante: regular e integrado., *REDUR* 9. p. 99-125.

¹⁹¹ Gil Araujo, S. (2010). *Las argucias de la integración. Políticas migratorias, construcción nacional y cuestión social*, Madrid: IEPALA Editorial, 105.

stabilizzarsi. La maggior parte dei minori che migrano sono maschi, originari del Marocco, mentre una piccola minoranza è originaria di altri paesi del Maghreb o dell’Africa Sub-sahariana. Come hanno rilevato alcuni autori, sembra esserci una correlazione tra l’irrigidimento delle misure di controllo e delle barriere legali nei paesi UE per arginare l’immigrazione irregolare e l’aumento dei flussimigratori di minori di età¹⁹². In altre parole, la minore età si sta consolidando come una strategia migratoria dei giovani e del loro gruppo domestico.

I minori di età, infatti, non possono essere espulsi, dato che il principio di tutela del minore dovrebbe prevalere sulle leggi che regolano i flussi migratori provenienti da Paesi Terzi.

L’ordinamento legislativo spagnolo assegna alle Comunità Autonome l’obbligo della tutela e formazione del minore fino al compimento del diciottesimo anno di età¹⁹³.

In Andalusia i “Minori Stranieri Non Accompagnati²³” sono entrati, dunque, nel sistema autonomico di protezione minori. Dato che le strutture esistenti erano insufficienti per garantire l’accoglienza dei “nuovi minori”, la *Consejería* di Uguaglianza e Benessere Sociale, responsabile della gestione del sistema di protezione in Andalusia¹⁹⁴, ha terziarizzato ad alcune ONG la gestione di nuove strutture di accoglienza residenziale (normalmente appartamenti di 6-8 persone).

La legge, equipara il minore straniero al minore nazionale, quindi non prevede la costituzione di strutture specializzati per i MSNA. Di fatto, però, negli ultimi dieci anni, per la quantità di utenti e per le peculiarità e l’attenzione che presentano questi minori, alcune strutture si sono specializzate nella tutela esclusiva dei MSNA.

Una delle ONG che lavora con MSNA è la Comunità delle “Hijas de la Caridad” a Siviglia¹⁹⁵.

¹⁹² Suarez, L. (2006). Un nuevo actor migratorio: jóvenes, rutas y ritos juveniles transnacionales. En Checa F., Arjona A., Checa O. J., Alonso A., *Menores tras la frontera. Otra inmigración que aguarda*, Barcelona: Icaria Editorial.

¹⁹³ La disciplina legislativa in materia di minori nella CAA è regolata dalla legge autonoma Ley 1/1998, de 20 de abril, *De derechos y atención al menor* (BOJA 53 de 12 de mayo).

¹⁹⁴ Montefusco, C. (2017). *Analisi delle buone prassi esistenti a livello europeo per lo sviluppo delle politiche relative all’accoglienza e all’integrazione degli immigrati ed in particolare delle categorie più vulnerabili*.

¹⁹⁵ 128 in seguito HDC.

L'esperienza della Comunità con questo collettivo risulta particolarmente interessante, perché non si limita a soddisfare l'esigenza dell'assistenza residenziale, ma la inserisce in un progetto più ampio, denominato "Progetto Speranza". Il progetto è nato nel 2003, con l'obiettivo primario dell'inserimento dei minori stranieri nella società d'accoglienza. Il Progetto Speranza comprende la gestione di due appartamenti di accoglienza per minori tutelati, un appartamento per gli ex - minori tutelati che non hanno compiuto i diciotto anni, il Centro di formazione diurno "El Pino" e il "Programma di Indipendenza" per chi ha compiuto la maggiore età.

I due appartamenti per minori tutelati ospitano sei ragazzi ciascuno. Il funzionamento di questi appartamenti di accoglienza, è regolamentato, alla pari di tutte le altre strutture del sistema di protezione minori andaluso, da precise disposizioni legislative¹⁹⁶.

La legge, ad esempio, prevede che ci sia almeno un educatore per ogni tre minori che rimanga con loro giorno e notte. Questi educatori sono spesso anche mediatori linguistici e culturali. Inoltre prevede la presenza di uno psicologo e un'assistente sociale. A livello andaluso, la Direzione di Infanzia e Famiglia della *Consejería* di Uguaglianza, responsabile della tutela dei MSNA, ha creato una rete tra tutti i mediatori che lavorano nei vari Centri. È stato sperimentato un innovativo sistema informatico per supportare l'attività di mediazione, il quale permette di monitorare i minori sotto tutela e consente di coordinare le attività di tutti i membri del team che si occupano dei ragazzi.

Le HDC si occupano della gestione di una struttura del programma della Junta de Andalucía "La tua casa" dove vengono accolti quei giovani che dopo aver compiuto il 18° hanno di età, non sono più tutelati per legge, ma si ritiene che non abbiano ancora i requisiti economici, affettivi e sociali per vivere una vita indipendente. La presenza degli educatori-mediatori in questi appartamenti non sono stabili come in quelli dei minori e sono maggiori gli obblighi assegnati a ogni ragazzo. Questa struttura e quella di minori sono totalmente promossi e

¹⁹⁶ Decreto 42/2002, de 12 de febrero, *del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa* (BOJA 20 de 16 de febrero) y decreto 355/2003, de 16 de diciembre, *de acogimiento residencial del menor* (BOJA 243 de 22 de diciembre).

finanziati dalla Comunità Autonoma Andalusina¹⁹⁷.

La parte che del Progetto Speranza più significativa è certamente il “Centro diurno El Pino”. Il Centro porta avanti un progetto di formazione e inserimento lavorativo rivolto a tutti i minori da sedici ai diciotto anni tutelati dalla CAA che risiedono in centri di protezione. Nel centro sono impartiti due indirizzi di formazione professionale: giardinaggio e cucina. Il corso di cucina, inoltre, è riconosciuto come titolo ufficiale di formazione professionale nella CAA.

Questo progetto con i MSNA, come ha voluto sottolineare la direttrice Suor María José, nasce dalla necessità di colmare una lacuna nella formazione professionale.

Altra problematica nasce dal fatto che quando arrivano i ragazzi più piccoli, generalmente hanno 14-15 anni e a questa età non possono entrare nella ESO (scuola secondaria obbligatoria).

Risulta difficile inserirli nella formazione regolare¹⁹⁸.

Invece nel Centro El Pino in qualsiasi momento dell’anno arrivi il ragazzo si può accedere ai corsi. Non occorre aspettare un periodo d’iscrizione fisso. I corsi sono aperti tutto l’anno, il centro chiude solo nel mese di agosto» (Suor María José, HDC).

La carenza o mancata formazione rende difficile a questi ragazzi l’inserimento nei percorsi educativi normali e quelli che lo fanno, spesso, finiscono per abbandonare.

Attualmente nel Centro sono iscritti trenta alunni nel corso di giardinaggio e diciotto a quello di cucina. Le classi invece di essere divise per età si dividono per livello di lingua spagnola. Nel Centro diurno la formazione professionale si completa con l’“attenzione integrale” rivolta a tutti i partecipanti. Per questo s’impartiscono lezioni di spagnolo e d’informatica.

Si fanno inoltre corsi di orientamento lavorativo e si offre un servizio di assistenza psicologica. È importante sottolineare come questi servizi vengano garantiti anche ai ragazzi che sono stati nel Centro in passato¹⁹⁹.

¹⁹⁷ In seguito CAA.

¹⁹⁸ De Feudis, E. L. I. S. A. B. E. T. T. A. (2017). *Dispersione scolastica: politica europea e contesti nazionali. Le politiche pubbliche di Italia, Francia e Spagna.*

¹⁹⁹ Solanes Corella, A. (2009). *Las políticas holísticas de integración de los inmigrantes: su*

L'obiettivo della formazione è inserire i ragazzi nel mercato del lavoro sivigliano. Per questo motivo, HDC stipula accordi di stage con imprese locali, cercando di scegliere imprese che si dimostrino disposte a trasformare lo stage in un rapporto di lavoro qualora l'impresa e il ragazzo fossero soddisfatti dell'esperienza. Si cerca in questo modo di garantire un'assunzione a giovani di 17-18 anni che permetta di ottenere al ragazzo un permesso di residenza per motivi di lavoro, e quindi gli consenta di regolarizzare la propria posizione e inserirsi progressivamente nella società sivigliana.

V.3. Comparazione tra i due sistemi di accoglienza in Italia e in Spagna

L'arrivo dei giovani migranti non accompagnati, dalla fine degli anni Novanta, è diventata sempre più frequente in Italia, Inghilterra e Olanda, fino a espandersi, all'inizio del Duemila, anche in Spagna, Belgio, Francia e Irlanda²⁰⁰. È possibile pertanto affermare che, oggi la questione dei minori stranieri non accompagnati – o separati – è, di fatto, una realtà ben sedimentata non solo in Italia e in Spagna, ma in tutto il territorio comunitario. Il quadro disomogeneo composto delle diverse politiche adottate in materia dai singoli Stati membri è caratterizzato da un approccio combinato tra le politiche migratorie, volte a contenere gli arrivi, e un riconoscimento – più ambiguo – della vulnerabile condizione di questi giovani minorenni²⁰¹.

In armonia di quanto disposto sia dal quadro giuridico nazionale, che dalla Convenzione di New York del 1989, i minori stranieri non accompagnati godono sia in Italia che in Spagna di diversi diritti, essendo riconosciuti in situazione di necessità – rischio, abbandono o *desamparo*, come stabilito dal rispettivo Codice Civile – dovrebbero essere trattati come qualsiasi minore, cittadino, in stato di bisogno. In riferimento ai minori a rischio di abbandono o mancanza di protezione – *desamparo* – le norme di Italia e Spagna prevedono che siano le autorità

dimensión jurídica, Actas del IV Congreso sobre la inmigración en España. Girona, 11-13 novembre 2004, in particolare p. 36. Niessen, J. Huddleston, T.: *Legal frameworks for the integration of third-country nationals*, Leiden: Martinus Nijhoff.

²⁰⁰ Vacchiano, F. (2014). Oltre i confini e i limiti: gli adolescenti migranti marocchini tra desiderio, vulnerabilità e rischio 1. *Saúde e Sociedade* 23, 17-29.

²⁰¹ Vacchiano, F. (2013). Scherma al Sud: lo stretto di Gibilterra come paradigma del nuovo regime di frontiera nel Mediterraneo. *Giornale di studi mediterranei* 22 (2), 337-364.

pubbliche a farsi carico delle responsabilità, in accordo con la definizione generale di Stato, come Stato Sociale, così come disposto dalle Costituzioni di entrambi gli Stati²⁰².

In particolare, la legge spagnola, ai sensi dell'art. 12 della Legge Organica 1/1996, prevede l'intervento della pubblica amministrazione per fronteggiare, prevenire²⁰³ e cercare di ovviare a tale condizione, predisponendo i servizi adeguati a tale scopo, come la custodia per le situazioni a rischio e, nei casi di *desamparo*, la tutela. Analogamente, nell'ordinamento italiano è previsto *ex art.1, comma 3, della L. 184/1983*, l'obbligo dello Stato, le regioni e gli enti locali a sostenere, con interventi idonei, le situazioni a rischio che coinvolgono i minori, nello specifico, prevenire la dichiarazione di abbandono, sostenendo i nuclei familiari a rischio e consentire al minore di essere educato all'interno della propria famiglia. In questo contesto, si inserisce la nascita dei servizi sociali specifici per l'infanzia, in particolare delle comunità per minori. Nel caso dei minori stranieri non accompagnati, una volta intercettati alla frontiera o rintracciati successivamente sul territorio nazionale, in base al principio della non espellibilità di cui godono, il Comitato per Minori Stranieri ne dispone l'accoglienza che "non dovrà limitarsi al mero mantenimento o alla sola ospitalità" ma dovrà comprendere "le cure necessarie, l'istruzione, la formazione, lo sport"²⁰⁴. A livello europeo, la Carta europea dei diritti fondamentali stabilisce nel Capitolo II sulle Libertà, che: "1. Ognuno ha il diritto all'istruzione ed il diritto ad accedere alla formazione professionale e continua." "2. Questo diritto consiste nella facoltà di ricevere l'istruzione obbligatoria gratuita (Articolo 14, Diritto all'istruzione)." Oltre ai documenti ufficiali e alle dichiarazioni d'intenti, i sistemi educativi europei devono decidere quali misure dovranno essere prese per assicurare l'effettivo

²⁰² La costituzione Spagnola, all'art. 9, comma 2, dispone che "*Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social*". Quasi identico risulta l'art.3, comma 2, della Costituzione Italiana che stabilisce, "*è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*".

²⁰³ Art. 10, comma 1, della *Ley Orgánica 1/1996* del 15 gennaio, sulla protezione giuridica del minore, "*Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantiza su respeto*".

²⁰⁴ Cfr. *Linee guida del Comitato per i Minori Stranieri* (2001).

esercizio del diritto all'istruzione da parte di tutti i giovani in età di obbligo scolastico, a prescindere che siano o meno cittadini dei paesi considerati²⁰⁵.

Queste misure sono previste come priorità per i bambini arrivati da poco nel paese, occorre fare in modo che possano superare i problemi iniziali che impediscono una rapida integrazione a scuola. Ciò si basa, prima di tutto, sulla necessità che questi alunni hanno di comprendere e parlare la lingua di insegnamento il prima possibile. In effetti, la buona conoscenza della lingua (o delle lingue) di insegnamento del paese ospitante è una condicio sine qua non per la loro integrazione a scuola²⁰⁶.

Entrambe le legislazioni prevedono, inoltre, l'accesso diretto dei minori non accompagnati ai sistemi di accoglienza e la nomina di un tutore. Per legalizzare la loro situazione di migranti in situazione irregolare, il minore non accompagnato presente in Spagna deve rimanere per almeno nove mesi sotto la cura dei sistemi di protezione, mentre nel caso italiano in quanto minore, ha immediatamente diritto ad un permesso di soggiorno per minore età, sebbene il rinnovo di tale permesso, una volta raggiunta la maggiore età, sia fortemente limitato dalle leggi e condizioni restrittive. Infine, per fronteggiare il costante aumento dei minori migranti soli, le legislazioni di entrambi i paesi permettono il procedimento del rimpatrio forzato dei minori migranti non accompagnati verso il loro paese di origine, sia attraverso il ricongiungimento familiare, sia ponendoli attraverso il loro affidamento alle autorità dei servizi di assistenza locali.

Tuttavia, come dimostrano i dati quantitativi, né l'inasprimento delle politiche migratorie europee, né gli accordi bilaterali sottoscritti dalla Spagna, né il tentativo di semplificare il processo del rimpatrio affidandolo a un organismo amministrativo – il Comitato per Minori stranieri – hanno di fatto ridimensionato significativamente il numero di minori non accompagnati accolti presso le strutture italiane o spagnole. La diretta conseguenza di tali misure, al contrario, sembra essere la causa determinante il continuo spostamento di questi giovani stranieri, che abbandonano i centri di accoglienza²⁰⁷ per timore di essere

²⁰⁵ Capo, I. (2011). *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*.

²⁰⁶ Contini, R. M. (2017). Il paradigma interculturale. *Questioni teoriche e declinazioni educative*.

²⁰⁷ Kanics, J., Hernández, DS, & Touzenis, K. (a cura di). (2010). *Migrare da soli: migrazione verso l'Europa di minori non accompagnati e separati*. Unesco.

rimpatriati o espulsi, una volta divenuti maggiorenni, diventando pertanto maggiormente vulnerabili ed esposti allo sfruttamento e alla criminalità organizzata²⁰⁸.

²⁰⁸ Venturi, A. (2010). Il diritto dell'immigrazione in Spagna. *Il diritto dell'immigrazione. Profili di diritto comparato*, V quaderno de «il diritto dell'economia», 227-260.

Capitolo VI

La metodologia della ricerca

VI.1. Quale metodologia per la ricerca in educazione

La ricerca è un modo per realizzare il sapere, che si costruisce attraverso un metodo scientifico. Mediante la comprensibilità, la trasparenza, e la possibilità di controllo, essa permette di raggiungere risultati attendibili e verificabili. La ricerca deve essere condotta secondo dei parametri rigorosi, attraverso la formalizzazione dei passaggi per la costruzione della conoscenza²⁰⁹. Diversi sono i metodi con cui può essere condotta la ricerca: vi può essere la ricerca di tipo *Teoretica-argomentativa*, cioè di tipo filosofico, che ha lo scopo di sviluppare teorie e modelli educativi; la ricerca con il metodo *storico* si occupa di esaminare l'evoluzione nel tempo dei modelli e delle pratiche pedagogiche, quella invece di tipo *empirica (descrittivo -sperimentale o interpretativo)* fonda l'edificazione del sapere sulla rilevazione sistematica di dati in un contesto reale²¹⁰.

Nella ricerca empirica possiamo distinguere la ricerca *osservativa con intervento* e la ricerca *qualitativa* da quella *quantitativa*²¹¹. In educazione, focalizzandosi sui metodi di ricerca di tipo *qualitativo* e *quantitativo* e volendo comparare queste due diverse tipologie, si può dire che nel primo caso, la ricerca si dispiega nello sviluppo di interpretazione dei dati emergenti dalla realtà indagata. Nel secondo caso lo scopo è quello di testare teorie. Continuando nel confronto²¹², le ricerche hanno, nel primo caso, l'obiettivo di descrivere realtà complesse, nel secondo caso, invece, si trovano elementi ricorrenti tali da poter declinare processi di generalizzazione. Nella ricerca qualitativa²¹³ l'attenzione si pone sui dati esperienziali e ad analisi di tipo induttivo, nella ricerca quantitativa la tendenza è

²⁰⁹ Pellegrini, M., & Vivanet, G. (2018). *Sintesi di ricerca in educazione. Basi teoriche e metodologiche* (pp. 1-184). Carocci.

²¹⁰ De Landsheere, G. (1973). *Introduzione alla ricerca in educazione*.

²¹¹ Semeraro, R. (2011). L'analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione. *Italian Journal of educational research*, (7), 97-106.

²¹² Viganò, R. E. N. A. T. A. (2010). Challenge strategici ed epistemologici per la ricerca in educazione. *Education Sciences & Society*, 1, 91-100.

²¹³ De Ketele, J. M. (2010). La Recherche scientifique en éducation: Quels critères de qualité? *Education Sciences & Society*, 1(1).

alla standardizzazione dei dati. Nella maggiore caratterizzazione della ricerca qualitativa occorre sottolineare che “la ricerca qualitativa è un’attività situata, che colloca l’osservatore nel mondo”²¹⁴ che i fenomeni vengono esaminati nel loro contesto storico tenendo conto della realtà in cui si svolgono e sono dipendenti dalla dimensione temporale che caratterizza il processo di ricerca.

In riferimento alle tecniche, viene offerta una mappa articolata delle stesse (osservazione, interviste, ecc.), evidenziando come i dati derivanti dal loro uso siano prevalentemente da analisi di testi scritti, la cui attività consiste nella procedura definita di analisi del contenuto.

Nell’ambito del mio lavoro di ricerca dottorale ho raccolto due interviste biografiche, e ho avuto l’opportunità di conoscere la realtà di due giovani con un vissuto migratorio.

La metodologia utilizzata per il mio studio è ispirata alla Grounded Theory costruttivista.

L’epistemologia di riferimento è quella sistemico-costruttivista; la cornice teorica degli studi post coloniali permettono di interpretare il fenomeno dei minori stranieri evitando il rischio di *spiegare* in modo etnocentrico la complessità dell’esperienza migratoria.

«Sebbene gli studiosi possano indossare un mantello di oggettività, l’attività di ricerca è intrinsecamente ideologica. L’analisi della letteratura e la struttura teorica sono “luoghi” ideologici nei quali si afferma, localizza, valuta e difende la propria posizione»²¹⁵.

VI.2. La Grounded Theory

L’odierna società è definita come “società delle complessità”: contraddistinta da rapidi mutamenti, sempre in evoluzione, nella quale le migrazioni, gli esodi comportano diverse problematiche. Le migrazioni, in particolare, sono il frutto di processi di costruzione sociale multidimensionali e complessi, quindi non è facile connotarle come fenomeni empirici e

²¹⁴ Denzin N. K., Lincoln Y. S. (2005b). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks (California): Sage.

²¹⁵ Bianchi, L. (2019). *Un piano d’azione per la ricerca qualitativa in intercultura. Epistemologia della complessità e Grounded theory costruttivista*. Franco Angeli.

oggettivamente misurabili²¹⁶. Ponendo la complessità come elemento da cui iniziare, la migrazione di minori prende corpo in una rete dinamica e contraddittoria:” è in questa prospettiva che la scelta della Grounded Theory²¹⁷ nell’interpretazione costruttivista proposta da Kathy Charmaz²¹⁸, rappresenta una buona scelta, coerente con la processualità e la ricorsività del fenomeno indagato”²¹⁹.

Il minore straniero non accompagnato (MSNA) rappresenta un elemento critico, problematico e spaesante, disarmonico e difficile da concettualizzare. Spesso sospeso tra l’immaginario, così com’è descritto dalle espressioni nelle campagne benefiche, e la definizione, in alcuni casi l’etichettatura, del quadro normativo. Il MSNA, rappresentato dal linguaggio mediatico, non è diverso dal migrante adulto: infatti, può essere descritto con l’efficace immagine proposta da Bourdieu nella prefazione al testo di Sayad²²⁰: «[...] *atopos, senza luogo, fuori luogo, inclassificabile. Fuori luogo nel senso di incongruo e inopportuno, suscita imbarazzo [...] ovunque di troppo, sia nella sua società di origine che in quella di accoglienza [...]»*. Molti studi sulla minore età forniscono informazioni e descrizioni accurate su questo periodo della vita, correndo il rischio di presentarne implicitamente un’interpretazione stereotipata, come un periodo naturale, imprescindibile, dello sviluppo umano: il minore migrante assume i toni di un oggetto di rottura e di messa a nudo dei nostri parametri definitivi; lo stesso ci

²¹⁶ Charmaz K., (2008), Grounded theory as an emergent method. *Handbook of emergent methods*, 155,172.

²¹⁷ IDOS, C. S. (2016). Dossier statistico Immigrazione. Roma: Inprinting srl.

La Grounded theory è un metodo di ricerca qualitativo, che consiste in un’osservazione libera dei fenomeni alla ricerca di una teoria che li descriva. Il suo punto di forza è la non strutturazione, ma ciò purtroppo ne dà una immagine confusa. I principi secondo i quali opera possono essere efficacemente utilizzati in tutti quei casi in cui si voglia. Osservare senza pregiudizio, un gruppo, una persona, un insieme di situazioni o comportamenti per giungere ad una loro spiegazione. L’uso dei modelli della ricerca qualitativa, sembrano quelli più adatti a capire o intervenire nello studio o nell’indagine dei fenomeni educativi. Infatti, si rileva che proprio dalla necessità di arrivare a conoscere in modo approfondito le problematiche educative, questa metodologia ha dato impulso allo sviluppo di strategie di ricerca qualitativa sia la più adatta per conoscere i contesti educativi.

²¹⁸ Charmaz, K. (2008). Grounded Theory as an Emergent Method. In S. N. Hesse-Biber, & P. Leavy, *Handbook of Emergent Methods* (p. 155-172). New York: The Guilford.

²¹⁹ Semeraro, R. (2011, Dicembre 7). L’analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione. *Giornale italiano della Ricerca Educativa*, IV, p. 97-106.

²²⁰ Sayad, A. (2002). *La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato*. Milano-Cortina.

fornisce una lente per guardare il riflesso del nostro sistema socio-educativo²²¹. Nel regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99, art. 1) è definito “*minore straniero non accompagnato*” *quel minore “presente nel territorio dello Stato non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili”*.

La scelta di utilizzare G.T. nasce dal fatto si può studiare il fenomeno minori migranti iniziando da una problematica socio-educativa. Ecco alcuni tra i principali elementi del lavoro di ricerca, che sono caratteristiche proprie della GT, innanzi tutto la coerenza fondamentale tra la domanda di ricerca e il metodo utilizzato per rispondervi²²².

La contemporaneità di raccolta e analisi dei dati, consente di fare un corretto campionamento teorico o a scelta ragionata. Difatti il campionamento per l’indagine qualitativa è strettamente connesso e funzionale al processo di codifica, ed è imprescindibile dall’elaborazione concettuale e guida il processo analitico della scelta dei dati a partire da sempre più ampie astrazioni, andando oltre, quindi, alla descrizione. Nel campo delle scienze umane, l’obiettivo che il ricercatore si pone è quello di cogliere le varie sfaccettature e punti di vista capaci di spiegare l’agire dell’uomo. Chi è quindi l’oggetto della ricerca per le scienze umane? L’uomo. Un oggetto particolare, trattandosi di un soggetto²²³.

Si tratta di oggetti/soggetti unici, non omologabili agli altri, che recitano il proprio ruolo di attori sociali in maniera singolarmente diversa l’uno dall’altro. Sartre, a tal proposito, scrive: «[...] non vi è incarnazione dell’universale, se non nell’irriducibile opacità del singolare»²²⁴.

La predisposizione e la disponibilità del ricercatore a mettersi in ascolto rende la ricerca qualitativa orientata a una disposizione flessibile e serendipica dei contesti

²²¹ Polizzi, V., & Valastro, V. (2012). *Percorsi migratori e condizioni di vita dei minori non accompagnati egiziani in Italia*. Roma: Save the children Italia Onlus.

²²² Bianchi, L. (2019). Costruire sulla frontiera: la condizione dei Minori Stranieri in Italia. Un approccio Grounded. *Formazione, lavoro, persona*, 22, 237-248.

²²³ Tognonato C. (2006). I presupposti teorici dell’approccio qualitativo, in Cipriani R. (2006), (a cura di), *L’approccio qualitativo*, Milano: Guerini.

²²⁴ Sartre J. P. (1980). *L’universale singolare* (a cura di Fergnani e Rovatti), Milano: Il Saggiatore.

studiati²²⁵. Per questa ragione, le metodologie di ricerca qualitativa sono particolarmente interessate allo studio di quel complesso intreccio di elementi che fanno riferimento alle culture, ai contesti organizzativi e ai significati dell'esperienza nel tentativo di mostrare, cogliendone gli aspetti più profondi e sottesi che compongono il senso profondo dell'esistenza umana.

VI.3. L'impianto teorico della Grounded Theory

L'approccio della Grounded Theory rappresenta l'esempio più interessante di un'epistemologia della conoscenza che attribuisce importanza agli aspetti qualitativi della soggettività come oggetto di studio, finalizzata all'elaborazione di una teoria radicata nei dati empirici, che rifiuta ogni pretesa di tipo oggettivante da parte del ricercatore. Inoltre, consente di approcciarsi allo studio non necessitando di una domanda di ricerca circoscritta e formalmente determinata e di ipotesi strutturate²²⁶. In tale tipo di approccio, infatti, la ricerca prende avvio dall'individuazione di alcuni concetti sensibilizzanti²²⁷, che costituiscono una guida di tipo euristico e sostituiscono concettualmente l'ipotesi sperimentale. Il paradigma sociologico che sottende ad esso è riferito alla scoperta dei processi, alla loro interpretazione, allo svelamento dei fenomeni da indagare^{228, 229}. Sono state proposte diverse definizioni di Grounded Theory, che vanno di pari passo alle teorie epistemologiche che si sono succedute nel tempo. Gli sviluppi della metodologia Grounded Theory oscillano dall'approccio classico di Barney Glaser, che fa riferimento all'ontologia oggettivista secondo la quale i dati esistono indipendentemente dal ricercatore che li raccoglie e li elabora, a un orientamento più costruttivista, al quale si ispira Kathy Charmaz. L'approccio costruttivista aderisce a una concezione alternativa della scienza, secondo la quale il ricercatore è considerato un co-costruttore del dato: *“Cerchiamo di comprendere cosa accade nel contesto della ricerca, considerando*

²²⁵ Merton, R. K. (1992). Social-theory and social-structure. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (2), 118-124.

²²⁶ Bianchi L. (2019). *Un piano d'azione per la ricerca qualitativa. Epistemologia della complessità e Grounded Theory costruttivista*. Milano: Franco Angeli.

²²⁷ Blumer H. (1969). *Symbolic Interactionism, Perspective and Method*. Englewood Cliffs: PrenticeHall.

²²⁸ Ricolfi L. (1998), (a cura di). *La ricerca qualitativa*. Roma: Carocci.

²²⁹ Strati A. (2009), (a cura di). *La scoperta della Grounded Theory. Strategie per la ricerca qualitativa*, Roma: Armando.

le vite dei partecipanti e prendendo in considerazione le loro affermazioni e le loro azioni. Noi comunichiamo con l'essere aperti a cosa sta accadendo sulla scena della ricerca"²³⁰. Seguendo l'approccio della Grounded Theory costruttivista, la costruzione del dato avviene attraverso l'osservazione e l'interazione tra il ricercatore e il materiale della ricerca riguardante un'area specifica, oggetto di interesse.

VI.4. Intervista minore migrante: intervista a Fidele

L'intervista a Fidele è stata fatta il 20 luglio del 2020, anno colpito dalla pandemia da Covid 19. Era stato molto difficile poter avere un incontro con un ragazzo minore straniero immigrato, e solo dopo diversi tentativi sono riuscita ad incontrarlo.

A Fidele ho spiegato lo scopo della mia ricerca, cioè conoscere il suo percorso scolastico, la sua esperienza nella scuola italiana. Il ragazzo ha sentito da subito l'esigenza di raccontare la sua storia di emigrazione a partire dal suo drammatico viaggio. Fidele è di origini Nigeriane e dal Niger inizia la sua scelta del percorso da fare per raggiungere l'Europa. All'inizio pensa di andare in Algeria e lì per mantenersi e per guadagnare un po' di soldi decide di lavorare nell'edilizia. Durante il periodo trascorso in Algeria, è testimone di avvenimenti drammatici che mettono in pericolo la sua vita. Accade che, durante la finale del campionato di calcio, mentre era in corso la partita tra la Francia e il Portogallo, scoppia una rivolta nel pieno centro della città di Tamanrasset, nella quale vengono uccisi moltissimi immigrati africani da parte dei Tuareg. La carneficina è durata tre giorni durante ai quali Fidele riesce a salvarsi nascondendosi. Finita la rivolta il governo algerino decide di spostare tutti gli immigrati africani fuori dalla città in un luogo vicino l'autostrada che porta ad In-Guezzan, da qui decide di prendere un taxi che appartiene alla mafia (così lui definisce questa organizzazione), che lo conduce ad Oran. Qui si sistema in un ghetto e la mattina dopo si reca in una piazzetta dove viene offerto del lavoro agli immigrati. Fidele decide di prendere il primo lavoro che gli capita e inizia a mettere da parte i soldi per venire in Italia. Volendo proseguire il suo viaggio lascia i soldi ad

²³⁰ CHARMAZ K. (2002). *Qualitative interviewing and grounded theory analysis*. In J. F. Gubrium & J.A. Holstein (Eds.), *Handbook of interview research. Context & method*, Thousand Oaks, CA: Sage.

un suo compagno e parte per la Libia qui viene portato in prigione ad Alighetto e gli vengono chiesti 3000 euro per la sua liberazione. Allora chiede al compagno di mandargli i soldi che gli aveva affidato ad Oran. Il suo compagno però non risponde più ai suoi messaggi. Senza speranza di ricevere i soldi, si organizza per evadere e riesce a fuggire dal carcere in Libia. Si nasconde fino a quando trova un trafficante di migranti che lo aiuta a partire dalla Libia. Fidele inizia il suo viaggio, in uno di quei barconi della speranza, con molta paura perché sa dai racconti di altri migranti di numerosi naufragi che possono accadere in particolare nel periodo invernale. Fidele non mi parla del tempo trascorso durante la traversata La paura di un naufragio lo attanaglia insieme alla volontà di cambiare il suo destino e per tutto il tempo riflette su cosa fare in caso di emergenza, pensa a cosa può aggrapparsi per restare a galla più tempo possibile, quindi non perde mai di vista i bidoni della benzina che potrebbero aiutarlo a restare più tempo galla in caso di naufragio. Il 14 dicembre del 2016 durante la navigazione, purtroppo avviene ciò che aveva temuto sin dall'inizio della traversata, si rompe il barcone e nella paura della morte riesce ad aggrapparsi al bidone della benzina e viene recuperato e così si salva miracolosamente.

Le mie riflessioni.

Dopo questa intervista ho compreso e ho vissuto attraverso il racconto di Fidele il dramma di questi adolescenti, penso che nessuno nel mondo debba vivere delle esperienze così traumatiche come sono state quelle raccontate da Fidele. Il nostro impegno deve essere maggiore nel poter dare a tutti la possibilità di cambiare il proprio destino. Difatti la cosa a cui lui teneva di più era poter dare la sua testimonianza, il suo desiderio principale era poter fare conoscere a tutti la sua dolorosa esperienza.

Fidele si è impegnato anche nella compilazione un questionario che mi serve per poter conoscere il suo percorso scolastico e qualcosa in più della sua vita.

VI.5. Questionario minore migrante: domande fatte a Fidele

1. Quali studi avevi completato nel tuo paese?

Avevo frequentato la scuola per 7 anni corrispondente alla terza media.

2. Ti piace studiare?

Sì, anche se preferisco lavorare.

3. Che scuola hai frequentato in Italia?

Ho conseguito la terza media in Italia, poi ho fatto l' idoneità al 3° anno per la scuola media superiore, ed ho frequentato il 3° anno l'I.T. Verona Trento di Messina in Informatica e telecomunicazioni. Il prossimo anno frequenterò il IV anno.

4. Come ti sei trovato con i compagni a scuola?

Non mi sono trovato bene con i compagni piccoli (d'età), con alcuni ho fatto amicizia, e mi chiamavano per uscire.

5. Quali sono state le maggiori difficoltà che hai incontrato nello studio?

Le maggiori difficoltà che ho incontrato nello studio sono state soprattutto nelle materie scientifiche come la telecomunicazione, l'inglese tecnico e matematica.

6. Pensi che la scuola sia importante per avere maggiori opportunità di lavoro?

Ho avuto dei momenti in cui avrei voluto lasciare la scuola, ma i colloqui con i professori e un avvocato che mi seguiva mi hanno aiutato a non abbandonare gli studi.

7. Ti piacerebbe proseguire gli studi iniziati nel tuo paese?

Fosse possibile sì, fino alla maturità.

8. Se potessi scegliere quali studi vorresti fare?

Sì, informatica.

9. Preferiresti trovare un lavoro subito?

Sì, se fosse un lavoro stabile e ben pagato.

10. Come ti sei trovato a scuola con gli insegnanti?

Le insegnanti di italiano, informatica e matematica mi hanno aiutato.

Osservazioni: Nel suo paese Fidele ha frequentato la scuola per 7 anni conseguendo un titolo equipollente alla nostra scuola media inferiore. In Italia Fidele ha conseguito la terza media, il titolo di studio previsto per il nostro ordinamento scolastico per poter accedere alla scuola media superiore in Italia. Ha affermato che pur apprezzando lo studio preferirebbe lavorare. Elemento questo che fa comprendere l'urgenza di trovarsi un lavoro per sé e per aiutare la sua famiglia. Dopo la terza media si è iscritto alla classe terza dell'Istituto tecnico "Verona Trento" specializzazione "Informatica" ed era stato promosso alla Quarta classe quando abbiamo fatto l'intervista. Nell'ambiente scolastico non si era trovato bene con alcuni i suoi compagni giudicati piccoli, mentre con altri aveva socializzato ed era diventato amico e spesso veniva chiamato ad uscire con loro.

Le maggiori difficoltà nello studio sono state in particolare nelle materie scientifiche come la telecomunicazione, l'inglese tecnico e matematica.

Alla domanda se pensa che la scuola sia importante ha risposto che avrebbe voluto lasciarla, ma i professori e un avvocato che lo seguivano lo hanno fatto riflettere sull'importanza dell'istruzione. Gli sarebbe piaciuto se fosse stato possibile completare gli studi nel proprio paese fino alla maturità. La sua scelta sugli studi è quella che poi sta facendo sta studiando "Informatica".

Comunque se lui potesse trovare un lavoro stabile e ben pagato lascerebbe immediatamente gli studi iniziati. Riguardo l'ambiente scolastico ha affermato di essersi trovato bene e di essere stato aiutato a risolvere le sue difficoltà dalle insegnanti di italiano, informatica e matematica. Fidele qualche giorno dopo la mia intervista è partito per andare a lavorare. Ultimo aggiornamento alla data del 14 luglio 2021 Fidele adesso vive a Caltanissetta dove ha trovato lavoro e nello stesso tempo ha frequentato il quarto anno dell'Istituto Tecnico Industriale ed è stato promosso, e prosegue in suo percorso di integrazione.

VI.6. Intervista minore migrante: intervista a Cristine

Ho conosciuto Cristine nel 2019 durante gli incontri al MCL di Messina, lei in quel periodo stava facendo il servizio civile. La storia di Cristine è molto diversa da quella di Fidele, perché è arrivata in Italia da bambina e vive in famiglia della famiglia, ma pur sempre molto interessante per conoscere il vissuto di questi giovani stranieri e il loro percorso scolastico nella ricerca della loro nuova identità.

VI.7. Questionario minore migrante: domande fatte a Cristine

1. Quali studi avevi completato nel tuo paese?

Non sono riuscita a frequentare la scuola al mio paese perché sono venuta in Italia quando avevo tre anni.

2. Ti piace studiare?

Studiare e apprendere nuove cose è sempre bello e interessante.

3. Che scuola hai frequentato in Italia?

Ho frequentato la scuola materna, elementari e la scuola media Mazzini-Gallo, e per finire il Liceo Artistico “E. Basile” Messina. Ho iniziato l’Università, ma non sono riuscita a concludere gli studi e ora voglio cercare di riprenderli.

4. Come ti sei trovata nella scuola italiana?

Mi sono trovata abbastanza bene nel contesto scolastico.

5. Quali sono state le maggiori difficoltà?

All’inizio è stato difficile apprendere a scrivere e a leggere, ma con l’aiuto degli insegnanti ci sono riuscita.

6. Pensi che la scuola sia importante per avere maggiori opportunità di lavoro?

Penso che una buona istruzione dia ovviamente dei frutti maggiori sia nel contesto di maggiori opportunità che nell’apprendere quello che è il mondo del lavoro.

7. Vorresti proseguire gli studi iniziati nel tuo paese?

Non avendone iniziati ho sempre pensato che nel mio paese di origine riuscirei a fare poco o niente.

8. Se potessi scegliere quali studi vorresti fare?

Il mio obiettivo è laurearmi in qualcosa che mi piaccia e mi possa aiutare ad avere una famiglia tutta mia e ad aiutare i miei genitori.

9. Preferiresti trovare un lavoro subito?

Non per forza, vivendo ancora con i miei genitori voglio finire gli studi nel migliore dei modi.

10. Come ti sei trovato a scuola con i compagni e gli insegnanti?

La maggior parte degli insegnanti sono stati molto di aiuto sia a comprendere che a relazionarmi con gli altri, ma con i compagni ci sono stati episodi di bullismo o anche di razzismo per il mio colore della pelle o per il mio nome che può sembrare ovviamente un po' strano alle orecchie di un bambino italiano.

Osservazioni: Cristine è arrivata in Italia con i suoi genitori quando aveva tre anni. È sicura quando afferma che le piace imparare e trova che sia bello e interessante lo studio. Cristina ha iniziato il suo percorso scolastico sin dalla scuola dell'infanzia in Italia, e per finire con il Liceo Artistico "E. Basile" Messina. Ha iniziato l'Università, ma la scelta non era adeguata alle sue aspirazioni e non è riuscita a concludere gli studi. Dopo varie incertezze ha maturato la convinzione di riprendere il gli studi universitari.

Nella scuola italiana Cristine ha affermato di essersi trovata bene, le maggiori difficoltà le ha trovate nell'apprendere a leggere e scrivere, l'aiuto delle docenti è stato fondamentale per il suo successo. Ha le idee chiare quando dice che una preparazione universitaria le potrà dare maggiori opportunità di lavoro e migliori condizioni di vita.

Alla domanda se le piacerebbe completare gli studi nel suo paese ha risposto che non crede che le sue competenze le possano essere utili nel suo paese. Ha maturato il suo obiettivo di laurearsi e l'indirizzo di studi deve essere aderente alle sue aspirazioni, poiché rendersi indipendente poter avere una famiglia, significa realizzare un progetto di vita. Inoltre sente il senso di riconoscenza verso la sua famiglia, ciò si esplicita nel potersi prendere carico delle necessità future dei suoi genitori. Per poter raggiungere questi obiettivi vuole intanto studiare, il lavoro immediato le farebbe ritardare i suoi obiettivi.

Conclusioni

Quali possono essere gli spunti operativi per migliorare l'inclusione dei minori migranti nella scuola e nella nostra società? Sono diversi i punti dove bisogna agire. Si necessita, innanzitutto, il coinvolgimento di tutti gli attori dei processi educativi: docenti, dirigenti scolastici, famiglie, associazioni, volontariato affinché si possa migliorare l'inclusione e la buona scuola. Si chiedono maggiori investimenti in tutte quelle situazioni critiche che necessitano di maggiore aiuto.

La presenza dei ragazzi stranieri nella nostra società è ormai un dato strutturale. È urgente predisporre una strategia ad hoc sotto l'aspetto didattico, occorre sviluppare programmi di formazione e aperti al dialogo e alla cooperazione disponibile ai processi di integrazione, con i quali coinvolgere tutti i protagonisti del processo educativo. Utile anche la predisposizione dei documenti scolastici e le informazioni sul sito nelle lingue delle comunità presenti, coinvolgendo le famiglie straniere integrate. L'attenzione al piano linguistico è sicuramente un primo impegno che la scuola deve prendersi per non creare sacche di svantaggio e marginalizzazione degli alunni stranieri rispetto al resto della classe. In ogni scuola, è necessario formare dei gruppi preparatori per i nuovi arrivati che non conoscono la lingua e le nostre regole scolastiche, i minori all'interno del gruppo svolgeranno una parte di curriculum e nello stesso tempo impareranno la lingua italiana.

Certo è che si deve tener conto anche del tipo di inserimento proposto al ragazzo al momento del suo ingresso nella scuola, la fase dell'inserimento in classe del minore, corrisponde al primo rapporto con l'istituzione – scuola prevede a tutt'oggi opzioni e criteri che si basano su margini molto ampi di libertà da parte degli istituti. Nonostante le Linee guida (MIUR, 2006) abbiano evidenziato come fondamentale il criterio generale di inserire l'alunno secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99) nelle modalità di inserimento degli alunni stranieri, notiamo alcune caratteristiche che diventano problemi e difficoltà se non gestite con efficacia e risposte adeguate. L'inserimento scolastico dei minori stranieri

comporta quindi attenzioni e decisioni di tipo burocratico, organizzativo, relazionale e didattico. La tendenza generale dei dirigenti scolastici e dei consigli di istituto e di classe è quella di retrocedere di una o due classi lo studente non italiano ritenendo così di avvantaggiarlo nel superamento del gap linguistico. Sul versante dei tempi di inserimento, invece, va detto che diversi sono i casi in cui le scuole non hanno potuto accogliere la domanda di inserimento, o a non accoglierla subito, e ciò per varie ragioni: il momento dell'anno in cui i minori si presentano, la situazione di "saturazione" delle classi, la mancanza di risorse specifiche. Ritardando l'ingresso a scuola ciò creerà un grave danno per il successo formativo del minore.

Da menzionare sono sicuramente la mancanza di una documentazione necessaria al loro inserimento in classe. Una insufficiente documentazione scolastica rende difficile avere informazioni sull'iter seguito nel Paese di origine, sulle competenze e i saperi del nuovo alunno condizione questa imprescindibile di ogni politica che si voglia definire "interculturale". Come avviene per altri servizi e strutture, anche nel caso della scuola e dei servizi educativi, la presenza dello straniero diventa un'occasione per ripensare e rivedere stili e modalità educative.

Tuttavia è possibile ancora riscontrare una certa frammentazione degli interventi e dei progetti di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri, quindi sarebbe opportuno realizzare una banca dati per la condivisione delle esperienze didattiche di inclusione dei minori stranieri a disposizione dei docenti. Il problema è che spesso è proprio l'intera progettualità di sostegno scolastico a poggiarsi sull'autonoma iniziativa dei singoli istituti e nondimeno sperimentazioni anche avanzate di didattica interculturale si sono realizzate grazie al sostegno di singoli docenti.

Un altro aspetto utile al miglioramento dell'inclusione è la formazione di docenti esperti in mediazione culturale, in grado di proporre soluzioni condivise per l'insegnamento interculturale. Si necessita di ridefinire l'identità professionale dei docenti, un nuovo profilo aderente alle attuali richieste della società capace di promuovere l'inclusione di tutti i ragazzi appartenenti a religioni, valori e tradizioni diverse. Compito dei docenti è integrare le attività curricolari con "l'educazione alla convivenza civile" in un'azione formativa mirata alla

conoscenza, non teorica, ma concreta ed esperienziale.

Come valutare questi minori? La normativa esistente non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle scuole, assegna loro la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni "nel rispetto della normativa nazionale". Le Linee guida consigliano di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. La scuola si trova a dover affrontare una radicale riformulazione dei propri criteri di giudizio e delle proprie modalità organizzative per mettersi in condizione di accogliere positivamente gli alunni stranieri, per conoscerne la storia e i percorsi, per riconoscerne con cura i saperi e le competenze.

Concludo il mio lavoro con una scritta posta sui muri della metropolitana di Monaco di Baviera:

Non può essere straniero
Se il tuo Cristo è ebreo,
se la tua democrazia è greca,
se la tua scrittura è latina,
se i tuoi numeri sono arabi,
se la tua maglietta è cinese,
se le tue vacanze sono slave,
allora il tuo vicino non può essere straniero.

Bibliografia

(s.d.).

Accorinti, C. (2014). *Politiche e pratiche sociali per l'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia*. Roma: CNR edizioni.

Acierno, M., Baracchi, A., Barel, B., Cerchi, R., & AA.VV. (2019). *Immigrazione, asilo e cittadinanza. P.M. della Rocca*. Maggioli.

Altieri, F. (2003/04). L'ordinamento dell'istruzione in Italia e in Spagna. *Tesi di Laurea*. Roma: Università degli Studi Roma Tre.

Ambrosini, M. (2010). *Richiesti e respinti :l'immigrazione in Italia :come e perche'*. Il saggiatore.

Ambrosini, M. (2013). Immigrazione e cittadinanza dal basso. *Salute Persona Cittadinanza*, p. 25-44.

Ambrosini, M. (2016). *La regolazione dell'immigrazione in Italia e nell'Europa meridionale :tra sovranita' nazionale e diritti umani*. Sociologia del lavoro.

AMNESTY, I. (2006). *Invisibili. Minori migranti detenuti all'arrivo in Italia*. Torino: EGA editore.

ANCI. (2007). *Rapporto Minori stranieri non accompagnati*.

Angioi, S. (2002/vol.2). Cittaadino, straniero e immigrato:evoluzione del concetto e dal rapporto di cittadinanza tra norme internazionali e diritto interno. *La Comunità Internazionale*, 183-221.

Art.1 A Convenzione di Ginevra del 1951. (s.d.). *Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato*.

Barba Navaretti, G. (2014). I flussi migratori mostrano come cambia la geografia economica dell'Europa. *Il sole 24 ore, 24 maggio*.

Benedetti, E. (2010). *Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*. Padova: CEDAM.

- Bertazzon, L. (2014). *Le dinamiche demografiche della popolazione straniera*. Venezia: Osservatorio regionale per l'immigrazione.
- Biagioli, R. (2018). *Minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: Edizioni ETS.
- Bianchi, L. (2019). Costruire sulla frontiera: la condizione dei Minori Stranieri in Italia. un approccio Grounded. *Formazione, lavoro, persona.*, 22,237-248.
- Bianchi, L. (2019). *Un piano di azione per la ricerca qualitativa in intercultura. Epistemologia della complessità e Grounded theory costruttivista*. Franco Angeli.
- Bisogno, S. (2008). Quali dati ufficiali sull'immigrazione straniera in Italia: molte sfide, alcune prioritari'. *Dicembre 2008*. Roma: Statistical Conference ISTAT.
- Blanco Valdés, R. L. (1999). *Introduzione alla costituzione spagnola del 1978*. Torino: Giappichelli G.
- Blas Arranz, S. (2016). *Ley 26/2015. Novedades legislativas en torno a la protección del menor*.
- Borrini, C., & De Sanctis, G. (2019). *Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2017/2018 Fonte: elaborazione su dati MIUR-Ufficio Statistica e Studi*. Roma: Miur- Ufficio statistica e studi.
- Bossuyt, M. (1990). *La Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant* (Vol. 2). RUDH.
- Bova, M., Carletti, C., Furia, A., Cervini Le Fevre, E., & Zambrano, V. (2014). *Promozione ,protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo*. Torino: Giappichelli.
- Bressanelli, C. (2016). "La violenza di genere " fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito dell'art.408 co.bis cpp Dir.pen.cont. *ristretti.it*.
- Cachón Rodríguez, L. (2008). La integración de y con los inmigrantes en España: debates teóricos, políticas y diversidad territorial. *Política y sociedad*, 205-235.

- Calvo San José, M. J. (2016). La reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Ley Organica 8/2015, de junio y Ley 26/2015, de 28 de julio). *TRIBUNA DE ACTUALIDAD*, 4, 29-39.
- Campani, G., & Salimbeni, o. (2006). *La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa*. Milano: Franco Angeli.
- Campiglio, C. (2010). *Disciplina delle migrazioni: limiti internazionali, a cura di G. Gordini*. Modena: Mucchi editore.
- Campomori, F. (2005). Le politiche locali dell'immigrazione. *Amministrare*, 421-452.
- Capo, I. (2011). Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Caponio, T. (2006). *Citta' italiane e immigrazione. Discorso pubblico e politiche a Milano, Bologna e Napoli*. Il mulino.
- Cappuccio, L., & Gamper, D. (2011). L'educazione alla cittadinanza nell'esperienza spagnola: insegnamento della Costituzione o ateismo di Stato? *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 147-158.
- Carrillo, M. (2010). La doctrina del tribunal sobre la definición de las competencias. Las competencias exclusivas, las compartidas y las ejecutivas. *Revista catalana de dret públic*, 271-277.
- Castelli, N. (2/2003). Politiche dell'immigrazione e accesso al lavoro nella legge Bossi-Fini. *Rivista trimestrale, Lavoro e diritto*, 289-332.
- Cataldo, F., Geraci, S., & Sisto, M. (5/2011). Bambini immigrati tutela legale e politiche socio sanitarie. *Medico e bambino*, 306-310.
- Cellamare, G. (2011). *Lezioni su la disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione Europea*. G. Giappichelli.
- Charmaz K., (2008), Grounded theory as an emergent method. *Handbook of emergent methods*, 155, 172.
- Colombo, & Sciortino. (s.d.). *Gli immigrati in Italia*.
- Commissione europea. (2005, Maggio 10). Comunicazione al consiglio e al Parlamento europeo del 10 maggio 2005. *Il programma dell'Aia: dieci priorità*

per i prossimi cinque anni :partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà ,sicurezza e giustizia.

Commissione europea. (2012). *Mid-term report on the Action from Plan on Unaccompanied Minors* . European Commission to the Council and the European Parliament.

Commissione europea. (2013). Le politiche dell'Unione europea.Migrazioni e asilo. *Pubblicazioni dell'Unione Europea*.

Conforti, B. (2006). *Diritto internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica.

Congia, S. (2017). I minori non accompagnati. (p. 5). Roma: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Consiglio, e. (1997). *Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di paesi terzi 97/C 221/03*.

Conti, C., & Orchidea, A. A. (2003). Siamo pochi o siamo troppi. In *Migrazioni post- moderne :il caso dei flissi Est -Ovest* (p. 303-336).

Contini, R. (2017). *Il paradgma interculturale. Questioni teoriche e declinazioni educative*. Milano: ISMU.

Coslovi, L. (2007). *Brevi note sull'immigrazione via mare in Italia e in Spagna*. Roma: CeSPI.

Cossutta, M. (1993). Dai dirittidell'uomo ai diritti del fanciullo,in *La protezione del fanciullo. Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell'uomo, Dossier(22)*, 277.

dalla Spagna, G. (2006, maggio 3). Legge organica 2/2006, del 3 maggio, sull'istruzione. *Gazzetta ufficiale dello stato*.

D'Amato, G. (2001). Migrazione in un contesto di globalizzazione. *Forum svizzero per gli studi sulla migrazione*.

De derechos y atenciòn al menor. (s.d.). *Legge autonómica Ley 1/1998*.

De Feudis, E. (2017). **DISPERSIONE SCOLASTICA: POLITICA EUROPEA E CONTESTI NAZIONALI . LE POLITICHE PUBBLICHE DI ITALIA FRQANCIA E SPAGNA.**

- De Ketele, J. (2010). Le recherche scientifique en éducation: Quels critères de qualité? *Education Science & Society*, 21-39.
- De Landsheere, G. (1973). *Introduzione alla ricerca in educazione*.
- De Leon Lázaro, G., (2013), Le educación en Roma. Anuario jurídico y económico escurialense, (46), 469-482.
- De Nova, G. (1990). *Codice civile e leggi collegate*. Bologna: Zanichelli.
- Decreto, B. 2., & Decreto, B. 2. (s.d.). Del regimen de desamparo, tutela y guarda administrativa. De acogimiento residencial del menor.
- Defossez-Dekewer, F. (2001, Janvier). “Les Droit de l’Enfant, collection “ Que sais-je?”,. *Presses Universitaires de France , VIème edition, Paris*, p. 4.
- Del Vecchio, I. F. (2014). *On the move. Unaccompanied foreign minors in the European Union*. Spanda Den Haag.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks: Sage.
- d’Europa, M. d. (2006, ottobre 16). Raccomandazione dei Ministri del Consiglio d’Europa. *Educación para la ciudadanía democrática n. 38*. DGIV/EDU/CIT.
- (s.d.). *Dichiarazione internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989*.
- Dominguez Esteve, C. (2016). *Il nuovo sistema per la tutela dei minori in situazioni di rischio o disagio: analisi critica delle ultime riforme*. Salamanca: Escuela de práctica jurídica.
- Ferrando, G. (2003). Le relazioni familiari nella Carta dei diritti dell’Unione Europea. *Politica del diritto*, 347-370.
- Ferrari, G. (2004). La convenzione sullo status dei rifugiati. Aspetti storici. *Ildialogo.org*.
- Ferri. (1989). Capacità e oggetto nel negozio giuridico: due temi meritevoli di ulteriori riflessioni. *Quadrimestre*, 1 ss.
- Frazzetto, t. (2013). *La criminalità minorile*. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli.

Furia, A. (2011). Migrazioni e discorso securitario. La tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Spagna. *Confluenze. Rivista di studi Iberoamericani*, 3(1), 17-42.

García Garnica, M. D. (2017). La guarda como medida de protección de menores y personas con discapacidad tras su reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. *Anuario de derecho civil*.

Garcia, C. S. (2004). Visione e modelli concettuali della disabilità. *Polibea* 73, 29-42.

Gazzetta ufficiale di Spagna. (2007). Legge Organica 4/2004 del 12 aprile.

Gestri, M. (2010). *Immigrazione e asilo nel diritto dell'Unione Europea, a cura di Cordini G.* Modena : Mucchi.

Gialdino, C. (1998). Schengen e il terzo pilastro :il controllo giurisdizionale secondo il Trattato di Amsterdam. *Rivista di diritto europeo*.

Giammarinaro, M. G. (1/2012). La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. *Diritto, immigrazione e cittadinanza.*, 15-33.

Gil Araujo, S. (2010). *Las argucias de la integración. Políticas migratorias, construcción nacional y cuestión social.* Madrid: IEPALA Editorial.

Gómez Megias, A. (2015). Aspectos básicos de la Ley Orgánica 8/2015 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia. *Diario La Ley*, 24.

Iacometti, M. (2013). La Spagna. In F. A. Bardusco, *Costituzioni comparate* (p. 253-293). Torino: Giappichelli.

IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico immigrazione.* Roma: Centro studi e Ricerche IDOS.

IDOS, C. S. (2016). *Dossier statistico Immigrazione.* Roma: Inprinting srl.

interc., O. N. (2007). *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*. Roma: MIUR.

- International, A. (2006). *Invisibili. Minori migranti detenuti all'arrivo in Italia*. Torino: EGA.
- Kanics, J. D. (2010). *Migrare da soli: migrazione verso l'Europa di minori non accompagnati e separati*. UNESCO.
- Làzaro González, I. (2015). La reforma del sistema de Protección ala Infancia y a la Adolescencia. *TOP Familia y Sucesiones: Cuaderno Juridico. Artículo Monográfico*.
- Leiva Rodríguez, B., & García Garnica, M. D. (2016). Analisis de las instituciones del sistema de protección de menores y su reforma por la Ley orgànica 8/2015 y la Ley 26/2015. *El genio Maligno: revista de humanidades y ciencias sociales*.
- Licastro, G. (2006). IL "codice frontiere Schengen". *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*.
- Livi Bacci, M. (5/2002). Immigrazione :nuova legge,ma quale politica? *Rivista bimestrale di cultura e di politica*, 903-908. doi:10.1402/4594
- Lopakta, A. (1991). Convention on the rights of the child. *Droit Polonnais Contemporain*(85), 21.
- Manzella, A. (2001). *Riscrivere i diritti in Europa: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*. Il mulino.
- Marchetti, C. (2014, Jul-dez). Rifugiati e migranti forzati in Italia. Pendolo tra emergenza e sistema. *REMHU*, 53-70.
- Marin, M., & e Pendi, A. (2017). L'evoluzione legislativa dell'educazione speciale in Spagna deial 1070 al 2006 e la sua applicazione pratica. *Rivista di educazione inclusiva*.
- Mascia, M. (1987). I diritti dell'infanzia dalla Dichiarazione al progetto di convenzione internazionale: contributo italiano. *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 121-138.
- Maurizio, A. (2010). *Richiesti e respinti: l'immigrazione in Italia : come e perche'*. Il saggiaatore.

- Mertens, O. (2006). Immigrazione e politica di asilo di Germania e Paesi Bassi.
- Merton, R. (1992). Social -theory and social-structure. *Sotsiologicheskie issledovaniva*, 118-124.
- Miazzi, L. (2004, giugno). Il diritto allo studio e all'identità. *L'inserimento scolastico dei minori stranieri adottati*, p. 1-14.
- Miele, R., & Carbone, A. (2002). *Immigrazione ,asilo e cittadinanza*. Sinnos.
- MIUR. (2014). *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*. Roma: Miur.
- MIUR. (2015). *Diversi da chi ?Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura. Dieci attenzioni e proposte*. Roma: Miur.
- Monaco, R. (1971). *Manuale di diritto internazionale pubblico*. Torino: Unionetipografico-editrice torinese.
- Montefusco, C. (2017). *ANALISI DELLE BUONE PRASSI ESISTENTI A LIVELLO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI ED IN PARTICOLARE DELLE CATEGORIE PIÙ VULNERABILI*.
- Morandi, N. (2005). La normativa comunitaria sul diritto di asilo. *Diritto,immigrazione e cittadinanza*.
- Moreno, L., & Salido, O. (2006). Famiglia e Welfare. *Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)*.
- Mortati, C. (1976). *Istituzioni di diritto pubblico* (nona ed., Vol. II). Padova: Cedam.
- Munoz García, C. (2014). Anteproyecto de la Ley de protección a la infancia: mejorar la situación de la infancia y adolescencia y garantizar una protección uniforme. *Diario la Ley*, 8342.
- Nascimbene, B. (1999). L'incorporazione degli accordi di Schengen nel quadro dell'Unione Europea e il futuro e il ruolo del comitato parlamentare di controllo. *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*.
- Naval, C. (2007). *L'educazione alla cittadinanza in Spagna*.

- Naval, C., & Jover, G. (2006). La ricerca sull'educazione morale e civica nella teoria dell'educazione spagnola-Evoluzione e tendenze attuali. *Journal of Social Science Education*.
- Naval-Duran, C. (2007). L'educazione alla cittadinanza in Spagna.
- Nicolini, F. (2007/2008). *La competenza dell'Unione Europea in materia di immigrazione*. Trieste: Università degli studi di Trieste.
- Olalla, M. (2014). Modifiche del diritto civile contenute nel disegno di legge per la protezione dei minori. *CESCO de derecho de consumo*, 145-148.
- Ordàs Alònso, M. (2016). El nuevo sistema de proteccìon de menores en situacìon de riesgo o desamparo como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28de julio. *Aranzadi civil-mercantil.Revista doctrinal.*, 43-112.
- Ostinelli, M. (2020). La legittimità dell'educazione alla cittadinanza. Questini filosofiche. *Swiss Journal of Educational Research*, 23-45.
- Pacchi, C., & Ranci, C. (2017). *White flight a Milano.La segregazione sociale ed etnica nelle scuole dell'obbligo*. Milano: Franco Angeli.
- Parlamento, e. (1992, luglio 8). Risoluzione dell'8 luglio 1992 (A30172/92) su una Carta dei diritti del fanciullo.
- Parlamento, e. (2013). *Risoluzione del parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE*.
- Pavesi, N. (2020, Gennaio). La scuola incontra i minori stranieri non accompagnati.Soggetti, compiti diritti. *Guida ISMU GENNAIO 2020*. Milano, Italia: Fondazione ISMU.
- Pellegrini y Vivonet, M. vivonet, G., Trincherò & R, (2018), Gli indici di effect size nella ricerca educativa. Analisi comparata e significatività pratica. *Journal of Educationalm Cultural and Psychological, Studies (ECPS Journali) (18)*, 275-309.
- Pepino, L. (3/2002). La legge Bossi-Fini. Appunti su immigrazione e democrazia. *Rivista "Diritto,immigrazione e cittadinanza"*, 13.

- Petrovic, N. (2020). Le istituzioni regionali di fronte al fenomeno migratorio: evoluzione storica delle politiche pubbliche a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati. *Itinerari di ricerca storica.*, 113-134.
- Pinelli, C. (1/2008). I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurisprudenza. *Politica del diritto*, 45-68.
- Piras, R., & Zanda, F. (2019). *Migrazioni e rimesse :un'analisi delle determinanti a livello regionale*. Eyes Reg. Vol. 9 N.2.
- Recurso de inconstitucional de la Ley Orgànica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomìa de Catalunya (EAC), BOE n.172 (Tribunal Constitucional Junio 28, 2010).
- Rescigno, P. (1975). *Manuale del Diritto privato italiano*. Napoli: Jovene.
- Ricolfi, L. (1998). *La ricerca qualitativa*. Roma: Carocci.
- Rolla, G. (2010). La carta de derechos fundamentales de la Uniòn europea y el convenio europeo de los derechos humanos y las libertades. *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, 15-39.
- Rozzi, E. (2002). La valutazione dell'interesse del minore straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e rimpatrio. *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia.*, 87-105.
- San José, M. (2016). La riforma del sistema di protezione per bambini e adolescenti .(Legge Organica 8/2015, del 22 giugno e Legge 26/2015, del 28 luglio. *AIS :Ars Iuris Salamanticensis*, 29-39.
- Sarabia, B. (2005). Constituciòn, educaciòn y estetica del poder politico, segùn Gonzàlez Trevijano. *Nueva revista*, 61-80.
- Sartre, J. (1980). *L'universale sigolare* (a cura di Fergnani e Rovatti). Milano: Il Saggiatore.
- Savino, M. (2017). *La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: diagnosi e prospettive*. Editoriale scientifica.

- Semeraro, R. (2011). L'analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione . *Italian Journal of educational research*, 97-106.
- Sigillo, M., & Intrivici, M. c. (2009, luglio). Il diritto d'asilo :il quadro italiano ed europeo. *Appunti arancioni*(8).
- Silvestri, G. (1/2006). Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali,in Quaderni costituzionali. *Rivista italiana di diritto costituzionale*, 7-24.
- Solanes Corella, A. (2004). Las políticas holísticas de integración de los inmigrantes:su dimensión Jurídica. *Actas del IV Congreso sobre la inmigración en Espana. Girona 11-13 novembre 2004*, (p. 36).
- Solanes Corella, A. (2011). El buen inmigrantes:regular e integrado. *REDUR* 9, 99-125.
- Strati, A. (2009). *La scoperta della Grounded Theory. Strategie per la ricerca qualitativa*. Roma: Armando.
- Suarez, L. (2006). Un nuevo actor migratorio: jóvenes,rutas y ritos juveniles transnacionales. In A. A. Checa F., *Menores tras la frontera.Otra inmigración que aguarda*. Barcelona: Icaria editorial.
- Tevere, V. (2019). Il difficile cammino verso” una tutela integrata”delle donne vittime di violenza nello spazio di libertà sicurezza e giustizia:sviluppi normativi eperduranti profili di criticità. . *Freedom Security Justice -European Legal Studies*.
- Torrente, A., & Schlesinger, P. (1990). *Manuale di diritto privato*. Milano: A.Giuffrè Editore.
- Turri, G. (2/2008). I grandi principi europei di tutela dei minori. *MINORI GIUSTIZIA*, 7-12.
- Turri, G. (2008). I grandi principi europei di tutela dei minori . *Minorigiustizia*, 7-12.
- UAM, J. (s.d.). Una aproximación a la violencia y el maltrato hacia la infancia en Espanal. *úmero 6,5*.

Urena Carazo, B. (2016). Acciones de filiacion e interés del menor: un análisis tras la Ley 26/2015 de 28 julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia. *La Ley Derecho de Familia. Revista jurídica sobre familia y menores*.

Urena Martinez, M. (2015). Novedades más significativas en el Código Civil en materia de menores tras la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la modificación del sistema de la protección a la infancia y a la adolescencia. *Revista :CESCO de derecho de consumo*, 145-148.

Vacchiano, F. (2013). Scherma al sud : lo strettodi Gibilterra come paradigma del nuovo regime di frontiera nel Mediterraneo. . *Giornale di studi mediterranei* 22 (2), 337-364.

Vacchiano, F. (2014). Oltre i confini e i limiti: gli adolescenti migranti tra desiderio, vulnerabilità e rischio. *Saùde e Societade* 23, 17-29.

Valbruzzi, M. (2018). *L'immigrazione in Italia tra realta', retorica e percezione*. Il Mulino.

Van Bueren, G. (1998). *International documents on children. Second edition*. Leiden-Boston : Martinus Nijhoff Publisher.

Vassallo, P. (2012). *Lo straniero irregolare sul territorio. Aspetti di diritto penale*.

Vassallo, P. F. (2016). Se le politiche e prassi istituzionali favoriscono la tratta dei minori invece di combatterla. . *Psicologia di comunità*, 21-32.

Vedaschi, A. (2008). Los derechos fundamentales nella costituzione spagnola del 1978. *Diritto pubblico comparato ed europeo* , 1834-1861.

Venditto, B., & Caruso, I. (2009). *I flussi migratori: Immigrazione in Europa: analisi della legislazione*.

Venturi, A. (2010). Il diritto dell'emigrazione in Spagna. *Il diritto dell'immigrazione. Profili di diritto comparato, V quaderno de "il diritto dell'economia"*, p. 227-260.

Vicari, A. (2009). I minori stranieri non accompagnati . *I minori stranieri non accompagnati*, 1000-1024.

Viganò, R. (2010). Challenge strategici ed epistemologici per la ricerca in educazione. *Education Sciences & Society*, 91-100.

XVI, T. (2016). ANUARIO ESPANOL DE DERCHO INTERNACIONAL PRIVADO. *ANUARIO ESPANOL DE DERCHO INTERNACIONAL PRIVADO*, 6.

Zincone, G., & Di Gregorio, L. (2002). Il processo delle politiche di immigrazione in Italia :uno schema interpretativo integrato. *Stato e mercato*, 433-466.

Sitografia

COMITATO PER I DIRITTI, D. (2005). *Commento Generale n.6 Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie enon accompagnati*. www.unicef.it.

INTEGRAZIONE, M. D.-D. (2014, dicembre 31). *Report nazionale minori migranti non accompagnati*. Tratto da Sito web Ministero del Lavoro: www.lavoro.gov.it

Ministero dell'interno, U. t. (2016, giugno). *Linee guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione dell'interesse superiore del minore*. Tratto da UNHCR-ITALIA: <https://www.unhcr.it/wp-content/>

Perrino, M. (2010, Aprile 14). *Cittadini in miniatura. L'intervento pubblico a tutela dei minori*. Tratto da www.Altalex.com.

PROGRAMME(SCEP), S. C. (2004). *Statement for good practice third Edition* . www.unhcr.org.

Sintesi della legislazione dell'UE . (2014, dicembre 29). Tratto da www.europa.ue.

UNHCR-Relocation: il programma per la redistribuzione di richiedenti asilo stenta a decollare. (s.d.). Tratto da www.unhcr.it.

UNICEF, R. (2017, Giugno). : <https://www.unicef.org/eca/>. Tratto da UNICEF for every child: <https://www.unicef.org/eca/reports/children-move-italy-and-greece>

Tratto da Diritti e frontiere: <http://www.altrodiritto.unifi.it/frontier/novita/stranier.htm>.

www.ohchr.org. (2014, 12 12).



TÍTULO DE LA TESIS: “El derecho a la educación y la integración de menores extranjeros en Italia y España (Un punto de vista romanista)”

DOCTORANDO/A: Carmela Zaffino.

INFORME RAZONADO DEL/DE LOS DIRECTOR/ES DE LA TESIS

La tesis doctoral presentada por **D^a Carmela Zaffino**, con el título “**El derecho a la educación y la integración de menores extranjeros en Italia y España (Un punto de vista romanista)**” es un estudio serio y necesario cuyo objetivo fundamental es documentar desde una perspectiva histórica y de derecho comparado el fenómeno social de la migración que vivimos en la actualidad haciendo especial referencia al problema de los menores migrantes cuyo protagonismo no deja de ser preocupante para el legislador por la innegable vulnerabilidad de su situación. En concreto en materia de educación, pues no sólo estos menores se encuentran en muchas ocasiones en situaciones familiares complicadas desde el punto de vista humano y económico, sino que en todo caso una vez recepcionados legalmente en el país de destino es complicada su integración en el sistema educativo; piénsese sólo en el idioma sobre todo en edades más complicadas como la adolescencia. Por otra parte, el Derecho Romano es una fuente de inspiración pues abarcando un imperio multicultural, arbitraron medidas de *Ius Gentium* (el derecho internacional de hoy) para dar solución a la integración de las personas llegadas a la capital del imperio atraídas por su enclave geográfico privilegiado y su desarrollo económico y sociopolítico.

La doctoranda ha cumplido eficazmente con todas las exigencias del programa de doctorado, ha participado en las siguientes actividades:

- Jornada inaugural del curso académico doctoral 2016/2017 sobre "Migración: un tema global y local" 29/11/2016.
- Curso "Introducción al Doctorado en áreas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas Córdoba del 9/02/2017 al 11/02/2017.
- Curso ". Jornadas de Introducción metodológica al Doctorado en áreas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas Córdoba del 28/06/2017 al 14/07/2017.
- Jornada inaugural del curso académico doctoral 2017/2018 y seminario de formación sobre "Adolescentes y nuevas adicciones: estrategias de intervención" en 05/12/2017.
- Curso "Seminarios de Metodología de la investigación: Medida y análisis. Áreas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas Córdoba del 22/11/2017 al 30/11/2017
- Curso "Jornadas Metodológicas y Congreso de Doctorado, 2018" Áreas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas Córdoba del 08/06/2018 al 15/06/2018,
- en el que presentó una Comunicación Oral titulada "Menores migrantes en Europa. Nuevas perspectivas: posible integración".
- Curso "Jornadas Metodológicas y Congreso de Doctorado, 2019" Áreas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas Córdoba del 04/06/2019 al 14/06/2019.
- Curso "Jornadas Metodológicas y Congreso de Doctorado en la UCO en Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Bienio 2019-2021, organizado por la Universidad de Córdoba del 07/06/2021 al 18/06/2021. Con calificación de Sobresaliente (9).

Asimismo, fruto de la investigación llevada a cabo por la doctoranda, se han publicado dos artículos en revistas indexadas:

- Dall'educazione culturale romana antica all'integrazione dei minori stranieri e all'integrazione multiculturale. Revista General de Derecho Romano, n.37, diciembre 2021.
- "From Culture for the ancient Rome education to the integration of foreign minors and multicultural education. Revista Ius Romanum n.2, 2020.

Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral.

Córdoba, 22 de febrero de 2022

Firma de la directora de la tesis:

JIMENEZ
SALCEDO
MARIA
CARMEN -
30787015C

Firmado digitalmente por
JIMENEZ
SALCEDO MARIA
CARMEN -
30787015C
Fecha: 2022.02.22
11:56:25 +01'00'

Fdo.: Carmen Jiménez Salcedo